



# COMUNE DI SERGNANO

PROVINCIA DI CREMONA

Deliberazione n.

**18**

**ORIGINALE**

In data

**10/04/2019**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione.

**APPROVAZIONE DEFINITIVA DEGLI ATTI COSTITUENTI LA VARIANTE AL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE DI SERGNANO.**

L'anno DUEMILADICIANNOVE questo giorno DIECI del mese di APRILE alle ore 20:30 convocato con le prescritte modalità, presso la Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano all'appello nominale:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Presente</i>
BERNARDI GIANLUIGI	S
LANDENA LODOVICO	S
FERRETTI GIOVANNA	S
COTI ZELATI MARIA DOMENICA	S
VITTONI GIUSEPPE	S
VAGNI SARA	S
PARNI VERONICA	S
BENELLI GIORGIO AGOSTINO	S
VENTURELLI FEDERICA	S
GIROLETTI MAURO	S
PIONNA MICHELA	S
SECCHI LUCA	S
DURANTI ENRICO	N

Presenti n. 12

Assenti n. 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a, del D.Lgs. 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Bonoldi Elvira Nelly.

Accertata la validità dell'adunanza il Dott. BERNARDI GIANLUIGI in qualità di SINDACO assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra l'argomento l'Assessore Coti Zelati Maria Domenica;

**RICHIAMATA** la Legge 26.20.1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" il cui articolo 6 prevede, tra le competenze dei comuni, la classificazione del territorio comunale (secondo i criteri previsti dall'art. 4, comma 1, lettera a) della medesima Legge;

**RICHIAMATE** le "Norme in materia di inquinamento acustico" che prescrivono l'approvazione del piano della classificazione acustica del territorio comunale con le procedure previste dall'art. 3 della medesima legge, con la sua suddivisione in zone omogenee;

**PRESO ATTO** della procedura di approvazione indicata nell'art. 3 della citata L.R. n. 13/2001, che consta dei seguenti adempimenti:

- Annuncio sul bollettino della Regione Lombardia della adozione del Piano di classificazione acustica;
- Pubblicazione della delibera di adozione all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi a partire dalla data di annuncio sul bollettino ufficiale della regione;
- Contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio la deliberazione è trasmessa all'ARPA Lombardia ed ai Comuni confinanti per l'espressione del parere, da rendersi entro sessanta giorni dalla relativa richiesta;
- Trenta giorni dalla scadenza della pubblicazione per la presentazione di eventuali osservazioni;
- Successiva approvazione della classificazione acustica, scaduti i termini delle osservazioni, con il recepimento e le eventuali controdeduzioni sulle stesse;
- Entro trenta giorni dalla approvazione pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 06/07/2018 con la quale è stato adottato il Piano di Zonizzazione Acustica così come redatto dall'architetto Matteo Testa in data 28.06.2018 prot. 6044, più precisamente composto dalla seguente documentazione:

- relazione tecnica
- norme tecniche di attuazione
- norme tecniche di attuazione – individuazione delle varianti
- tav. 1N: azzonamento acustico del territorio comunale e individuazione delle postazioni di misura – settore nord
- tav. 1S: azzonamento acustico del territorio comunale e individuazione delle postazioni di misura – settore sud
- tav. 2: azzonamento acustico del territorio comunale e individuazione delle postazioni di misura – centro abitato
- tav. 3: azzonamento acustico dei comuni limitrofi
- tav. 4: individuazione degli ambiti oggetto di variante

**DATO ATTO CHE** in attuazione a quanto previsto dall'art. 3 della citata L.R. n. 13/2001:

- in data 17.01.2019 prot.480 gli atti costituenti il Piano di Zonizzazione Acustica adottato sono stati trasmessi all'ARPA LOMBARDIA per l'espressione del parere di competenza;
- in data 17.01.2019 prot.478 gli atti costituenti il Piano di Zonizzazione Acustica adottato sono stati trasmessi ai Comuni confinanti con il Comune di Sergnano per l'espressione del parere di competenza;
- in data 18.01.2019 prot.479 gli atti costituenti il Piano di Zonizzazione Acustica adottato sono stati trasmessi al Parco Regionale del Serio per l'espressione del parere di competenza;

- a partire dal 31.01.2019 i documenti adottati sono stati pubblicati all'Albo Pretorio del Comune di Sergnano e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

**VERIFICATO CHE** in data 14.02.2019 prot.1384 è pervenuto ad atti il parere tecnico di ARPA LOMBARDIA che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

**VERIFICATO CHE** non sono pervenuti entro il termine previsto dalla normativa i competenti pareri da parte sia dei Comuni confinanti che da parte del Parco Regionale del Serio, facendo scattare l'istituto di silenzio/assenso;

**RITENUTO** il Piano di Zonizzazione Acustica meritevole di approvazione definitiva;

**VISTI:**

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n°267/2000 e s.m.i.;
- il D.P.C.M. 01.03.1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
- la Legge 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la Legge Regionale 13/2001 "Norme in materia di inquinamento acustico";

**VISTI** i pareri rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Con voti favorevoli n°12, contrari n.0, ed astenuti n.0, espressi in forma palese da n° 12 Consiglieri presenti;

**DELIBERA**

1. **DI APROVARE DEFINITIVAMENTE** la classificazione acustica del territorio ai sensi della L. 447/1995, con la procedura prevista dall'art. 3 della L.R. n. 13/2001, come redatta a firma dell'Architetto Matteo Testa, più precisamente:
  - relazione tecnica
  - norme tecniche di attuazione
  - norme tecniche di attuazione – individuazione delle varianti
  - tav. 1N: azionamento acustico del territorio comunale e individuazione delle postazioni di misura – settore nord
  - tav. 1S: azionamento acustico del territorio comunale e individuazione delle postazioni di misura – settore sud
  - tav. 2: azionamento acustico del territorio comunale e individuazione delle postazioni di misura – centro abitato
  - tav. 3: azionamento acustico dei comuni limitrofi
  - tav. 4: individuazione degli ambiti oggetto di variante
2. **DI PRENDERE** atto del parere tecnico espresso da ARPA LOMBARDIA pervenuto ad atti in data 14.02.2019 prot.1384 che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3. **DI STABILIRE** che entro trenta giorni dall'approvazione del presente atto dovrà essere effettuata la pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione;

4. **INDICARE** il Responsabile del Servizio Tecnico dell'espletamento di tutti gli adempimenti conseguenti all'adozione del Piano di classificazione acustica.

Successivamente con separata votazione e con voti favorevoli nr.12 contrari nr.0, astenuti nr.0, espressa in forma palese da nr. 12 Consiglieri presenti si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000.

UTC  
S.M.D.



Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

Dipartimento di Bergamo e Cremona

U.O.S. Agenti Fisici

Cremona, 13 febbraio 2019  
Class. 8.5 Fascicolo 2019.2.67.23

COMUNE DI SERGNANO	
14 FEB. 2019	
PROT. ....	0001384
CAT. ....	V.1 CL. 2 FASC. 1

(2017)

Spettabile

Comune di Sergnano  
Area Tecnica  
Piazza IV Novembre, 8  
26010 SERGNANO (CR)  
Email: comune.sergnano@legalmail.it

**Oggetto: Parere tecnico inerente al piano di zonizzazione acustica del Comune di Sergnano (CR). Delibera di adozione del Consiglio Comunale n. 26 del 06/07/2018**

*(Richiesta Comune di Sergnano prot. n. 480 del 18/01/2019*

*Nostro protocollo d'ingresso n. 8355 del 18/01/2019)*

Segue il parere in oggetto, si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

**Il Dirigente**  
**BRUNO GAETANO SACCHI**

Allegati:

File Nota pareri impatto acustico.pdf

Responsabile del procedimento:	Bruno Gaetano Sacchi	Tel. 0372.592114	email: b.sacchi@arpalombardia.it
Responsabile dell'istruttoria:	Laura Cottica	Tel. 0372.592110	email: l.cottica@arpalombardia.it
Dirigente U.O.S. Agenti Fisici visto:	Flavio Goglio	Tel. 035.4221850	email: f.goglio@arpalombardia.it
Direttore di Dipartimento visto:	Fiorenzo Songini	Tel. 0372.592168	email: f.songini@arpalombardia.it

In relazione alla richiesta in oggetto relativamente agli adempimenti previsti dalla normativa vigente nel campo della prevenzione dell'inquinamento acustico<sup>1</sup> si precisa quanto segue.

## 1. Premessa

I comuni sono obbligati a dotarsi di un piano di classificazione acustica fin dal 1991, anno in cui venne pubblicato il DPCM 1 marzo 1991. Nel 1995 la legge quadro n. 477 sull'inquinamento acustico ribadì quest'obbligo, rimandando alle regioni il compito di stilare opportune linee guida in proposito. Una prima precisazione in merito è venuta dalla legge regionale sul rumore n. 13 del 10/08/2001. Infine è stata emanata dalla Giunta Regionale la DGR n. 7/9776 del 12/07/2002 "*Legge n. 447/1995 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico" e l.r. 10/08/2001 n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico". Approvazione del documento "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale"*".

Si deve altresì aggiungere per le strade di competenza del Comune l'uscita del DPR del 30/3/2004 n. 142<sup>2</sup> che affida ai gestori delle infrastrutture stradali il compito di verificare ed eventualmente risanare eventuali superamenti dei limiti.

## 2. Contenuti della relazione

La documentazione presentata è stata redatta tenendo conto delle previsioni dell'uso del suolo contenute nella variante al Piano di Governo del Territorio vigente approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 18/06/2018.

Il Piano di Classificazione acustica del Comune di Sergnano ha caratteristiche idonee all'approvazione in quanto:

- 1) non esistono salti di classe non consentiti;
- 2) sono stati individuati 5 recettori particolarmente sensibili: Parco del Fiume Serio, l'Istituto Scolastico di via al Binengo, il cimitero ed il Santuario S. Maria del Binengo, tutti posti in classe I. le scuole elementari site in viale Europa sono state poste in classe II;
- 3) viene dichiarato che la zonizzazione è compatibile con quelle dei Comuni limitrofi;
- 4) sono state individuate 5 aree per il pubblico spettacolo: Parco pubblico "Tarenzi" (in classe III), Centro sportivo Area nord (in classe III e IV), Centro sportivo Area Sud (in classe III), Oratorio Parrocchiale Sergnano (in classe III), Oratorio della Frazione di Trezzolasco (in classe IV);
- 5) sono state individuate 3 aree produttive industriali – artigianali, poste tutte in classe V:
  - ◆ a nord del centro abitato, a ridosso della SP 591,
  - ◆ ad ovest del capoluogo è situata una vasta area destinata all'industria metanifera,
  - ◆ un'altra area è stata individuata all'estremo nord del confine comunale, lungo la S.P. 591;

<sup>1</sup> Articolo 6 della legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95; Articolo 2 della legge regionale sul rumore n. 13 del 10/08/2001: "Norme in materia d'inquinamento acustico"; DGR Lombardia n. 7/9776 del 12/07/2002: "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale".

<sup>2</sup> DPR del 30/03/2004 n. 142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995 n. 447".

- 6) sono state adottate delle "Norme Tecniche di attuazione", che potranno risultare molto importanti per il controllo e la gestione del rumore all'interno del territorio comunale. Si auspica che il Comune adotti ed applichi quanto viene previsto;
- 7) è stata eseguita una campagna di misure in 19 punti per verificare la compatibilità della zonizzazione con la realtà sul territorio. I rilievi hanno evidenziato una criticità elevata e media per quanto riguarda l'ubicazione dell'impianto di depurazione comunale. Altre criticità sono da attribuire ad un impianto industriale presente sul territorio del Comune di Casale Cremasco Vidolasco ed al traffico veicolare in viale Rimembranze.

### 3. Osservazioni e conclusioni

E' importante ribadire alcuni concetti fondamentali, riguardanti le incombenze delle ditte o delle attività presenti sul territorio e che producono o possono produrre rumore:

- le ditte presenti sul territorio che non riescano ad adeguarsi ai limiti fissati dalla nuova classificazione acustica devono presentare al Comune, entro 6 mesi dall'approvazione della zonizzazione, un piano di risanamento acustico;
- la verifica e l'eventuale risanamento per il superamento dei limiti dovuto all'inquinamento acustico per la presenza del traffico veicolare spetta ai gestori delle infrastrutture stradali, secondo il DPR del 30/03/2004 n. 142.

Per quanto riguarda le Valutazioni Previsionali di Impatto Acustico (V.P.I.A.), l'entrata in vigore del DPR 227 del 19/10/2011<sup>3</sup> ha cambiato le procedure amministrative. In particolare, l'articolo 4 "Semplificazione della documentazione di impatto acustico" prevede che tutte le nuove attività, **produttive e non**, i cui gestori/titolari **ritengano di poter superare i limiti sul rumore** previsti dalla normativa vigente devono presentare al Comune una relazione previsionale di impatto acustico. A sua volta il Comune dovrà fare una **esplicita richiesta di parere** ad ARPA, competente per territorio.

Si ricorda che, sulla base delle vigenti disposizioni<sup>4</sup>, il parere di ARPA Lombardia è a pagamento<sup>5</sup> per la ditta nel caso di nuova attività o di modifiche con effetti sull'impatto acustico.

Negli altri casi (es. attività esistenti, carenza della valutazione di impatto acustico perché non presentata al momento dell'inizio dell'attività, ecc.) il pagamento è a carico dell'Amministrazione comunale che lo richiede.

A tale proposito si allega la nota "Chiarimenti relativi alla onerosità dei pareri di impatto acustico previsionale" inviata dalla Sede centrale di ARPA in data 26/10/2015.

Per le altre attività i cui gestori/titolari **non ritengano di superare i limiti** di legge esistono due possibilità:

- 1) se appartengono alle attività indicate nell'allegato B del DPR 227 del 19/10/2011 **non debbono fare nulla**;
- 2) nel caso invece di ristoranti, pizzerie, trattorie, mense, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo (attività contenute nell'allegato B punti

<sup>3</sup> DPR del 19/10/2011 n. 227 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientali gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"

<sup>4</sup> Articolo 26 comma 5 della L.R. n. 16 del 14/08/1999 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA"; Articolo 3 comma 7 lettera c della L.R. n. 32 del 20/12/2002 "Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione)".

<sup>5</sup> In base al tariffario ARPA, in vigore dal 30/09/2009.

2,3,4,7,8,9,10 e 12) che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali possono far ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, affermando di rispettare i limiti in vigore. Lo stesso dicasi per tutte le altre attività non annoverate nell'allegato B, comprese quelle produttive.

In questa situazione così intricata è doveroso ribadire che la valutazione iniziale del possibile superamento dei limiti di legge dovrebbe essere fatta da un tecnico competente in acustica ambientale. Questo tecnico abilitato è in grado di valutare, con cognizione di causa, non solo il rumore dell'attività vera e propria, ma anche quello provocato da situazioni collegate ad essa, spesso sottovalutate o addirittura non prese in considerazione dai titolari delle Attività.

Ad esempio, sono diventate vere e proprie fonti di disturbo per il rumore prodotto e quindi di lagnanza da parte della cittadinanza:

- l'utilizzo di impianti di condizionamento, di riscaldamento e di refrigerazione;
- la sottovalutata presenza di un'area di pertinenza esterna per un locale pubblico;
- la movimentazione di mezzi, spesso collegati allo scarico/carico della merce.

A tale proposito si ricorda la pubblicazione della DGR Lombardia n. X/1217 del 10/01/2014<sup>6</sup> in cui è confermata, sempre per i circoli privati ed i pubblici esercizi, la possibilità di non presentare una V.P.I.A. ma una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000<sup>7</sup> nel caso l'attività ricada in uno dei "casi" previsti dalla DGR citata.

Bisogna sottolineare che ARPA non esprime parere sulle autocertificazioni relative alla documentazione di impatto acustico, così come previsto dal D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, e tenere presente anche la DGR Lombardia n. X/7477 del 04/12/2017<sup>8</sup> che modifica le modalità di redazione della documentazione previsionale di impatto acustico.

Infine, sulla base del D.L. n. 70 del 13 maggio 2011<sup>9</sup>, non è più necessario che la Valutazione Previsionale di **Clima Acustico** sia inviata ad ARPA per il parere di competenza ma è discrezione del Comune accettare solo l'autocertificazione della Ditta. Il Comune può comunque avvalersi di ARPA, per il parere di competenza, nel caso abbia ritenuto fondamentale la presentazione della valutazione di Clima acustico da parte della Ditta.

Preso atto delle valutazioni, considerazioni e conclusioni riportate dal tecnico nella relazione presentata, si evidenzia che la documentazione esaminata risulta conforme ai disposti dettati dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico risultando coerente con quanto da essa previsto. Infatti, non sono state evidenziate applicazioni o interpretazioni non corrette nell'iter di aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica comunale né in relazione alla sua successiva applicazione.

6 DGR Lombardia n. X/1217 del 10/01/2014 "Semplificazione dei criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione d'impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi. Modifica ed integrazione dell'allegato alla deliberazione di Giunta regionale 8 marzo 2002, n. VII/8313".

7 DPR n. 445 del 28/12/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"

8 DGR Lombardia n. X/7477 del 04/12/2017 "Modifica dell'allegato alla deliberazione di giunta regionale 8 marzo 2002 n. VII/8313 e dell'appendice relativa a criteri e modalità per la redazione della documentazione d'impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi"

9 Art. 5 comma 5 del DL 13/05/2011 n. 70 "Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia" convertito in legge con Legge n° 106 del 12 luglio 2011



# COMUNE DI SERGNANO

*Provincia di Cremona*

## PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

*Legge 26 ottobre 1995 n. 447*

*L.R. 10 agosto 2001 n. 13*

### - **VARIANTE 2018** -

*Adottato con delibera del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_*

*Pubblicato all'Albo Pretorio dal \_\_/\_\_/\_\_\_\_ al \_\_/\_\_/\_\_\_\_*

*Controdedotto ed Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_*

*Pubblicato su BURL n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_*

*Oggetto*

## NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

*Data*

**Giugno 2018**

*Revisione*

**-**

*Arch. MATTEO TESTA*

*Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano n. 15362*

*Tecnico competente in acustica ambientale - Decreto n. 5874 del 10/06/2010 Regione Lombardia*

## SOMMARIO

<b>Art. 1</b>	<b>Premessa</b>	<b>2</b>
<b>Art. 2</b>	<b>Definizioni</b>	<b>3</b>
<b>Art. 3</b>	<b>Zonizzazione acustica del territorio comunale</b>	<b>5</b>
<b>Art. 4</b>	<b>Valori limite</b>	<b>5</b>
<b>Art. 5</b>	<b>Valori limite di immissione nelle fasce di pertinenza stradale</b>	<b>9</b>
<b>Art. 6</b>	<b>Piani di risanamento delle imprese</b>	<b>11</b>
<b>Art. 7</b>	<b>Piani di risanamento comunali</b>	<b>12</b>
<b>Art. 8</b>	<b>Piani di risanamento delle infrastrutture di trasporto</b>	<b>13</b>
<b>Art. 9</b>	<b>Prevenzione dell'inquinamento acustico</b>	<b>14</b>
<b>Art. 10</b>	<b>Previsione di impatto acustico</b>	<b>16</b>
<b>Art. 11</b>	<b>Valutazione previsionale di clima acustico</b>	<b>17</b>
<b>Art. 12</b>	<b>Requisiti acustici passivi degli edifici</b>	<b>18</b>
<b>Art. 13</b>	<b>Attività rumorose temporanee</b>	<b>19</b>
<b>Art. 14</b>	<b>Manifestazioni religiose e tradizionali</b>	<b>23</b>
<b>Art. 15</b>	<b>Controlli</b>	<b>23</b>
<b>Art. 16</b>	<b>Ordinanze contingibili e urgenti</b>	<b>24</b>
<b>Art. 17</b>	<b>Sanzioni</b>	<b>24</b>
<b>Art. 18</b>	<b>Gestione degli esposti da rumore</b>	<b>27</b>
<b>Art. 19</b>	<b>Procedure di approvazione della zonizzazione acustica</b>	<b>28</b>
<b>Art. 20</b>	<b>Abrogazione di norme</b>	<b>29</b>
<b>Art. 21</b>	<b>Entrata in vigore</b>	<b>30</b>

## **Art. 1 - PREMESSA**

Il Piano di zonizzazione acustica comunale è realizzato in attuazione della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*" e s.m.i., della Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13 "*Norme in materia di inquinamento acustico*" e s.m.i., ai sensi della DGR n.VII/9776 del 12 luglio 2002 "*Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale*" e s.m.i..

Esso fornisce il quadro di riferimento per valutare i livelli di rumore presenti o previsti nel territorio comunale, con l'obiettivo di prevenire e contenere l'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo e di risanare le situazioni dove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale superiori ai valori limite stabiliti dalla vigente normativa.

La classificazione acustica consiste nella suddivisione del territorio comunale in zone acustiche omogenee, con l'assegnazione a ciascuna di esse di una delle sei classi indicate nella Tabella A del D.P.C.M. 14 novembre 1997 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*". La definizione delle zone permette di determinare su tutto il territorio i valori limite di rumorosità indicati dalla vigente normativa: *i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione, i valori di qualità.*

La zonizzazione acustica rappresenta pertanto un utile strumento di controllo dei livelli di rumorosità ambientale presenti nel territorio comunale; è inoltre un indispensabile strumento di prevenzione per una corretta pianificazione, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico, delle nuove aree di sviluppo urbanistico o per la verifica di compatibilità dei nuovi insediamenti o infrastrutture in aree già urbanizzate.

Il presente Piano di zonizzazione acustica si compone dei seguenti elaborati:

- Tav. 1N - Azzonamento acustico del territorio comunale e individuazione delle postazioni di misura - Settore Nord
- Tav. 1S - Azzonamento acustico del territorio comunale e individuazione delle postazioni di misura - Settore Sud
- Tav. 2 - Azzonamento acustico del territorio comunale e individuazione delle postazioni di misura - Centro abitato
- Tav. 3 - Azzonamento acustico dei comuni limitrofi
- Tav. 4 - Individuazione degli ambiti oggetto di variante
- Norme tecniche di attuazione
- Relazione tecnica

## **Art. 2 - DEFINIZIONI**

Ai fini del presente Piano di zonizzazione acustica, si assumono le definizioni di cui all'art. 3 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i. e del DPCM 16 marzo 1998 e s.m.i., di seguito esposte:

- a) **INQUINAMENTO ACUSTICO** - L'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
- b) **AMBIENTE ABITATIVO** - Ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs, 15 agosto 1991 n. 277 e s.m.i., salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.
- c) **SORGENTI SONORE FISSE** - Gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; gli impianti eolici, i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative.
- d) **SORGENTI SONORE MOBILI** - Tutte le sorgenti sonore non comprese nella precedente definizione di "sorgenti sonore fisse".
- e) **SORGENTE SONORA SPECIFICA** - sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico e che concorre al livello di rumore ambientale.
- f) **VALORI LIMITE DI EMISSIONE** - Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.
- g) **VALORI LIMITE DI IMMISSIONE** - Il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. I valori limite di immissione sono distinti in:
  - a) *valori limite assoluti*, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
  - b) *valori limite differenziali*, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

- c) VALORE LIMITE DI IMMISSIONE SPECIFICO - valore massimo del contributo della sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricettore.
- h) VALORI DI ATTENZIONE - Il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i presupposti, le azioni di cui all'art. 9 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i.
- i) VALORI DI QUALITA' - I valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obbiettivi di tutela previsti dalla Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i.
- j) LIVELLO DI RUMORE AMBIENTALE ( $L_A$ ) - Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A, prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona.
- k) LIVELLO DI RUMORE RESIDUO ( $L_R$ ) - Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato con le medesime modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici.
- l) LIVELLO DI RUMORE DIFFERENZIALE ( $L_D$ ) - Differenza tra il livello di rumore ambientale ( $L_A$ ) e quello di rumore residuo ( $L_R$ ):

$$L_D = L_A - L_R$$

### Art. 3 - ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Il territorio comunale di Sergnano è suddiviso nelle zone acustiche omogenee di cui alla Tabella A del D.P.C.M. 14 novembre 1997 “*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*”, di seguito riproposta integralmente:

**Tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997 - Classi di destinazione d’uso del territorio**

<p><b>CLASSE I - aree particolarmente protette:</b> rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.</p>
<p><b>CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale:</b> rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.</p>
<p><b>CLASSE III - aree di tipo misto:</b> rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.</p>
<p><b>CLASSE IV - aree di intensa attività umana:</b> rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.</p>
<p><b>CLASSE V - aree prevalentemente industriali:</b> rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.</p>
<p><b>CLASSE VI - aree esclusivamente industriali:</b> rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.</p>

### Art. 4 - VALORI LIMITE

Il D.P.C.M. 14 Novembre 1997 determina in maniera univoca i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, riferiti alle classi di destinazione d'uso del territorio riportate nella Tabella A del medesimo decreto, nel tempo di riferimento (TR) diurno (dalle ore 06.00 alle ore 22.00) e notturno (dalle ore 22.00 alle ore 06.00).

**1. Valori limite di emissione** - I valori limite di emissione, espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A, sono riferiti alle sorgenti fisse ed alle sorgenti mobili: per le sorgenti sonore fisse i valori limite sono indicati nella Tabella B del D.P.C.M. 14 novembre 1997, di seguito riproposta integralmente:

**Tabella B del D.P.C.M. 14/11/1997 - Valori limite di emissione -  $L_{Aeq}$  [dB(A)]**

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00 - 22:00)	Notturmo (22:00 - 06:00)
I - Aree particolarmente protette	45	35
II - Aree prevalentemente residenziali	50	40
III - Aree di tipo misto	55	45
IV - Aree di intensa attività umana	60	50
V - Aree prevalentemente industriali	65	55
VI - Aree esclusivamente industriali	65	65

I valori limite di emissione delle sorgenti sonore mobili e dei singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse, laddove previsto, sono altresì regolamentati dalle norme di omologazione e certificazione delle stesse.

**2. Valori limite assoluti di immissione** - I valori limite assoluti di immissione, espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A, sono riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti sonore. Sono indicati nella Tabella C del D.P.C.M. 14 novembre 1997, di seguito riproposta integralmente:

**Tabella C del D.P.C.M. 14/11/1997 - Valori limite assoluti di immissione -  $L_{Aeq}$  [dB(A)]**

Classi di destinazione del territorio	d'uso	Tempi di riferimento	
		Diurno (06:00 - 22:00)	Notturmo (22:00 - 06:00)
I - Aree particolarmente protette		50	40
II - Aree prevalentemente residenziali		55	45
III - Aree di tipo misto		60	50
IV - Aree di intensa attività umana		65	55
V - Aree prevalentemente industriali		70	60
VI - Aree esclusivamente industriali		70	70

Per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e per le sorgenti sonore di cui all'art. 11 comma 1 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i., i limiti di cui alla tabella C non si applicano all'interno delle relative fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi.

All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei valori limite assoluti di immissione.

**3. Valori limite differenziali di immissione** - I valori limite differenziali di immissione, riferiti al rumore immesso nell'ambiente abitativo da una o più sorgenti sonore, sono espressi in termini di differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (costituito dall'insieme di tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo) e il rumore residuo (rilevato con l'esclusione delle specifiche sorgenti sonore disturbanti).

I valori limite differenziali di immissione si applicano all'interno degli ambienti abitativi e sono pari a **5 dB** per il periodo diurno e **3 dB** per il periodo notturno. Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI (zone esclusivamente industriali).

I valori limite differenziali di immissione non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

- se il livello di rumore ambientale misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) nel periodo diurno e a 40 dB(A) nel periodo notturno;
- se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) nel periodo diurno e a 25 dB(A) nel periodo notturno.

I valori limite differenziali di immissione non si applicano:

- a) alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- b) alla rumorosità prodotta da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- c) alla rumorosità prodotta da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

**4. Valori di attenzione** - I valori di attenzione, espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A e riferiti al tempo a lungo termine (TL), sono definiti all'art. 6 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*".

Per l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i., è sufficiente il superamento di uno dei valori di attenzione all'interno delle zone acustiche omogenee individuate con il presente Piano di zonizzazione acustica, ad eccezione delle aree esclusivamente industriali, per le quali i piani di risanamento devono essere adottati in caso di superamento dei valori di cui alla tabella C del D.P.C.M. 14 novembre 1997, con riferimento al tempo a lungo termine (TL). Il superamento dei valori di attenzione, indipendentemente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere,

obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i presupposti, le azioni di cui all'art. 9 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i.

I valori di attenzione sono riepilogati nella seguente tabella:

**D.P.C.M. 14/11/1997 - Valori di attenzione -  $L_{Aeq}$  [dB(A)]**

Classi di destinazione d'uso del territorio	Riferiti a un'ora		Relativi ai tempi di riferimento	
	Diurno (06:00 - 22:00)	Notturmo (22:00 - 06:00)	Diurno (06:00 - 22:00)	Notturmo (22:00 - 06:00)
I - Aree particolarmente protette	60	45	50	40
II - Aree prevalentemente residenziali	65	50	55	45
III - Aree di tipo misto	70	55	60	50
IV - Aree di intensa attività umana	75	60	65	55
V - Aree prevalentemente industriali	80	65	70	60
VI - Aree esclusivamente industriali	80	75	70	70

I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.

**5. Valori di qualità** - I valori di qualità rappresentano i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie o le metodiche di risanamento disponibili.

I valori di qualità, espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A, sono indicati nella Tabella D del D.P.C.M. 14 novembre 1997, di seguito riproposta integralmente:

**Tabella D del D.P.C.M. 14/11/1997 - Valori di qualità -  $L_{Aeq}$  [dB(A)]**

Classi di destinazione del territorio	d'uso	Tempi di riferimento	
		Diurno (06:00 - 22:00)	Notturmo (22:00 - 06:00)
I - Aree particolarmente protette		47	37
II - Aree prevalentemente residenziali		52	42
III - Aree di tipo misto		57	47
IV - Aree di intensa attività umana		62	52
V - Aree prevalentemente industriali		67	57
VI - Aree esclusivamente industriali		70	70

**Art. 5 - VALORI LIMITE DI IMMISSIONE NELLE FASCE DI PERTINENZA STRADALE**

Il D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004 “*Disposizione per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal Traffico veicolare, a norma dell’art. 11 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447*”, stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell’inquinamento da rumore avente origine dall’esercizio delle infrastrutture stradali, con riferimento alle infrastrutture esistenti, al loro ampliamento in sede, alle nuove infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti, alle loro varianti, alle infrastrutture di nuova realizzazione, come definite dall’articolo 2 del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.:

- A. autostrade
- B. strade extraurbane principali
- C. strade extraurbane secondarie
- D. strade urbane di scorrimento
- E. strade urbane di quartiere
- F. strade locali

Il D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142 stabilisce le fasce territoriali di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali nonché i valori limite di immissione, suddivisi per strade di nuova realizzazione e strade esistenti, validi all’interno delle medesime fasce, che devono essere verificati in corrispondenza dei punti di maggior esposizione e devono essere riferiti al solo rumore prodotto dalle infrastrutture stradali. Nel caso di nuove strade si applicano i seguenti limiti:

**Tabella 1 del D.P.R. 30/03/2004 n. 142 - Strade di nuova realizzazione**

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI AI FINI ACUSTICI (secondo D.M. 05.11.01 - Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - Autostrada		250	50	40	65	55
B - Extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - Extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D - Urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - Urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge n. 447 del 1995			
F - Locale		30				

\* Per le scuole vale solo il limite diurno

Per le strade esistenti, per gli affiancamenti a strade esistenti e varianti alle stesse, sono individuate le fasce di rispetto all'interno delle quali valgono i seguenti limiti:

**Tabella 2 del D.P.R. 30/03/2004 n. 142 - Strade esistenti e assimilabili**

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI AI FINI ACUSTICI (secondo Norma CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - Autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - Extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - Extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - Urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E - Urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge n. 447 del 1995			
F - Locale		30				

\* Per le scuole vale solo il limite diurno

Per le infrastrutture stradali non si applicano i valori limite assoluti di immissione di cui all'art. 3 del D.P.C.M 14 novembre 1997, all'interno delle fasce di pertinenza individuate dal D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142. Al di fuori delle medesime fasce di pertinenza le infrastrutture stradali concorrono al raggiungimento dei valori limite assoluti di immissione definiti dal D.P.C.M 14 novembre 1997. Alle infrastrutture stradali non si applica quanto disposto ai sensi degli articoli 2, 6 e 7 del D.P.C.M. 14 novembre 1997.

## **Art. 6 - PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE**

Le imprese e i titolari di sorgenti sonore fisse ubicate sul territorio comunale sono tenuti al rispetto dei limiti stabiliti dal Piano di zonizzazione acustica entro sei mesi dalla data di approvazione definitiva dello stesso.

I soggetti sopraccitati, nel caso in cui non siano in grado di adeguarsi ai limiti di legge nei sei mesi stabiliti, devono presentare al Comune o ai Comuni interessati dalle emissioni sonore prodotte dagli insediamenti dell'impresa, entro lo stesso termine, un piano di risanamento acustico redatto in conformità a quanto disposto con D.G.R. Lombardia n. VII/6906 del 16 novembre 2001 "*Criteri di redazione del piano di risanamento acustico delle imprese da presentarsi ai sensi della legge n. 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" articolo 15, comma 2, e della legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico", articolo 10, comma 1 e comma 2" e s.m.i.*

Il Comune, entro novanta giorni dalla presentazione del piano di risanamento acustico verifica che lo stesso sia stato redatto in conformità ai criteri di cui alla vigente normativa di riferimento e provvede a richiedere le eventuali integrazioni necessarie. Il termine massimo per la realizzazione degli interventi previsti dal piano di risanamento acustico non può comunque essere superiore ad un periodo di trenta mesi dalla presentazione del piano stesso, ventiquattro mesi per gli impianti a ciclo produttivo continuo. Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori di bonifica acustica deve esserne data comunicazione dal titolare o legale rappresentante dell'impresa al Comune.

L'Amministrazione Comunale può concedere eventuali deroghe, non superiori a dodici mesi e solo riferite agli stabilimenti operanti in periodo diurno, in presenza di comprovate difficoltà e complessità tecniche nella realizzazione degli interventi di bonifica, documentate da studi tecnici. Fatte salve le disposizioni delle leggi sanitarie 27/07/1934 n°1265 relativamente alle industrie insalubri, al fine di prevedere episodi di inquinamento acustico, e compatibilmente con la Norme Tecniche di Attuazione del PGT vigente, non sono ammessi nuovi insediamenti industriali e artigianali con più di tre addetti nelle aree classificate in classe I e II, qualora questi presentino sorgenti sonore in ambiente esterno (compressori, impianti di aspirazione e di depurazione delle acque mediante turbine, ecc.) oppure un ciclo tecnologico i cui impianti provochino emissioni sonore che possano superare i limiti legislativi.

Per quanto riguarda gli insediamenti industriali e artigianali tuttora esistenti all'interno delle classi I, II e III, essi possono avvalersi in via prioritaria delle norme relative alla delocalizzazione degli impianti industriali verso zone più idonee sia dal punto di vista acustico che urbanistico.

## **Art. 7 - PIANI DI RISANAMENTO COMUNALI**

**1.** Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i., i Comuni provvedono all'adozione di un piano di risanamento acustico, coordinandolo con il Piano Urbano del Traffico e con gli altri piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale, in caso di:

- a) superamento dei valori di attenzione di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i.;
- b) impossibilità di rispettare il divieto di contatto tra aree, anche appartenenti a Comuni confinanti, caratterizzate da una differenza dei valori limite di rumorosità superiore a 5 dB(A) nelle zone già urbanizzate, a causa di preesistenti destinazioni d'uso.

Il Piano di risanamento acustico è adottato mediante deliberazione del Consiglio Comunale nei tempi di cui all'art. 11 della Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13 e s.m.i. e trasmesso alla Provincia e alla Regione entro trenta giorni dall'adozione.

Il Piano di risanamento acustico può essere adottato dal Consiglio Comunale al fine di raggiungere i valori di qualità di cui all'art. 2 comma 1 lettera h) della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i..

Il Comune provvede, sulla base della classificazione acustica, all'adozione del Piano di risanamento acustico, tenendo conto, secondo le disposizioni della normativa vigente:

- del piano urbano del traffico di cui al Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. (Nuovo codice della strada), nonché degli ulteriori piani adottati;
- di programmi di riduzione dell'inquinamento acustico, in particolare nel periodo notturno, prodotti da impianti ed attrezzature utilizzate per i servizi pubblici di trasporto, raccolta rifiuti, pulizia strada.

**2.** Il Comune predispose il piano di risanamento acustico secondo le modalità e i criteri delineati dall'art. 11 della Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13 e s.m.i. e dall'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i., con i seguenti contenuti:

- a) individuazione della tipologia e dell'entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare individuate;
- b) individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
- c) indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di risanamento;
- d) stima dei mezzi necessari e degli oneri finanziari;
- e) eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

**3.** I parametri a cui il Comune deve far riferimento nella scelta delle priorità di intervento sono:

- a) entità dei livelli di inquinamento acustico;
- b) quantità di popolazione interessata;
- c) stima dei benefici ottenibili grazie agli interventi di bonifica.

**4.** I tempi e le modalità di attuazione sono definiti dal Comune in base ai mezzi economici disponibili e ai materiali necessari al completamento degli interventi, con la possibilità di accedere ai contributi regionali erogati ai sensi dell'articolo 13 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i.

#### **Art. 8 - PIANI DI RISANAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO**

**1.** Ai sensi dell'articolo 9 della Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13 e s.m.i., le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture devono presentare alla Regione e al Comune i piani di contenimento ed abbattimento del rumore, di cui all'art. 10, comma 5, della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i.

I medesimi soggetti individuano le aree in cui per effetto delle emissioni delle infrastrutture si abbia superamento dei limiti di immissione previsti, determinano il contributo specifico delle infrastrutture al superamento dei limiti e trasmettono i relativi dati alla Regione e al Comune. Il Comune entro novanta giorni dalla data di trasmissione dei suddetti dati, può notificare alle società e agli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture ed alla Regione l'eventuale superamento dei limiti previsti in aree del proprio territorio. Il Comune, entro sessanta giorni dalla presentazione del piano, può far pervenire alla regione eventuali osservazioni. La Giunta Regionale può promuovere con le società e gli enti gestori delle infrastrutture accordi che abbiano per oggetto i tempi per l'attuazione dei piani di contenimento e abbattimento del rumore, l'ordine di priorità degli interventi previsti nei piani, le percentuali di abbattimento da ascrivere a ciascun gestore e la ripartizione degli oneri dell'attività congiunta di risanamento. Entro sei mesi dalla data di ultimazione degli interventi previsti nel piano di bonifica acustica, le società e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture provvedono ad eseguire rilevamenti fonometrici per accertare il conseguimento degli obiettivi del piano di risanamento e trasmettono i dati relativi alla Regione e al Comune.

La Regione, per l'attività di controllo sul conseguimento degli obiettivi dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore, si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA).

**2.** La documentazione relativa ai piani di contenimento ed abbattimento del rumore delle infrastrutture di trasporto, deve essere redatta in conformità a quanto disposto con DM 29 novembre 2000 e s.m.i., il quale indica i criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli Enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore prodotto nell'esercizio delle infrastrutture stesse.

Nel decreto si definiscono gli obblighi dei gestori (le società e gli Enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, inclusi i Comuni, le Province e le Regioni) e le modalità e i termini di presentazione dei piani di risanamento (art. 2), i criteri di priorità degli interventi (art. 3) e gli obiettivi dell'attività di risanamento (art. 4), gli oneri e modalità di risanamento (art. 5) e le attività di controllo (art. 6).

## **Art. 9 - PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO**

Tutte le misure di prevenzione dell'inquinamento acustico fanno riferimento alla Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13 (Titolo I) e s.m.i. e alla Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i. I provvedimenti in questione sono di natura amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale.

**1.** Obiettivi della prevenzione dell'inquinamento acustico sono:

- a) salvaguardare il benessere delle persone rispetto all'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi;
- b) prescrivere l'adozione di misure di prevenzione nelle aree i cui livelli di rumore sono compatibili rispetto agli usi attuali e previsti del territorio;
- c) perseguire la riduzione della rumorosità ed il risanamento nelle aree acusticamente inquinate;
- d) promuovere iniziative di educazione e informazione finalizzate a prevenire e ridurre l'inquinamento acustico.

**2.** Tra le competenze comunali, ai sensi della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i. e della Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13 e s.m.i., rientrano le seguenti attività:

- a) la classificazione acustica del territorio comunale, secondo i criteri previsti dalla vigente normativa;
- b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte per la classificazione acustica del territorio comunale;

- c) l'adozioni di piani di risanamento acustico, secondo i criteri previsti dalla vigente normativa;
- d) il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio dei titoli abilitativi relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizio commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
- e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
- f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.;
- g) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di immissione stabiliti dalla vigente normativa, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso.

Il Comune è tenuto ad adeguare i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.

Le attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico sono svolte dai Comuni, e dalle Province nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione vigente, avvalendosi del supporto dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA).

## **Art. 10 - PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO**

Ai sensi dell'articolo 8 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i., i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dell'inquinamento acustico delle popolazioni interessate. Nell'ambito delle suddette procedure, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti e delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere), F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Ai sensi dell'art. 8, comma 4 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i., le domande per il rilascio di titoli abilitativi relativi a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali e polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico. Le domande di licenza o autorizzazione all'esercizio di queste attività, che si preveda possano produrre valori di emissione superiori a quanto disposto dalla vigente normativa, devono contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti ai fini del rilascio del nulla-osta da parte del Comune.

La documentazione di previsione di impatto acustico deve consentire la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività oggetto di verifica.

La documentazione di previsione di impatto acustico deve essere redatta da un tecnico competente in acustica secondo i metodi ed i criteri tecnici definiti con D.G.R. 8 marzo 2002 n. VII/8313 e s.m.i., o proposta nelle forme di autocertificazione previste dalla legislazione vigente.

Il Comune acquisisce il parere dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) in merito alla documentazione di previsione di impatto acustico, ai fini del controllo del rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico e può prescrivere, in fase di rilascio del titolo abilitativo, della Agibilità o del Nulla Osta all'esercizio per l'attività, l'adozione di misure utili a contenere i livelli di emissione o immissione sonora entro i limiti stabiliti.

## **Art. 11 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO**

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i., è fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti opere:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani e extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi (situati, anche parzialmente, ad una distanza inferiore a 100 metri misurata a raggio) alle opere di cui all'art. 8 comma 2 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i.

La documentazione per la valutazione previsionale del clima acustico deve consentire la valutazione dell'esposizione dei recettori nelle aree interessate dalla realizzazione delle opere di cui all'articolo 8, comma 3, della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i.

La documentazione di valutazione previsionale di clima acustico deve essere redatta da un tecnico competente in acustica, secondo i metodi ed i criteri tecnici definiti con D.G.R. 8 marzo 2002 n. VII/8313 e s.m.i., o proposta nelle forme di autocertificazione previste dalla legislazione vigente.

La valutazione previsionale di clima acustico è effettuata sulla base della documentazione predisposta a cura del proponente o del titolare/legale rappresentante/costruttore degli edifici o degli insediamenti di cui all'articolo 8, comma 3, della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i. La documentazione deve comprendere apposita relazione tecnica contenente almeno:

- a) La descrizione, tramite misure e/o calcoli, dei livelli di rumore ambientale (valori assoluti di immissione) e del loro andamento nel tempo. Tali livelli sonori devono essere valutati in posizioni significative del perimetro esterno che delimita l'edificio o l'area interessata al nuovo insediamento o, preferibilmente, in corrispondenza delle posizioni spaziali dove sono previsti i recettori sensibili di cui all'articolo 8, comma 3, della Legge 447/95 e s.m.i.
- b) Le caratteristiche temporali nella variabilità dei livelli sonori rilevabili in punti posti in prossimità del perimetro dell'area interessata dalle diverse sorgenti presenti nelle aree circostanti. Servono dettagli descrittivi delle sorgenti sonore e del loro effetto sui livelli di pressione sonora misurabili in tali punti. Sono necessari dati di carattere quantitativo da riferire a posizioni significative da concordare con il Comune e la struttura ARPA territorialmente competente. Le fonometrie effettuate prima della costruzione dell'insediamento devono permettere la valutazione, nei punti oggetto di indagine, del contributo delle sorgenti sonore già esistenti. I rilievi fonometrici effettuati dopo la

realizzazione dell'insediamento, nelle posizioni precedentemente individuate e in altre ritenute significative in accordo con l'ente di controllo, serviranno a verificare la conformità dei livelli di rumore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente.

- c) Informazioni e dati che descrivano la disposizione spaziale del singolo edificio con le caratteristiche di utilizzo dello stesso edificio e dei suoi locali, il tipo di uso degli eventuali spazi aperti, la collocazione degli impianti tecnologici e dei parcheggi, la descrizione dei requisiti acustici degli edifici e di loro componenti previsti nel progetto.
- d) Le valutazioni relative alla compatibilità del nuovo insediamento in progetto con il clima acustico preesistente nell'area; se la compatibilità acustica è ottenuta tramite messa in opera di sistemi di protezione dal rumore occorre fornire i dettagli tecnici descrittivi delle misure adottate nella progettazione e dei sistemi di protezione acustica preventivati.
- e) La descrizione di eventuali significative variazioni di carattere acustico indotte dalla presenza del nuovo insediamento in aree residenziali o particolarmente protette già esistenti che sono vicine al nuovo insediamento e che saranno interessate dalle modifiche indotte dallo stesso.

Il Comune acquisisce il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) in merito alla documentazione per la valutazione previsionale del clima acustico, ai fini del controllo del rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico.

## **Art. 12 - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI**

I progetti relativi a nuove costruzioni o ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modificano le caratteristiche acustiche devono essere corredati da idonea documentazione che attesti il rispetto dei requisiti acustici passivi stabiliti dal D.P.C.M 5 Dicembre 1997 e s.m.i., e dai regolamenti comunali, secondo le modalità definite all'art.7 della Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13 e s.m.i.

Le richieste di concessione edilizia per la realizzazione di nuovi edifici produttivi e di nuovi impianti, devono essere accompagnate da una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici o degli impianti, ove siano illustrati i materiali e le tecnologie utilizzate per l'insonorizzazione e per l'isolamento acustico in relazione all'impatto verso l'esterno, redatta da parte di tecnico competente in acustica riconosciuto dalla Regione ai sensi della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i.

Gli uffici comunali competenti, ai fini del rilascio dell'agibilità e/o della licenza d'uso, possono richiedere una verifica strumentale attestante il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, redatta da un tecnico competente in acustica.

## **Art. 13 - ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE**

Si definisce attività temporanea rumorosa qualsiasi attività che abbia luogo in aree per loro natura non destinate permanentemente ed esclusivamente a tale attività, che si esaurisca in periodi di tempo limitati e che comporti il superamento dei valori limite all'esterno delle aree in cui si svolge l'attività medesima. Sono da escludersi le attività a carattere stagionale.

### **1. Rientrano nella definizione di attività temporanee rumorose:**

- a) i cantieri edili e stradali;
- b) i concerti e spettacoli musicali all'aperto o all'interno di locali non adibiti a tale scopo;
- c) le fiere e le esposizioni all'aperto o all'interno di locali non adibiti a tale scopo;
- d) le sagre e le feste popolari, le manifestazioni di piazza, i cortei e le processioni;
- e) la diffusione di pubblicità o altre comunicazioni effettuate all'aperto tramite impianti elettroacustici fissi o installati su mezzi mobili;
- f) spettacoli pirotecnici;
- g) i mercati;
- h) i luna park, i circhi e gli spettacoli ambulanti in genere;
- i) le manifestazioni sportive svolte al di fuori di impianti adibiti a tale scopo.

**2. Tutte le attività temporanee rumorose sono soggette all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. I soggetti interessati devono presentare al Comune, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività, regolare istanza di autorizzazione allegando la seguente documentazione:**

- a) dati identificativi del titolare, ovvero del legale rappresentante, ovvero del responsabile dell'attività, allegando copia del documento di identità;
- b) descrizione dell'attività, indicazione della data di inizio, della durata e articolazione temporale prevista;
- c) elenco dettagliato delle apparecchiature, degli strumenti, degli attrezzi degli impianti e dei mezzi di trasporto utilizzati, affiancato da dati riguardanti i livelli sonori prodotti dalle sorgenti sonore;
- d) planimetria con individuazione dell'area interessata, posizionamento delle principali sorgenti sonore, indicazione della classificazione acustica dell'area interessata e delle aree limitrofe;
- e) descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali utilizzati per limitare il disturbo prodotto dalle emissioni sonore connesse all'attività.

Il rilascio dell'autorizzazione in deroga ai valori limite di rumorosità avviene entro 15 giorni dalla data di presentazione della richiesta. L'autorizzazione si intende rilasciata in caso di mancata comunicazione di diniego da parte dell'Amministrazione Comunale entro 15 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Nel rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività temporanee, il Comune deve considerare:

- a) i contenuti e le finalità dell'attività;
- b) la durata dell'attività;
- c) il periodo diurno o notturno in cui si svolge l'attività;
- d) la popolazione che per effetto della deroga è esposta a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;
- e) la frequenza di attività temporanee che espongono la medesima popolazione a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;
- f) la destinazione d'uso delle aree interessate dal superamento dei limiti ai fini della tutela dei ricettori particolarmente sensibili;
- g) nel caso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, il rumore dovuto all'afflusso e al deflusso del pubblico ed alle variazioni indotte nei volumi di traffico veicolare.

**3.** Le attività dei cantieri edili ed assimilabili e dei cantieri stradali, dovranno svolgersi esclusivamente nei giorni feriali, nella fascia oraria compresa dalle 07.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 19.00.

Il responsabile della ditta per l'attività di cantiere, valutato il tipo e l'entità delle lavorazioni, qualora ritenga di superare i valori limite di zona di cui al presente Piano di zonizzazione acustica, deve inoltrare agli Uffici Comunali preposti apposita richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità, secondo le modalità descritte al comma 2 del presente articolo.

I responsabili dei cantieri sono tenuti ad utilizzare attrezzature e macchinari recanti marcatura CE, conformi alla vigente normativa in materia di emissioni sonore. I responsabili dei cantieri sono tenuti altresì all'adozione di tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili al fine di ridurre le emissioni sonore prodotte dalle attrezzature e dei macchinari impiegati e di ridurre il livello di rumore indotto in corrispondenza delle aree confinanti e dei ricettori sensibili.

L'attività dei cantieri edili o assimilabili e dei cantieri stradali, nei casi di necessità di ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici, ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della

popolazione, si intende sempre autorizzata in deroga ai limiti di rumorosità ed agli orari di svolgimento delle lavorazioni.

**4.** Le seguenti attività temporanee:

- a) manutenzione, trasformazione o installazione di impianti di piccola entità;
- b) lavori occasionali di manutenzione edilizia;

si intendono sempre autorizzate, purché la loro durata non superi i dieci giorni e si svolgano esclusivamente nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle 12.00 e dalle ore 13.30 alle 19.00.

**5.** Le seguenti attività temporanee si intendono sempre autorizzate durante i periodi e le fasce orarie di seguito definiti:

- a) manutenzione del verde pubblico e privato purché si svolga dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 19.00 nei giorni feriali; dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00 nei giorni festivi;
- b) hobbistica, bricolage, fai-da-te purché si svolga dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 19.00 nei giorni feriali; dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00 nei giorni festivi;
- c) *diffusione di pubblicità* o di altre comunicazioni effettuata per mezzo di impianti elettroacustici fissi o installati sui mezzi mobili, purché si svolga nei giorni feriali dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00;
- d) *mercati e vendite ambulanti*, purché si svolgano dalle 07.00 alle 14.00;

**6.** L'autorizzazione allo svolgimento si intende implicitamente compresa negli atti autorizzativi rilasciati dal Comune per le seguenti attività:

- a) cantieri temporanei per realizzazione di strade e reti tecnologiche;
- b) manutenzione di strade e reti tecnologiche;
- c) servizi di pulizia della rete viaria e dei marciapiedi;
- d) sgombero neve;
- e) raccolta rifiuti.

**7.** In generale, lo svolgimento di altre attività temporanee potrà essere autorizzato esclusivamente nei seguenti orari:

- a) attività con macchinari rumorosi: dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 19.00 nei giorni feriali;
- b) manifestazioni e spettacoli in luoghi pubblici: dalle 9.00 alle 24.00.

**8.** Il Comune, può autorizzare lo svolgimento delle attività temporanee anche in deroga ai limiti acustici stabiliti dal piano di zonizzazione comunale, formulando prescrizioni relative a:

- a) valori limite delle emissioni sonore da rispettare nel perimetro dell'area interessata dall'attività e dei recettori più esposti;
- b) limitazioni dei giorni e degli orari di svolgimento delle attività;
- c) accorgimenti tecnici da adottare per il contenimento del disturbo prodotto dalle emissioni sonore connesse all'attività;
- d) obblighi e modalità di comunicazione preventiva alla popolazione interessata dalle emissioni sonore connesse all'attività.

**9.** I concerti e gli spettacoli musicali svolti all'aperto o all'interno di locali non adibiti a tale scopo, le fiere e le esposizioni allestite all'aperto o all'interno di locali non adibiti a tale scopo, le manifestazioni sportive svolte al di fuori di impianti adibiti a tale scopo, le sagre e le feste popolari, le manifestazioni di piazza, i luna park, i circhi e gli spettacoli ambulanti in genere, sono considerate attività temporanee rumorose e pertanto soggette a richiesta di autorizzazione presso l'Amministrazione Comunale, secondo le modalità descritte al comma 2 del presente articolo.

Il Piano di zonizzazione acustica individua all'interno del territorio comunale le aree destinate allo svolgimento di manifestazioni a carattere temporaneo in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari e assimilabili.

Nella seguente tabella sono riepilogate le localizzazioni delle aree individuate, con le disposizioni relative alle fasce orarie entro le quali dovranno svolgersi le manifestazioni:

Aree destinate a manifestazioni temporanee	Fasce orarie di svolgimento attività temporanee [h]
Campo sportivo comunale (area nord)	09.00÷24.00
Campo sportivo comunale (area sud)	09.00÷24.00
Oratorio Sergnano	09.00÷24.00
Oratorio Trezzolasco	09.00÷24.00
Parco Comunale Tarenzi	09.00÷24.00

Tutte le manifestazioni programmate al di fuori delle aree individuate, comunque soggette alla richiesta di autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, dovranno rispettare le fasce orarie di svolgimento dalle 09.00 alle 24.00.

È facoltà dell'Amministrazione comunale richiedere l'esecuzione di misure fonometriche di controllo durante la manifestazione; i relativi oneri si intendono a carico dei soggetti responsabili della manifestazione.

## **Art. 14 - MANIFESTAZIONI RELIGIOSE E TRADIZIONALI**

L'uso di campane o di sorgenti sonore installate presso edifici adibiti ad attività di culto o di rilevanza storica o testimoniale è consentito esclusivamente quando connesso alle funzioni e alle cerimonie religiose o ad usanze e manifestazioni tradizionali, ivi compresi i rintocchi orari delle campane. In questi casi le sorgenti sonore descritte si intendono escluse dall'applicazione delle normative vigenti in materia di inquinamento acustico; in tutti gli altri casi l'utilizzo delle suddette sorgenti sonore è soggetto alle disposizioni normative relative alle sorgenti sonore fisse.

## **Art. 15 - CONTROLLI**

Le attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico sono svolte dai Comuni e dalle Province, nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente, ai sensi della L.R. 14 Agosto 1999.

Il Comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:

- a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
- b) della disciplina relativa al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
- c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i.;
- d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione in materia di valutazione di impatto acustico e valutazione previsionale del clima acustico di cui all'art. 8 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i.
- e) dei regolamenti di esecuzione di cui all'art. 11 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i. e delle disposizioni statali e regionali dettate in applicazione della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i.

Per le attività di vigilanza e controllo il Comune effettua precise e dettagliate richieste all'ARPA privilegiando le segnalazioni, gli esposti, le lamentele presentate dai cittadini residenti in ambienti abitativi o esterni prossimi alla sorgente di inquinamento acustico per la quale sono effettuati i controlli.

Il personale incaricato dei controlli e il personale delle Agenzie Regionali per la protezione dell'Ambiente, nell'esercizio delle medesime funzioni di controllo e di vigilanza, può accedere agli impianti e alle sedi di attività che costituiscono fonte di rumore e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'Ente o dall'agenzia di appartenenza.

#### **Art. 16 - ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI**

Ai sensi dell'art. 9 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i., qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, il Presidente della Provincia, il Presidente della Giunta Regionale, il Prefetto, il Ministro dell'Ambiente, secondo quanto previsto dall'art. 8 della Legge 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri.

#### **Art. 17 - SANZIONI**

**1.** Per l'inosservanza delle norme in materia di inquinamento acustico si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 10 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i. e dall'articolo 16 della Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13 e s.m.i.:

- a) Fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'art. 9 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i., è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.000 a € 20.000.
- b) Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di cui all'art. 2 comma 1 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i. fissati dalla zonizzazione comunale è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.000 a € 10.000.
- c) Chiunque eserciti una delle attività rumorose temporanee senza autorizzazione, oppure in eccedenza ai limiti imposti e/o al di fuori degli orari consentiti dall'autorizzazione comunale, è punito con sanzione amministrativa della somma da 103 € a 516 € e con la sospensione immediata dell'esercizio dell'attività. L'interessato, ai fini dell'esercizio dell'attività temporanea, è inoltre tenuto a inoltrare nuova domanda di autorizzazione.

- d) La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'art. 11 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i. e delle disposizioni dettate in applicazione della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i. dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500 a € 20.000.
- e) La violazione dell'obbligo di comunicazione dell'ultimazione dei lavori di bonifica acustica di cui all'art. 10, comma 4, della Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13 e s.m.i., è punita con una sanzione amministrativa di una somma da € 258 a € 516.
- f) Il 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni versate all'entrata del bilancio dello Stato, è riassegnato su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per essere devoluto, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai Comuni per il finanziamento dei piani di risanamento acustico e alle Agenzie per la protezione ambientale competenti per territorio per l'attuazione dei controlli di competenza.
- g) La rendicontazione giustificativa delle modalità di utilizzo delle somme di cui al comma precedente, è trasmessa dal comune alla regione entro il 31 marzo di ogni anno, corredata di una apposita relazione. Entro il 31 maggio di ogni anno, la regione trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la rendicontazione di cui al periodo precedente per i comuni del territorio di competenza.
- h) In deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori limite di cui ai regolamenti di esecuzione di cui all'art. 11 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i., hanno l'obbligo di predisporre e presentare al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro dell'Ambiente con proprio decreto. Essi devono indicare tempi di adeguamento, modalità e costi e sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al 5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse per l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore. Per quanto riguarda l'ANAS la suddetta quota è determinata nella misura del 1,5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione. Le modalità di accantonamento delle predette somme, della loro comunicazione, nonché del loro utilizzo finale, sono definite secondo le citate direttive del Ministro dell'ambiente. Al fine di garantire maggiore trasparenza in merito ai fondi accantonati, devono essere indicate le voci di bilancio relative alle attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse, sulle quali è calcolata la percentuale di

accantonamento. Nel caso dei servizi pubblici essenziali, i suddetti piani coincidono con quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i) della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i.; il controllo del rispetto della loro attuazione è demandato al Ministero dell'Ambiente.

- i) L'obbligo di accantonamento di cui al comma precedente non sussiste qualora si dimostra che non ricorre la necessità di realizzare interventi di contenimento e di abbattimento del rumore, ai fini del rispetto dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i. Di tale circostanza deve essere data dimostrazione mediante una relazione motivata da presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per le infrastrutture di interesse nazionale o di interesse di più regioni, ovvero alle regioni e ai Comuni territorialmente competenti per le restanti infrastrutture. Per il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, il suddetto obbligo di accantonamento non sussiste a condizione che il finanziamento degli interventi del piano di contenimento e abbattimento del rumore trovi integrale copertura a carico dei fondi disciplinati da contratti di programma ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112.
- j) In caso di inottemperanza da parte delle società e degli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture a quanto stabilito alla lettera h) del presente comma, relativamente alla predisposizione e presentazione del piano o all'attuazione del medesimo nei tempi prefissati, si applicano le disposizioni di cui alle lettere a), b) e d) del presente comma.

**2.** Le sanzioni amministrative verranno applicate dagli ufficiali e dagli agenti di Polizia Locale, ovvero dal dirigente del settore competente, ai sensi della Legge 689 del 24.11.81 e della L.R. 90/1983.

**3.** Ai sensi della legge 689/81 è ammessa l'oblazione con il pagamento in misura ridotta, corrispondente al terzo del massimo o al doppio del minimo, se più favorevole, delle sanzioni previste (entro sessanta giorni dalla notifica della contestazione).

**4.** Le somme derivanti dalle sanzioni vengono introitate dal Comune, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 4 della Legge 447/95: i proventi sono destinati ad opere di ripristino e risanamento ambientale.

## **Art. 18 - GESTIONE DEGLI ESPOSTI DA RUMORE**

Il procedimento amministrativo da seguire per la verifica dell'inquinamento acustico prodotto da una o più sorgenti di rumore, e lamentato da uno o più soggetti privati, può essere schematizzato come segue:

- 1.** Il cittadino o la collettività di persone che lamentano un problema di inquinamento acustico rivolgono le loro rimostranze tramite un esposto indirizzato al proprio comune di residenza oppure, nel caso in cui il problema interessi più circoscrizioni comunali, all'Amministrazione Provinciale;
- 2.** Il Comune (o la Provincia) inoltra una richiesta di intervento all'ARPA territorialmente competente, allegando la seguente documentazione:
  - Copia dell'esposto presentato alla Pubblica Amministrazione;
  - Nominativi e indirizzi dei cittadini che presentano l'esposto;
  - Copia delle comunicazioni inoltrate ai sensi della normativa vigente ai soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo;
  - Nominativo del responsabile del procedimento amministrativo;
  - Nominativo del personale di vigilanza che coadiuverà i tecnici dell'ARPA tramite l'espletamento delle funzioni inerenti la verbalizzazione, la comminazione delle sanzioni amministrative, l'emissione delle ordinanze nei confronti dei trasgressori, l'eventuale comunicazione alla magistratura e tutto ciò che concerne l'attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza;
  - Planimetria della zona interessata dal fenomeno di inquinamento acustico, con l'indicazione delle sorgenti di rumore e dei recettori;
  - Estratto della classificazione acustica del territorio comunale (se adottata), in riferimento ai luoghi interessati;
  - Estratto del PGT comunale, indicante la destinazione urbanistica delle aree in cui sono localizzati i recettori e le sorgenti di rumore;
  - Informazioni tecniche inerenti le sorgenti di rumore e le loro modalità di funzionamento;
  - Informazioni riguardanti il regime autorizzatorio o concessorio delle attività titolari delle sorgenti di rumore;
  - Nominativi e indirizzi dei legali rappresentanti, nonché ragioni sociali, delle attività titolari delle sorgenti di rumore.
- 3.** Se l'intervento in oggetto rientra nelle prestazioni che non vengono rese a titolo gratuito, in ottemperanza da quanto previsto dal proprio tariffario, ARPA inoltra ai latori dell'esposto il

preventivo di spesa. L'effettuazione delle prestazioni è subordinata all'accettazione di tale preventivo;

4. Il personale tecnico dell'ARPA, ed eventualmente quello di vigilanza del Comune, effettua i sopralluoghi e le verifiche atte a rilevare l'eventuale presenza di inquinamento acustico superiore ai limiti prescritti dalla vigente normativa;
5. Il personale tecnico dell'ARPA provvede alla stesura di una relazione tecnica inerente la sessione di misura approntata, mentre il personale del Comune ottempera agli adempimenti di sua competenza;
6. Nel caso in cui le sorgenti di rumore producano un livello di inquinamento acustico superiore ai limiti consentiti, il Comune emette un'ordinanza nei confronti dei titolari delle attività interessate, affinché tali soggetti siano chiamati a sanare la situazione esistente entro i tempi previsti mediante la redazione e l'approntamento di un piano di bonifica acustica indicandone i tempi massimi di realizzazione e di collaudo;
7. Al termine del periodo concesso ai titolari delle attività interessate, il Comune si incarica di attivare nuovamente l'ARPA, allo scopo di effettuare una nuova serie di fonometrie volte a stabilire l'efficacia del piano di bonifica intrapreso nei confronti delle sorgenti sonore inquinanti.
8. In questo caso, l'onere della prestazione è completamente a carico del titolare dell'attività oggetto del provvedimento.

#### **Art. 19 - PROCEDURE DI APPROVAZIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA**

1. Le procedure di approvazione della classificazione acustica sono le seguenti (art. 3 Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13 e s.m.i.):

- a) Il Comune adotta con deliberazione la classificazione acustica del territorio e ne dà notizia con annuncio sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il Comune dispone la pubblicazione della zonizzazione acustica adottata all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi a partire dalla data dell'annuncio;
- b) Contestualmente al deposito all'albo pretorio la deliberazione è trasmessa all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente e ai comuni confinanti per l'espressione dei rispettivi pareri, che sono resi entro sessanta giorni dalla relativa richiesta; nel caso di infruttuosa scadenza di tale termine i pareri si intendono resi in senso favorevole. In caso di conflitto tra comuni derivante dal contatto diretto di aree i cui valori limite si discostino in misura superiore ai 5 dB(A) si procede ai sensi dell'art. 15 comma 4 della Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13 e s.m.i..

- c) Entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della pubblicazione all'albo pretorio chiunque può presentare osservazioni;
- d) Il Comune approva la classificazione acustica; la deliberazione di approvazione richiama, se pervenuti, il parere dell'ARPA e quello dei comuni confinanti e motiva le determinazioni assunte anche in relazione alle osservazioni presentate;
- e) Qualora, prima dell'approvazione di cui alla lettera d), vengano effettuate modifiche alla classificazione acustica adottata, si applica di nuovo quanto esposto alle lettere a), b) e c).
- f) Entro trenta giorni dall'approvazione della zonizzazione acustica, il Comune provvede a darne avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
- g) Nel caso in cui la classificazione acustica del territorio venga eseguita contestualmente ad una variante generale del PGT o al suo adeguamento a quanto prescritto dalla L.R. 1/2000, le procedure di approvazione sono le medesime previste per la variante urbanistica e sono alla stessa contestuali.

**2.** Per quanto riguarda i rapporti fra classificazione acustica e pianificazione urbanistica (art. 4 della Legge Regionale 13 del 10.08.2001 e s.m.i.):

- a) Il Comune assicura il coordinamento tra la classificazione acustica e gli strumenti urbanistici già adottati entro diciotto mesi dalla pubblicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all'art.2 comma 3 della Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13 e s.m.i., anche con l'eventuale adozione, ove necessario, di piani di risanamento acustico idonei a realizzare le condizioni previste per le destinazioni di zona vigenti.
- b) Nel caso in cui il Comune provveda all'adozione del PGT, di sue varianti o di piani attuativi dello stesso, ne assicura, entro dodici mesi dall'adozione, la coerenza con la classificazione acustica in vigore. Pertanto l'amministrazione comunale predispone la classificazione acustica del territorio adottando, qualora necessario ai fini della coerenza tra detta classificazione e la disciplina urbanistica comunale vigente o in itinere, apposita variante al PGT.

## **Art. 20 - ABROGAZIONE NORME**

Si intendono abrogate tutte le disposizioni precedentemente adottate dal Comune di Sergnano in materia di inquinamento acustico, a partire dalla data di approvazione definitiva delle presenti norme.

**Art. 21 - ENTRATA IN VIGORE**

Le presenti norme sono approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_.



# COMUNE DI SERGNANO

*Provincia di Cremona*

## PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

*Legge 26 ottobre 1995 n. 447*

*L.R. 10 agosto 2001 n. 13*

### - **VARIANTE 2018** -

*Adottato con delibera del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_*

*Publicato all'Albo Pretorio dal \_\_/\_\_/\_\_ al \_\_/\_\_/\_\_*

*Controdedotto ed Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_*

*Publicato su BURL n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_*

*Oggetto*

## NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

*- INDIVIDUAZIONE VARIANTI -*

*Data*

**Giugno 2018**

*Revisione*

**-**

*Arch. MATTEO TESTA*

*Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano n. 15362*

*Tecnico competente in acustica ambientale - Decreto n. 5874 del 10/06/2010 Regione Lombardia*

**Varianti evidenziate:** Frasi e termini aggiunti ; ~~Frasi e termini annullati~~ ; Frasi e termini confermati

## SOMMARIO

<b>Art. 1</b>	<del>1- Norme tecniche di attuazione</del> Premessa	2
<b>Art. 2</b>	Definizioni	3
<b>Art. 3</b>	Zonizzazione acustica del territorio comunale	5
<b>Art. 4</b>	<del>1-1</del> Valori limite	5
<b>Art. 5</b>	<del>1-1-1</del> Valori limite di immissione nelle fasce di pertinenza stradale	9
	<del>1-1-2</del> Valori limite di immissione nelle fasce di pertinenza ferroviarie	
	<del>1-2</del> Risanamento dell'inquinamento acustico	
<b>Art. 6</b>	<del>1-2-1</del> Piani di risanamento delle <del>attività</del> produttive imprese	11
<b>Art. 7</b>	<del>1-2-2</del> Piani di risanamento comunali	12
<b>Art. 8</b>	<del>1-2-3</del> Piani di risanamento delle infrastrutture di trasporto	13
<b>Art. 9</b>	<del>1-3</del> Prevenzione dell'inquinamento acustico	14
<b>Art. 10</b>	<del>1-4</del> Previsioni di impatto acustico	16
	<del>1-4-1</del> Previsione di impatto acustico di aeroporti e aviosuperfici	
	<del>1-4-2</del> Previsione di impatto acustico di infrastrutture stradali	
	<del>1-4-3</del> Previsione di impatto acustico di infrastrutture ferroviarie	
	<del>1-4-4</del> Previsione di impatto acustico di nuovi impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive	
	<del>1-4-5</del> Previsione di impatto acustico di centri commerciali polifunzionali, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi, impianti sportivi	
<b>Art. 11</b>	<del>1-5</del> Valutazione previsionale di clima acustico	17
<b>Art. 12</b>	<del>1-6</del> Requisiti acustici passivi degli edifici	18
<b>Art. 13</b>	<del>1-7</del> Attività rumorose temporanee	19
<b>Art. 14</b>	<del>1-8</del> Manifestazioni religiose e tradizionali	23
<b>Art. 15</b>	<del>1-9</del> Controlli <del>e sanzioni</del>	23
	<del>1-9-1</del> Controlli	
<b>Art. 16</b>	<del>1-9-2</del> Ordinanze contingibili e urgenti	24
<b>Art. 17</b>	<del>1-9-3</del> Sanzioni	24
<b>Art. 18</b>	<del>1-10</del> Gestione degli esposti da rumore	27
<b>Art. 19</b>	<del>1-11</del> <del>Iter</del> Procedure di approvazione della zonizzazione acustica	28
<b>Art. 20</b>	Abrogazione di norme	29
<b>Art. 21</b>	Entrata in vigore	30

## **Art. 1 - ~~NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE~~ ~~PREMESSA~~**

~~Il Piano di zonizzazione acustica comunale è realizzato in attuazione della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i., della Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico" e s.m.i., ai sensi della DGR n.VII/9776 del 12 luglio 2002 "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale" e s.m.i..~~

~~È stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (1° supplemento ordinario al n. 33) del 13 agosto 2001, la legge regionale 10 agosto 2001 n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico"~~

~~Il provvedimento, emanato in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", stabilisce criteri e termini per:~~

- ~~— le azioni di prevenzione dell'inquinamento acustico, come la classificazione acustica del territorio comunale, la previsione d'impatto acustico da produrre per l'avvio di nuove attività o per l'inserimento nel territorio di infrastrutture di trasporto;~~
- ~~— le azioni di risanamento dell'inquinamento acustico attraverso la predisposizione di piani da parte di soggetti pubblici e privati (piani di risanamento delle imprese, piani di risanamento delle infrastrutture di trasporto, piani di risanamento comunali, piano regionale triennale d'intervento per la bonifica dell'inquinamento acustico).~~

~~In attuazione della Legge n. 447/1995, articoli 4 e 8 e della legge regionale n.13/2001, la Giunta Regionale ha emanato, nella seduta del 12 luglio 2002 con la deliberazione n.VII/9776, il documento "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale".~~

~~La zonizzazione acustica~~ Esso fornisce il quadro di riferimento per valutare i livelli di rumore presenti o previsti nel territorio comunale, ~~e, quindi, la base per programmare interventi e misure di controllo o riduzione dell'inquinamento acustico. Obiettivi fondamentali sono quelli con l'obiettivo di prevenire e contenere il deterioramento di aree non inquinate l'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo e di risanare quelle le situazioni dove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale superiori ai valori limite stabiliti dalla vigente normativa.~~

La classificazione acustica consiste nella suddivisione del territorio comunale in zone acustiche omogenee, con l'assegnazione a ciascuna di esse di una delle sei classi indicate nella Tabella A del D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore". La definizione delle zone permette di determinare su tutto il territorio i valori limite di rumorosità

indicati dalla vigente normativa: *i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione, i valori di qualità.*

La zonizzazione acustica rappresenta pertanto un utile strumento di controllo dei livelli di rumorosità ambientale presenti nel territorio comunale; è inoltre un indispensabile strumento di prevenzione per una corretta pianificazione, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico, delle nuove aree di sviluppo urbanistico o per la verifica di compatibilità dei nuovi insediamenti o infrastrutture in aree già urbanizzate.

Il presente Piano di zonizzazione acustica si compone dei seguenti elaborati:

- Tav. 1N - Azzonamento acustico del territorio comunale e individuazione delle postazioni di misura - Settore Nord
- Tav. 1S - Azzonamento acustico del territorio comunale e individuazione delle postazioni di misura - Settore Sud
- Tav. 2 - Azzonamento acustico del territorio comunale e individuazione delle postazioni di misura - Centro abitato
- Tav. 3 - Azzonamento acustico dei comuni limitrofi
- Tav. 4 - Individuazione degli ambiti oggetto di variante
- Norme tecniche di attuazione
- Relazione tecnica

## **Art. 2 - DEFINIZIONI**

Ai fini del presente Piano di zonizzazione acustica, si assumono le definizioni di cui all'art. 3 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i. e del DPCM 16 marzo 1998 e s.m.i., di seguito esposte:

- a) **INQUINAMENTO ACUSTICO** - L'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
- b) **AMBIENTE ABITATIVO** - Ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs, 15 agosto 1991 n. 277 e s.m.i., salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.
- c) **SORGENTI SONORE FISSE** - Gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; gli

impianti eolici, i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

- d) **SORGENTI SONORE MOBILI** - Tutte le sorgenti sonore non comprese nella precedente definizione di “sorgenti sonore fisse”.
- e) **SORGENTE SONORA SPECIFICA** - sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico e che concorre al livello di rumore ambientale.
- f) **VALORI LIMITE DI EMISSIONE** - Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.
- g) **VALORI LIMITE DI IMMISSIONE** - Il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. I valori limite di immissione sono distinti in:
  - a) *valori limite assoluti*, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
  - b) *valori limite differenziali*, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.
- c) **VALORE LIMITE DI IMMISSIONE SPECIFICO** - valore massimo del contributo della sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricettore.
- h) **VALORI DI ATTENZIONE** - Il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i presupposti, le azioni di cui all'art. 9 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i.
- i) **VALORI DI QUALITA’** - I valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i.
- j) **LIVELLO DI RUMORE AMBIENTALE ( $L_A$ )** - Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A, prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall’insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l’esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona.
- k) **LIVELLO DI RUMORE RESIDUO ( $L_R$ )** - Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere

misurato con le medesime modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici.

- 1) LIVELLO DI RUMORE DIFFERENZIALE ( $L_D$ ) - Differenza tra il livello di rumore ambientale ( $L_A$ ) e quello di rumore residuo ( $L_R$ ):

$$L_D = L_A - L_R$$

### Art. 3 - ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Il territorio comunale di Sergnano è suddiviso nelle zone acustiche omogenee di cui alla Tabella A del D.P.C.M. 14 novembre 1997 “*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*”, di seguito riproposta integralmente:

#### Tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997 - Classi di destinazione d’uso del territorio

**CLASSE I - aree particolarmente protette:** rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

**CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale:** rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

**CLASSE III - aree di tipo misto:** rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

**CLASSE IV - aree di intensa attività umana:** rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

**CLASSE V - aree prevalentemente industriali:** rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

**CLASSE VI - aree esclusivamente industriali:** rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

#### Art. 4 - ~~1.1~~ VALORI LIMITE

Il D.P.C.M. 14 Novembre 1997 ~~fissa determina~~ in maniera univoca i valori limite di emissione, e i valori limite di immissione ~~delle sorgenti sonore~~, i valori di attenzione ed i valori di qualità, ~~espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata 'A' ( $L_{Aeq}$ )~~ riferiti alle classi di destinazione d'uso del territorio riportate nella Tabella A del medesimo decreto, ~~al~~ nel tempo di riferimento (TR) diurno (dalle ore 06.00 alle ore 22.00) ~~e~~ e notturno (dalle ore 22.00 alle ore 06.00).

**1. Valori limite di emissione** - I valori limite di emissione, ~~definiti dalla Legge 26 ottobre 1995 n. 447 art. 2 comma 1 lettera e)~~, come ~~"il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa"~~, espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A, sono riferiti ~~dal D.P.C.M. 14 novembre 1997~~ alle sorgenti fisse ed alle sorgenti mobili ~~il quale fissa i seguenti valori limite di emissione~~: per le sorgenti sonore fisse i valori limite sono indicati nella Tabella B del D.P.C.M. 14 novembre 1997, di seguito riproposta integralmente:

**Tabella B del D.P.C.M. 14/11/1997 - Valori limite di emissione -  $L_{Aeq}$  [dB(A)]**

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00 - 22:00)	Notturmo (22:00 - 06:00)
I - Aree particolarmente protette	45	35
II - Aree prevalentemente residenziali	50	40
III - Aree di tipo misto	55	45
IV - Aree di intensa attività umana	60	50
V - Aree prevalentemente industriali	65	55
VI - Aree esclusivamente industriali	65	65

I valori limite di emissione delle sorgenti sonore mobili e dei singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse, laddove previsto, sono altresì regolamentati dalle norme di omologazione e certificazione delle stesse.

**2. Valori limite assoluti di immissione** - I valori limite assoluti di immissione, ~~definiti dalla Legge 26 ottobre 1995 n. 447 art. 2 comma 1 3 lettera f)~~, come ~~"il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori"~~, espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A, sono riferiti ~~dal D.P.C.M. 14 novembre 1997~~ al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti sonore. ~~il quale fissa i seguenti limiti~~: Sono indicati nella Tabella C

del D.P.C.M. 14 novembre 1997 “*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*”, di seguito riproposta integralmente:

**Tabella C del D.P.C.M. 14/11/1997 - Valori limite assoluti di immissione -  $L_{Aeq}$  [dB(A)]**

Classi di destinazione del territorio	d'uso	Tempi di riferimento	
		Diurno (06:00 - 22:00)	Notturmo (22:00 - 06:00)
I - Aree particolarmente protette		50	40
II - Aree prevalentemente residenziali		55	45
III - Aree di tipo misto		60	50
IV - Aree di intensa attività umana		65	55
V - Aree prevalentemente industriali		70	60
VI - Aree esclusivamente industriali		70	70

~~Una qualsiasi sorgente sonora dovrà quindi assicurare il non superamento dei limiti imposti alla classe in cui la sorgente stessa sarà attiva. Per la verifica del rispetto di tali limiti i rilevamenti e le verifiche andranno effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità.~~

Per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e per le sorgenti sonore di cui all'art. 11 comma 1 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i., i limiti di cui alla tabella C non si applicano all'interno delle relative fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei valori limite assoluti di immissione.

**3. Valori limite differenziali di immissione** - ~~Il D.P.C.M. 14 Novembre 1997 indica, nell'articolo 4,~~ I valori limite differenziali di immissione, ~~già definiti dall'art. 2, comma 3, lettera b) della Legge 26 ottobre 1995 n. 447,~~ riferiti al rumore immesso nell'ambiente abitativo da una o più sorgenti sonore, ~~e~~ sono espressi in termini di differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (costituito dall'insieme di tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo) e il rumore residuo (rilevato ~~con in corrispondenza dell'~~esclusione delle specifiche sorgenti sonore disturbanti).

~~Tali~~ I valori limite differenziali di immissione si applicano ~~solo~~ all'interno degli ambienti abitativi e sono pari a **5 dB** per il periodo diurno e **3 dB** per il periodo notturno. Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI (zone esclusivamente industriali).

~~Ai sensi dell'articolo 4, comma 2~~ I valori limite differenziali di immissione non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

~~a. nelle aree classificate nella classe acustica VI (zone esclusivamente industriali);~~

~~b. se valgono le seguenti condizioni:~~

- se il livello di rumore ambientale misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) nel periodo diurno e a 40 dB(A) nel periodo notturno;
- se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) nel periodo diurno e a 25 dB(A) nel periodo notturno.

I valori limite differenziali di immissione non si applicano:

- alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- alla rumorosità prodotta da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- alla rumorosità prodotta da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

**4. Valori di attenzione** - ~~Il D.P.C.M. stabilisce inoltre dei valori di attenzione definiti come "i valori di rumore che segnalano la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente" e che corrispondono ai valori limite assoluti di immissione (tab. 2) ed I valori di attenzione, espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A e riferiti al tempo a lungo termine (T<sub>L</sub>), sono definiti all'art. 6 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore". Per l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i., è sufficiente il superamento di uno dei valori di attenzione all'interno delle zone acustiche omogenee individuate con il presente Piano di zonizzazione acustica, ad eccezione delle aree esclusivamente industriali, per le quali i piani di risanamento devono essere adottati in caso di superamento dei valori di cui alla tabella C del D.P.C.M. 14 novembre 1997, con riferimento al tempo a lungo termine (T<sub>L</sub>). Il superamento dei valori di attenzione, indipendentemente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i presupposti, le azioni di cui all'art. 9 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i. I valori di attenzione riepilogati nella seguente tabella:~~

**D.P.C.M. 14/11/1997 - Valori di attenzione - L<sub>Aeq</sub> [dB(A)]**

Classi di destinazione d'uso del territorio	Riferiti a un'ora		Relativi ai tempi di riferimento	
	Diurno (06:00 - 22:00)	Notturmo (22:00 - 06:00)	Diurno (06:00 - 22:00)	Notturmo (22:00 - 06:00)
I - Aree particolarmente protette	60	45	50	40
II - Aree prevalentemente residenziali	65	50	55	45
III - Aree di tipo misto	70	55	60	50
IV - Aree di intensa attività umana	75	60	65	55
V - Aree prevalentemente industriali	80	65	70	60
VI - Aree esclusivamente industriali	80	75	70	70

I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.

**5. Valori di qualità** - I valori di qualità rappresentano ~~definiti come~~ i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie o le metodiche di risanamento disponibili.

I valori di qualità, espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A, sono indicati nella Tabella D del D.P.C.M. 14 novembre 1997, di seguito riproposta integralmente:

**Tabella D del D.P.C.M. 14/11/1997 - Valori di qualità -  $L_{Aeq}$  [dB(A)]**

Classi di destinazione del territorio	d'uso	Tempi di riferimento	
		Diurno (06:00 - 22:00)	Notturmo (22:00 - 06:00)
I - Aree particolarmente protette		47	37
II - Aree prevalentemente residenziali		52	42
III - Aree di tipo misto		57	47
IV - Aree di intensa attività umana		62	52
V - Aree prevalentemente industriali		67	57
VI - Aree esclusivamente industriali		70	70

#### **Art. 5 - 1.1.1 VALORI LIMITE DI IMMISSIONE NELLE FASCE DI PERTINENZA STRADALE**

Il D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004 “*Disposizione per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal Traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447*”, stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali, con riferimento alle infrastrutture esistenti, al loro ampliamento in sede, alle nuove infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti, alle loro varianti, alle infrastrutture di nuova realizzazione, come definite dall'articolo 2 del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.:

- A. autostrade
- B. strade extraurbane principali
- C. strade extraurbane secondarie
- D. strade urbane di scorrimento
- E. strade urbane di quartiere
- F. strade locali

Il D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142 ~~attribuisce i nuovi limiti all'inquinamento acustico prodotto esclusivamente dalle infrastrutture viarie~~, stabilisce le fasce territoriali di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali nonché i valori limite di immissione, suddivisi per strade di nuova realizzazione e strade esistenti, validi all'interno delle medesime fasce, che devono essere verificati in corrispondenza dei punti di maggior esposizione e devono essere riferiti al solo rumore prodotto dalle infrastrutture stradali.

Nel caso di nuove strade si applicano i seguenti limiti:

**Tabella 1 del D.P.R. 30/03/2004 n. 142 - Strade di nuova realizzazione**

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI AI FINI ACUSTICI (secondo D.M. 05.11.01 - Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - Autostrada		250	50	40	65	55
B - Extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - Extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D - Urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - Urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge n. 447 del 1995			
F - Locale		30				

\* Per le scuole vale solo il limite diurno

Per le strade esistenti, per gli affiancamenti a strade esistenti e varianti alle stesse, sono individuate le fasce di rispetto all'interno delle quali valgono i seguenti limiti:

**Tabella 2 del D.P.R. 30/03/2004 n. 142 - Strade esistenti e assimilabili**

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI AI FINI ACUSTICI (secondo Norma CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - Autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - Extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - Extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - Urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E - Urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge n. 447 del 1995			
F - Locale		30				

\* Per le scuole vale solo il limite diurno

Per le infrastrutture stradali non si applicano i valori limite assoluti di immissione di cui all'art. 3 del D.P.C.M 14 novembre 1997, all'interno delle fasce di pertinenza individuate dal D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142. Al di fuori delle medesime fasce di pertinenza individuate sulle tavole valgono i limiti di zona, le infrastrutture stradali concorrono al raggiungimento dei valori limite assoluti di immissione definiti dal D.P.C.M 14 novembre 1997.

Alle infrastrutture stradali non si applica quanto disposto ai sensi degli articoli 2, 6 e 7 del D.P.C.M. 14 novembre 1997.

~~Il PTCP della Provincia di Bergamo, all'articolo 86 delle norme "Contenimento del rumore generato dalle infrastrutture" stabilisce che la realizzazione delle nuove infrastrutture e~~

l'adeguamento delle esistenti, dovrà "assicurare il rispetto della normativa regionale e nazionale vigente in materia di contenimento dell'inquinamento da rumore".

#### 1.1.2 VALORI LIMITE DI IMMISSIONE NELLE FASCE DI PERTINENZA FERROVIARIE

Il D.P.R. n. 459 del 18 novembre 1998 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della Legge 26 ottobre 1995, n.447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario", attribuisce le fasce di pertinenza relative alle infrastrutture ferroviarie, che variano nel caso in cui l'infrastruttura sia nuova o esistente e in funzione della velocità dei treni.

Le fasce di pertinenza ai lati della ferrovia, individuate sulle mappe di zonizzazione, per infrastrutture esistenti, in affiancamento o nuove, con velocità di progetto inferiore a 200 Km/h, sono pari a 250 m e divise in due fasce con i seguenti limiti di immissione:

**TAB 6: Limite di immissione all'interno delle fasce di pertinenza ferroviarie per infrastrutture esistenti, in affiancamento o nuove, con velocità di progetto inferiore a 200 Km/h**

Fasce ferroviarie	In presenza di recettori sensibili (Scuole*, case, case di riposo e di cura, ospedali)		Altri recettori	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
Fascia A (100 m)	50	40	70	60
Fascia B (150 m)			65	55

\* per le scuole vale il solo limite diurno

La fascia di pertinenza ai lati della ferrovia per nuove infrastrutture con velocità di progetto superiore a 200 Km/h è unica e pari a 250 m (estesa a 500 m nel caso di presenza di scuole, ospedali, case di cura e case di riposo). I limiti di rumorosità massimi all'interno di tale fascia sono:

**TAB 7: Limite di immissione all'interno delle fasce di pertinenza ferroviarie per infrastrutture nuove, con velocità di progetto superiore a 200 Km/h**

Fasce ferroviarie	In presenza di recettori sensibili (Scuole*, case, case di riposo e di cura, ospedali)		Altri recettori	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
250 m	50	40	65	55

\* per le scuole vale il solo limite diurno

## ~~1.2 RISANAMENTO DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO~~

~~Tutti gli interventi di risanamento acustico fanno riferimento alla Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13 (Titolo II) e s.m.i. e alla Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i.~~

### ~~Art. 6 - 1.2.1 PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE IMPRESE~~

~~Le imprese e i titolari di sorgenti sonore fisse ubicate sul territorio comunale ~~che hanno superato i limiti imposti per legge (si veda il paragrafo 1.1 valori limite)~~ sono tenuti al rispetto dei limiti stabiliti dal Piano di zonizzazione acustica entro sei mesi dalla data di approvazione definitiva dello stesso.~~

~~I soggetti sopraccitati, nel caso in cui non siano in grado di adeguarsi ai limiti di legge nei sei mesi stabiliti, devono presentare al Comune o ai Comuni interessati dalle emissioni sonore prodotte dagli insediamenti dell'impresa, entro lo stesso termine, un piano di risanamento acustico redatto in conformità a quanto disposto con D.G.R. Lombardia n. VII/6906 del 16 novembre 2001, ~~e come stabilito dalla seduta della Giunta regionale del 16/11/2001 in cui è stata approvata la delibera n. VII/6906:~~ "Criteri di redazione del piano di risanamento acustico delle imprese da presentarsi ai sensi della legge n. 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" articolo 15, comma 2, e della legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico", articolo 10, comma 1 e comma 2" e s.m.i.~~

~~Il piano di risanamento acustico deve essere redatto o controfirmato da un tecnico competente in acustica ambientale, in conformità a quanto previsto dalla Regione Lombardia ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della L.R. 13/2001.~~

~~Il Comune ~~procede~~, entro novanta giorni dalla presentazione del piano di risanamento acustico (~~art. 10, comma 3~~), alla verifica ~~del piano di risanamento~~ che lo stesso sia stato redatto in conformità ai criteri di cui alla vigente normativa di riferimento e provvede a richiedere le eventuali integrazioni necessarie. ~~richiedendo, se necessario, rilievi fonometrici di verifica e formulando prescrizioni relative all'ordine di priorità degli interventi di bonifica previsti e ai tempi di esecuzione degli stessi~~~~

~~Il termine massimo per la realizzazione degli interventi previsti dal piano di risanamento acustico non può comunque essere superiore ad un periodo di trenta mesi dalla presentazione del piano stesso, ventiquattro mesi per gli impianti a ciclo produttivo continuo.~~

~~Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori di bonifica acustica deve esserne data comunicazione dal titolare o legale rappresentante dell'impresa al Comune.~~

~~L'Amministrazione Comunale può concedere eventuali deroghe, non superiori a dodici mesi e solo riferite agli stabilimenti operanti in periodo diurno, in presenza di comprovate difficoltà e~~

complessità tecniche nella realizzazione degli interventi di bonifica, documentate da studi tecnici. Fatte salve le disposizioni delle leggi sanitarie 27/07/1934 n°1265 relativamente alle industrie insalubri, al fine di prevedere episodi di inquinamento acustico, e compatibilmente con la Norme Tecniche di Attuazione del ~~Piano Regolatore Generale~~ PGT vigente, non sono ammessi nuovi insediamenti industriali e artigianali con più di tre addetti nelle aree classificate in classe I e II, qualora questi presentino sorgenti sonore in ambiente esterno (compressori, impianti di aspirazione e di depurazione delle acque mediante turbine, ecc.) oppure un ciclo tecnologico i cui impianti provochino emissioni sonore che possano superare i limiti legislativi.

Per quanto riguarda gli insediamenti industriali e artigianali tuttora esistenti all'interno delle classi I, II e III, essi possono avvalersi in via prioritaria delle norme relative alla delocalizzazione degli impianti industriali verso zone più idonee sia dal punto di vista acustico che urbanistico.

#### **Art. 7 - ~~1.2.2~~ PIANI DI RISANAMENTO COMUNALI**

1. ~~In base all'~~ Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i., i Comuni provvedono all'adozione di un piano di risanamento acustico, coordinandolo con il Piano Urbano del Traffico e con gli altri piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale, in caso di:

- a. superamento dei valori di attenzione di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i.;
- b. impossibilità di rispettare il divieto di contatto tra aree, anche appartenenti a Comuni confinanti, ~~con valori di qualità che si discostano di oltre 5 dB~~ caratterizzate da una differenza dei valori limite di rumorosità superiore a 5 dB(A) nelle zone già urbanizzate, a causa di preesistenti destinazioni d'uso.

Il Piano di risanamento acustico è adottato mediante deliberazione del Consiglio Comunale nei tempi di cui all'art. 11 della Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13 e s.m.i. e trasmesso alla Provincia e alla Regione entro trenta giorni dall'adozione.

Il Piano di risanamento acustico ~~sono~~ può essere adottato dal Consiglio Comunale al fine di raggiungere i valori di qualità ~~descritti nel paragrafo 1.1~~ di cui all'art. 2 comma 1 lettera h) della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i..

Il Comune provvede, sulla base della classificazione acustica, all'adozione del Piano di risanamento acustico, tenendo conto, secondo le disposizioni della normativa vigente:

- del piano urbano del traffico di cui al Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. (Nuovo codice della strada), nonché degli ulteriori piani adottati;
- di programmi di riduzione dell'inquinamento acustico, in particolare nel periodo notturno, prodotti da impianti ed attrezzature utilizzate per i servizi pubblici di trasporto, raccolta rifiuti, pulizia strada.

2. Il Comune predispone il piano di risanamento **acustico** secondo le modalità e i criteri delineati dall'art. 11 della Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13 e s.m.i. e dall'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i., con i seguenti contenuti:

- a. individuazione della tipologia e dell'entità dei rumori presenti, **includere le sorgenti mobili, nelle zone da risanare individuate;**
- b. individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
- c. indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di risanamento;
- d. stima dei mezzi necessari e degli oneri finanziari;
- e. eventuali misure **cautelari a carattere** d'urgenza per la tutela dell'ambiente e **del cittadino della salute pubblica.**

3. I parametri a cui il Comune deve far riferimento nella scelta delle priorità di intervento sono:

- a. entità dei livelli di inquinamento acustico;
- b. quantità di popolazione interessata;
- c. stima dei benefici ottenibili grazie agli interventi di bonifica.

4. I tempi e le modalità di attuazione sono definiti dal Comune in base ai mezzi economici disponibili e ai materiali necessari al completamento degli interventi, con la possibilità di accedere ai contributi regionali erogati ai sensi dell'articolo 13 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i.

## **Art. 8 - ~~1.2.3~~ PIANI DI RISANAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO**

1. ~~In base all'~~ **Ai sensi dell'**articolo 9 della Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13 e s.m.i., le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture devono presentare alla Regione e al Comune i piani di contenimento ed abbattimento del rumore, ~~in caso di superamento dei limiti di emissione o di immissione (paragrafo 1.1), dall'~~ di cui all'art. 10, comma 5, della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i.

I **medesimi** soggetti ~~sopra citati~~ **individuano le aree in cui per effetto delle emissioni delle infrastrutture si abbia superamento dei limiti di immissione previsti**, determinano il contributo specifico delle infrastrutture al superamento dei limiti e trasmettono **questi i relativi** dati alla

Regione e al Comune. Il Comune entro novanta giorni dalla data di trasmissione dei suddetti dati, può notificare alle società e agli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture ed alla Regione l'eventuale superamento dei limiti previsti in aree del proprio territorio. ~~quest'ultimo~~ Il Comune, entro sessanta giorni dalla presentazione del piano, può far pervenire alla regione eventuali osservazioni. La Giunta Regionale può promuovere ~~accordi~~ con le società e gli enti gestori delle infrastrutture ~~relativi ai~~ accordi che abbiano per oggetto i tempi ~~dell'intervento~~ per l'attuazione dei piani di contenimento e abbattimento del rumore, ~~le modalità e le priorità~~ l'ordine di priorità degli interventi previsti nei piani, le percentuali di abbattimento da ascrivere a ciascun gestore e la ripartizione degli oneri dell'attività congiunta di risanamento. Entro sei mesi dalla data di ultimazione degli interventi previsti nel piano di bonifica acustica, le società e gli enti gestori ~~della rete viaria~~ dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture provvedono ~~a far~~ ad eseguire rilevamenti fonometrici per accertare il conseguimento degli obiettivi del piano di risanamento e trasmettono i dati relativi alla Regione e al Comune.

La Regione, per l'attività di controllo sul conseguimento degli obiettivi dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore, si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA).

2. ~~H~~ La documentazione relativa ai piani di contenimento ed abbattimento del rumore delle infrastrutture di trasporto, e deve essere redatta in conformità a quanto disposto con DM 29 novembre 2000 e s.m.i. (~~criteri per la predisposizione dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore~~) il quale indica i criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli Enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore ~~prodotto nell'esercizio delle infrastrutture stesse~~.

Nel decreto si definiscono gli obblighi dei gestori (le società e gli Enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, inclusi i Comuni, le Province e le Regioni) e le modalità e i termini di presentazione dei piani di risanamento (art. 2), i criteri di priorità degli interventi (art. 3) e gli obiettivi dell'attività di risanamento (art. 4), gli oneri e modalità di risanamento (art. 5) e le attività di controllo (art. 6).

## **Art. 9 - ~~13~~ PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO**

Tutte le misure di prevenzione dell'inquinamento acustico fanno riferimento alla Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13 (Titolo I) e s.m.i. e alla Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i. I provvedimenti in questione sono di natura amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale.

1. Obiettivi della prevenzione dell'inquinamento acustico sono: ~~principalmente~~

- a) ~~la salvaguardia del~~ salvaguardare il benessere delle persone ~~e la conservazione delle aree protette.~~ rispetto all'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi;
- b) prescrivere l'adozione di misure di prevenzione nelle aree i cui livelli di rumore sono compatibili rispetto agli usi attuali e previsti del territorio;
- c) perseguire la riduzione della rumorosità ed il risanamento nelle aree acusticamente inquinate;
- d) promuovere iniziative di educazione e informazione finalizzate a prevenire e ridurre l'inquinamento acustico.

**2.** Tra le competenze comunali, ai sensi della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i. e della Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13 e s.m.i., rientrano le seguenti attività:

- ~~a. prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili, stabiliti dalla normativa vigente e dal piano di zonizzazione acustica;~~
- ~~b. provvedimenti relativi all'abbattimento o alla riduzione del rumore;~~
- ~~c. pianificazione urbanistica e interventi di smantellamento di attività rumorose o di recettori sensibili;~~
- ~~d. il Piano Urbano del Traffico, che prevede anche la riduzione dell'inquinamento acustico.~~

- a) la classificazione acustica del territorio comunale, secondo i criteri previsti dalla vigente normativa;
- b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte per la classificazione acustica del territorio comunale;
- c) l'adozioni di piani di risanamento acustico, secondo i criteri previsti dalla vigente normativa;
- d) il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio dei titoli abilitativi relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizio commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
- e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
- f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.;

g) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di immissione stabiliti dalla vigente normativa, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso.

Il Comune è tenuto ad adeguare i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.

Le attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico sono svolte dai Comuni, e dalle Province nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione vigente, avvalendosi del supporto dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA).

#### **Art. 10 - ~~1.4~~ PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO**

~~Le domande di Permesso di Costruire (ovvero DIA), di Agibilità e di Nulla Osta all'esercizio per attività per nuovi impianti produttivi, sportivi, ricreativi, commerciali, devono contenere,~~ Ai sensi dell'articolo 8, ~~commi 2 e 4~~ della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i., i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dell'inquinamento acustico delle popolazioni interessate. Nell'ambito delle suddette procedure, ~~ovvero~~ su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti e delle opere ~~devono produrre~~ predispongono una documentazione di ~~previsione di~~ impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere), F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Ai sensi dell'art. 8, comma 4 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i., le domande per il rilascio di ~~concessioni edilizie (ora permesso a costruire ovvero DIA)~~ titoli abilitativi relativi a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi

commerciali e polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico. Le domande di ~~agibilità licenza~~ o autorizzazione all'esercizio di queste attività, che si preveda possano ~~superare il limite~~ produrre valori di emissione ~~sonora consentito~~ superiori a quanto disposto dalla ~~vigente normativa~~, devono contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti ai fini del rilascio del nulla-osta da parte del Comune. ~~Tale documentazione va inviata all'ufficio competente per l'ambiente del Comune che provvederà a rilasciare nulla osta.~~

~~1. La Giunta Regionale, in data 8 Marzo 2002, in attuazione della Legge 447/1995, articoli 4 e 8, e della Legge Regionale 13/2001, ha emanato, con la deliberazione n.VII/8313, il documento "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico". La documentazione in questione di previsione di impatto acustico deve consentire a:~~

- ~~a. la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività oggetto di verifica. per la previsione di impatto acustico;~~
- ~~b. la valutazione dell'esposizione dei ricettori nelle aree interessate alla realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate dalla L. 447/95, articolo 8, comma 2, per la valutazione previsionale del clima acustico.~~

La documentazione di previsione di impatto acustico deve essere redatta da un tecnico competente in acustica (~~Titolo I, art. 5, comma 4 L.R. 13/2001~~). secondo i metodi ed i criteri tecnici definiti con D.G.R. 8 marzo 2002 n. VII/8313 e s.m.i., o proposta nelle forme di autocertificazione previste dalla legislazione vigente.

~~Presentata la documentazione di previsione alla Regione,~~ Il Comune acquisisce il parere dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) in merito alla documentazione di previsione di impatto acustico, ai fini del controllo del rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico e può prescrivere, in fase di rilascio del ~~Permesso di Costruire (ovvero DIA)~~ titolo abilitativo, della Agibilità o del Nulla Osta all'esercizio per l'attività, l'adozione di misure utili a contenere i livelli di emissione o immissione sonora entro i limiti stabiliti.

#### ~~1.4.1 PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO DI AEROPORTI E AVIOSUPERFICI~~

~~Ai sensi della deliberazione 8 marzo 2002, n. VII/8313, della legge quadro 447/95, della legge regionale 13/2001 e del DM 31/10/97, si richiede una documentazione di previsione di impatto~~

acustico per le aree destinate agli atterraggi e ai decolli di apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo e per le nuove aviosuperfici.

1. La documentazione deve contenere:

a. L'indicazione della circoscrizione e della direzione aeroportuale, della classificazione ICAO dell'infrastruttura, dei dati identificativi della proprietà dei suoli e del gestore.

b. La descrizione particolareggiata del progetto, con riferimento alle caratteristiche della pista o elisuperficie, alle mappe territoriali, agli ausili per la navigazione, alle modalità di controllo traffico aereo (ATC), agli strumenti di assistenza e indirizzamento del volo previsti per l'infrastruttura. Le cartografie devono riportare gli usi del suolo delle aree comunali che potrebbero essere interessate dall'impatto acustico.

c. Le diverse alternative nelle procedure di salita iniziale (initial climb procedures) prese in considerazione e quelle proposte al fine di minimizzare l'impatto acustico. d. L'indicazione delle infrastrutture stradali o ferroviarie che, in seguito alla costruzione della nuova opera, avranno significative variazioni nei flussi di traffico e conseguentemente nei livelli equivalenti di pressione sonora di lungo termine nel periodo diurno e/o notturno, con la descrizione di tali variazioni.

2. Per la redazione di tale documentazione bisogna descrivere in dettaglio per l'aeroporto o aviosuperficie in progetto:

a. Almeno due scenari di previsione di traffico aereo relativi a 1 e 5 anni dall'entrata in esercizio

b. I dati di traffico usati per le stime previsionali: nelle simulazioni occorre considerare anche il giorno più trafficato e le condizioni di peggiore traffico. Dev'essere riportata la distribuzione dei voli e del mix di aeromobili e di traffico (tipologia, stage, carico al decollo, destinazione) nei due periodi della giornata e durante la settimana

c. La descrizione del modello di calcolo utilizzato per le stime di rumore aeroportuale e i relativi dati di input: la descrizione deve riportare il dettaglio dei dati di input, le procedure di decollo e atterraggio, le rotte usate nel modello previsionale di calcolo per la stima del rumore misurabile al suolo

d. Ove possibile, vanno calcolate le curve di isolivello 60, 65, 75 LVA sulla base dello scenario a maggior impatto scelto per la previsione, oppure, in alternativa, ove vi fossero pochi movimenti nel giorno più trafficato, l'indicazione dei livelli di rumore previsti in un numero significativo di punti (almeno uno per ogni centro abitato o frazione) interessati dai sorvoli

e. Le stime della popolazione esposta e dei livelli di rumore durante singoli sorvoli e per gli intervalli di tempo individuati dalla normativa, utilizzando i descrittori acustici in essa previsti e in particolare quelli in grado di descrivere il rumore derivante dalle attività aeroportuali, il rumore residuo, il rumore ambientale

~~f. Le eventuali ipotesi valutate dal Comune/Comuni interessato/i relativamente alle modifiche nelle regolamentazioni urbanistiche ed edilizie e le eventuali misure di mitigazione dell'impatto acustico previste e i tempi della loro realizzazione g. L'elenco delle norme legislative, regolamentari, tecniche utilizzate o assunte come riferimento per la redazione della documentazione~~

#### ~~1.4.2 PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO DI INFRASTRUTTURE STRADALI~~

~~Ai sensi della legge quadro 447/95, articolo 8, comma 2, dell'articolo 5 della legge regionale 13/2001 e della deliberazione 8 marzo 2002, la documentazione di previsione di impatto acustico per nuove infrastrutture stradali deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate.~~

~~Per strade di tipo E (strade urbane di quartiere) ed F (strade locali) non sono richiesti i dati e f g i.~~

~~a. Indicazione della tipologia di strada secondo le categorie individuate dal D.lgs. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni e dei dati identificativi del soggetto proponente, del soggetto gestore, dei territori comunali che saranno attraversati o interessati dal rumore causato dall'infrastruttura~~

~~b. Indicazione, per le aree del territorio attraversate e adiacenti all'infrastruttura, delle zone urbanistiche e delle zone acustiche di appartenenza (ai sensi della tabella A del D.P.C.M. 14/11/97 - classificazione del territorio comunale in sei diverse classi acustiche o dedotti dal piano regolatore generale ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.P.C.M. 1/3/91). Devono essere fornite una o più planimetrie orientate e in scala opportuna a caratterizzare le zone interessate, a partire dal confine di proprietà dell'arteria stradale, con indicazione della destinazione urbanistica e d'uso dei luoghi e degli edifici (abitazione, ospedale, industria, ferrovia ecc.)~~

~~c. Indicazione dei valori limite relativi al rumore dovuto all'infrastruttura e dei valori limite di immissione stabiliti dalla normativa vigente per le aree interessate dal rumore derivante dall'infrastruttura (desumibili da classificazione acustica o da PRG). Occorre evidenziare su apposite mappe in scala la collocazione degli ambienti abitativi più vicini al tracciato stradale e quelli posti all'interno di eventuali fasce di pertinenza~~

~~d. Descrizione del tracciato stradale in pianta, delle quote della sede stradale, delle caratteristiche dei flussi di traffico previsti. Occorrono dati relativi all'ora di punta, al traffico medio giornaliero previsto per il periodo diurno e notturno, alla composizione percentuale per le diverse categorie di mezzi pesanti, autocarri, autoveicoli, motocicli ecc.~~

~~e. Indicazione di eventuali modifiche sui flussi di traffico e indicazione, tramite stime, di eventuali variazioni nei valori dei livelli equivalenti di lungo termine causati dalla nuova infrastruttura in corrispondenza di arterie stradali già in esercizio~~

f. Indicazione su apposite mappe e mediante coordinate georeferenziate, fotografie o altro materiale ritenuto idoneo, di un numero di punti, adeguati per descrivere l'impatto acustico dell'opera, posti nell'ambiente esterno e da individuarsi prima dell'approvazione definitiva del progetto. Tali punti sono individuati in accordo con il/i Comuni e l'ARPA territorialmente competenti. Per questi punti devono essere forniti i dati previsionali dei livelli di pressione sonora derivanti da calcoli. Successivamente all'entrata in esercizio della nuova strada verranno valutati, negli stessi punti, i dati ottenuti da misurazioni sul campo dei livelli sonori.

g. Dati fonometrici derivanti da misurazioni effettuate prima della costruzione per le postazioni significative individuate alla lettera f. Le fonometrie riguarderanno l'area prevedibilmente interessata dal rumore derivante dall'infrastruttura, la caratterizzazione del rumore ambientale e la determinazione, nei punti oggetto di indagine, del contributo delle sorgenti fisse già esistenti. I dati fonometrici stimati per le singole posizioni devono specificare sia i livelli sonori generati dall'infrastruttura in progetto sia quelli dovuti ad altre sorgenti sonore. I rilievi fonometrici effettuati dopo l'entrata in esercizio dell'infrastruttura serviranno a verificare la conformità della rumorosità immessa con i limiti imposti dalla normativa vigente.

h. Descrizione dei sistemi di contenimento del rumore, se previsti, fornendo specifiche sulle caratteristiche degli stessi e sulle proprietà di riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.

i. Per la stima previsionale dell'impatto acustico possono essere utilizzati appositi metodi di calcolo reperibili sul mercato. Nella relazione tecnica deve essere riportata la descrizione del modello di calcolo e dei dati di input, oltre all'analisi dei risultati ottenuti dal calcolo previsionale. Occorre riportare dati relativi a scenari previsionali riferiti ad uno e cinque anni dopo l'entrata in esercizio del tratto di infrastruttura stradale. Bisogna fornire i valori previsti in singoli punti o anche isolinee, relative a valori significativi dei descrittori acustici.

#### 1.4.3 PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO DI INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

Ai sensi della legge quadro 447/95, della legge regionale 13/2001 e della deliberazione 8 marzo 2002, si richiede la seguente documentazione di impatto acustico per nuove infrastrutture ferroviarie:

a. Indicazione della tipologia di linea ferroviaria ai sensi del D.P.R. 18 novembre 1998 n. 459 e dei dati identificativi del soggetto proponente, del soggetto gestore, dei territori comunali attraversati o interessati dalla realizzazione dell'infrastruttura.

b. Lo stesso tipo di dati e notizie, da riferire ad una infrastruttura ferroviaria anziché stradale, specificate nel paragrafo 1.4.2 alle lettere b, c, e, f, g, h, i.

- c. ~~Descrizione dettagliata del tracciato ferroviario, delle quote relative al piano del ferro, delle caratteristiche geometriche dell'infrastruttura, del numero e la tipologia di materiale rotabile previsto (traffico nelle ore di punta diurne e notturne, traffico massimo previsto per il periodo diurno e notturno, composizione per categorie di convogli e tipologie di treni riferita alle fasce orarie più significative). I dati forniti devono riguardare il traffico giornaliero previsto al momento dell'entrata in esercizio del tratto ferroviario interessato e quello stimato dopo 1 e 5 anni.~~
- d. ~~I dati e le informazioni, in particolare per le aree comprese nelle fasce di pertinenza, necessarie all'applicazione del D.P.R. 459/98.~~

#### ~~1.4.4 PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO DI NUOVI IMPIANTI E INFRASTRUTTURE ADIBITE AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE~~

~~1. Ai sensi della legge quadro 447/95, della legge regionale 13/2001 e della deliberazione 8 marzo 2002, la documentazione di previsione di impatto acustico per nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive devono contenere:~~

- a. ~~Indicazione della tipologia di attività (settore chimico, tessile ecc), codice ISTAT, categoria di appartenenza (artigianato, industria, commercio ecc), dei dati identificativi del titolare o legale rappresentante~~
- b. ~~Indicazione, per l'area in cui è previsto il nuovo impianto e le aree ad essa vicine, delle zone di appartenenza del PRG~~
- c. ~~Planimetrie orientate e in scala dei luoghi interessati dal rumore emesso dall'impianto per una fascia di territorio sufficiente a caratterizzare la zona o le zone interessate a partire dal confine di proprietà. Nella cartografia deve essere indicata la classificazione acustica del territorio interessato con i valori limite previsti dalla normativa vigente~~
- d. ~~Nella cartografia e nella relazione si devono specificare i valori limite di emissione per le sorgenti fisse e assoluti di immissione di zona stabiliti dalla normativa vigente. Occorre indicare anche gli ambienti abitativi più vicini al previsto impianto.~~
- e. ~~Descrizione dei cicli tecnologici, degli impianti, delle apparecchiature, con riferimento alle sorgenti di rumore presenti. Per le parti che possono dare origine ad immissioni sonore nell'ambiente esterno o abitativo occorre dare descrizione delle modalità di funzionamento, della loro posizione in pianta e in quota, specificando se tali parti sono poste all'aperto o al chiuso, la parte di perimetro o confine di proprietà che sarà interessata da emissioni sonore, i livelli sonori previsti in punti fuori dal confine di proprietà. La descrizione può essere fornita tramite dati relativi alla potenza sonora e alle caratteristiche emissive delle sorgenti o tramite descrizione dei livelli di pressione sonora stimati o eventualmente rilevati per impianti e apparecchiature dello stesso tipo.~~

~~2. La documentazione di previsione di impatto acustica relativa a nuovi impianti industriali deve inoltre:~~

~~a. Indicare se si tratta di impianti a ciclo produttivo continuo in base al DM 11 dicembre 1996~~

~~b. Descrivere e individuare in disegni in scala la collocazione delle sorgenti~~

~~c. Descrivere le caratteristiche temporali di funzionamento diurno e/o notturno, specificando la durata, se continuo o discontinuo, la frequenza di esercizio, l'eventuale contemporaneità di esercizio delle diverse sorgenti che hanno emissioni nell'ambiente esterno~~

~~d. Specificare, per rumori a tempo parziale durante le ore diurne, la durata totale di attività o funzionamento~~

~~e. Specificare per quale caratteristica di esercizio dell'impianto e per quali sorgenti sonore attive è previsto il massimo livello di emissione sonora (riferito ai 15 minuti)~~

~~f. Riportare i risultati di fonometrie effettuate in postazioni significative, concordate con il/i Comune/i e la struttura ARPA territorialmente competenti. I rilievi precedenti all'entrata in esercizio riguarderanno postazioni prevedibilmente interessate dalle emissioni sonore e dovranno permettere la valutazione del rumore ambientale e del contributo delle sorgenti fisse esistenti, nei punti oggetto di indagine. I rilievi fonometrici successivi all'entrata in esercizio dell'impianto, nelle posizioni precedentemente individuate e in altre ritenute significative, serviranno a verificare la conformità delle nuove immissioni sonore ai limiti imposti dalla normativa vigente.~~

~~g. Descrivere i metodi di calcolo previsionale e i dati di input utilizzati~~

~~3. Per tutte le attività produttive e industriale, ove previsti interventi di mitigazione e riduzione dell'impatto acustico, si richiede descrizione degli stessi, fornendo ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e le proprietà di riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse, con l'indicazione delle posizioni per cui si avranno tali riduzioni.~~

~~4. La documentazione deve inoltre riportare l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti e del termine temporale entro il quale il titolare o legale rappresentante dell'attività si impegna a far rientrare i livelli sonori generati nell'ambiente esterno o abitativo entro i limiti stabiliti dalla normativa qualora essi, al momento dell'avvio dell'impianto, dovessero eccedere i limiti di legge e le stime contenute nella documentazione di impatto acustico.~~

#### ~~1.4.5 PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO DI CENTRI COMMERCIALI POLIFUNZIONALI, DISCOTECHE, CIRCOLI PRIVATI E PUBBLICI ESERCIZI, IMPIANTI SPORTIVI~~

~~1. La documentazione di previsione di impatto acustico relativa a nuovi centri commerciali polifunzionali, di cui alle legge 447/95, art. 8, comma 4, legge regionale 13/2001 art. 5 e deliberazione 8 marzo 2002 deve contenere:~~

~~a. Dati identificativi del soggetto titolare o legale rappresentante, tipologia e caratteristiche dei locali o delle strutture che formeranno il centro commerciale e che possono avere emissioni sonore con effetti nell'ambiente esterno o abitativo.~~

~~b. Lo stesso tipo di informazioni, dati e notizie riportate nel paragrafo 1.4.2 se è prevista la costruzione di nuove infrastrutture stradali; se si tratta di infrastrutture stradali già in esercizio bisogna specificare le modifiche dei volumi di traffico e le stime di variazione nei livelli di immissione sonora per tali infrastrutture.~~

~~c. Lo stesso tipo di informazioni, dati e notizie riportate nel paragrafo~~

~~1.4.4. per quanto riguarda gli impianti e le attrezzature con emissioni di rumore nell'ambiente esterno o abitativo; in particolare, tali dati devono riguardare gli impianti di ventilazione, refrigerazione, condizionamento, diffusione sonora. Inoltre, dati e notizie specifiche sono richiesti per le aree attrezzate per il carico e lo scarico merci e le aree destinate a parcheggio, se vicine ad aree esterne con presenza di residenze.~~

~~2. La documentazione di previsione di impatto acustico relativa a nuove discoteche, di cui alle legge 447/95, art. 8, comma 2, lettera c, legge regionale 13/2001 art. 5 e deliberazione 8 marzo 2002 deve contenere:~~

~~a. Dati identificativi del titolare o legale rappresentante~~

~~b. Lo stesso tipo di informazioni, dati e notizie richieste nel paragrafo 1.4.2. se è prevista la costruzione di nuove strade; se si tratta di infrastrutture stradali già in esercizio devono essere specificate le modifiche dei volumi di traffico e le stime di variazione nei livelli di immissione sonora per tali infrastrutture.~~

~~c. Dati particolareggiati relativi all'impatto acustico dei parcheggi e degli spazi utilizzati per l'accesso e il deflusso dei mezzi di trasporto e delle persone~~

~~d. Per gli impianti di diffusione sonora, in ambienti confinati o all'aperto, e per quelli di condizionamento e ventilazione, devono essere fornite lo stesso tipo di dati e informazioni, con i dettagli tecnici riferibili alle sorgenti della discoteca, indicate al paragrafo 1.4.4, comma 1, lettere b e d e, comma 2 lettera f, comma 3 e 4.~~

~~e. Per le nuove discoteche la cui collocazione è prevista all'interno di edifici o in edifici strutturalmente connessi a locali destinati ad ambiente abitativo occorre fornire inoltre la descrizione delle caratteristiche di fonoisolamento degli elementi strutturali dell'edificio attraverso cui può avvenire la propagazione del suono verso gli ambienti abitativi.~~

~~3. La documentazione di previsione di impatto acustico relativa a nuovi impianti sportivi e ricreativi, di cui alla legge 447/95, art. 8 comma 2 lettera e, legge regionale 13/2001, art. 5 e deliberazione 8 marzo 2002 deve contenere:~~

~~a. I dati identificativi del titolare o legale rappresentante~~

~~b. Lo stesso tipo di informazioni e dati richiesti nel paragrafo 1.4.2 per quanto riguarda le eventuali nuove infrastrutture stradali, se ne è prevista la costruzione; se si tratta di infrastrutture stradali già in esercizio devono essere specificate le modifiche previste nei volumi di traffico e le stime delle variazioni nei livelli di immissione sonora sulle strade in oggetto. Devono essere forniti dati e notizie in merito all'impatto acustico dovuto ai parcheggi e agli spazi utilizzati per l'accesso e il deflusso dei mezzi di trasporto e delle persone~~

~~c. Per quanto riguarda gli impianti di ventilazione, condizionamento, refrigerazione, diffusione sonora, si richiede lo stesso tipo di informazioni (da riferire in particolare alle sorgenti sonore previste per l'impianto sportivo) specificate al paragrafo 1.4.4 commi 1, 3, 4.~~

~~d. Per gli impianti sportivi bisogna specificare la frequenza, la durata, le modalità e il tipo di utilizzo dell'impianto. I dati da fornire dipendono dall'entità, dalla frequenza, dagli orari di afflusso e deflusso degli spettatori. Bisogna descrivere le variazioni che si prevede di causare sui livelli di rumore preesistenti e rilevabili nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi.~~

~~4. Per la realizzazione di nuovi circoli privati e pubblici esercizi in locali che sono inseriti o sono strutturalmente connessi ad edifici in cui vi sono locali destinati ad ambiente abitativo e che durante lo svolgimento della loro attività prevedono almeno una delle seguenti condizioni:~~

~~a. Utilizzo di impianti o apparecchiature per la refrigerazione di alimenti e bevande, l'aspirazione e la ventilazione, il condizionamento e la climatizzazione che siano strutturalmente connessi ad ambienti abitativi e che funzionino anche in periodo notturno~~

~~b. Utilizzo di impianti di diffusione sonora o svolgimento di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali~~

~~I soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono adeguata documentazione di previsione di impatto acustico, come stabilito dalla legge quadro 447/95, articolo 8, comma 2, lettera d e dalla legge regionale 13/2001, articolo 5.~~

~~La documentazione richiesta deve contenere almeno i seguenti dati e informazioni:~~

~~c. Il numero massimo di avventori consentito o previsto e l'eventuale concessione di aree di utilizzo esterne (plateatico o aree in uso all'aperto) e di parcheggi per veicoli~~

~~d. La descrizione delle caratteristiche di fonoisolamento degli elementi strutturali dell'edificio attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono verso gli ambienti abitativi~~

~~e. L'individuazione della collocazione e la descrizione delle caratteristiche di emissione sonora degli impianti e delle apparecchiature rumorose, i tempi di funzionamento delle singole sorgenti e le stime dei livelli di rumore immessi negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno che dimostrino il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente~~

~~f. Gli orari di apertura al pubblico per cui si chiede l'autorizzazione comunale e le misure tecniche ed organizzative previste per contenere l'inquinamento acustico derivante dalle diverse tipologie di sorgenti sonore connesse all'attività, comprese quelle antropiche.~~

#### **Art. 11 - ~~1.5~~ VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO**

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i., ~~obbliga a~~ è fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione ~~di una~~ delle seguenti opere:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani e extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi (~~meno di~~ situati, anche parzialmente, ad una distanza inferiore a 100 metri misurata a raggio) alle opere di cui ~~al paragrafo 1.4 comma 2.~~ all'art. 8 comma 2 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i.

La documentazione per la valutazione previsionale del clima acustico deve consentire la valutazione dell'esposizione dei recettori nelle aree interessate dalla realizzazione delle opere di cui all'articolo 8, comma 3, della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i.

La documentazione di valutazione previsionale di clima acustico deve essere redatta da un tecnico competente in acustica, secondo i metodi ed i criteri tecnici definiti con D.G.R. 8 marzo 2002 n. VII/8313 e s.m.i., o proposta nelle forme di autocertificazione previste dalla legislazione vigente. ~~e deve contenere i risultati di una campagna di rilievi fonometrici volti a stabilire se il clima acustico dell'area in esame sia adatto alla realizzazione di una delle opere elencate.~~

~~Ai sensi della legge quadro 447/95, della legge regionale 13/2001 e della deliberazione 8 marzo 2002;~~ La ~~documentazione~~ di valutazione previsionale di clima acustico è effettuata sulla base della documentazione predisposta a cura del proponente o del titolare/legale rappresentante/costruttore degli edifici o degli insediamenti di cui all'articolo 8, comma 3, della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i. La documentazione deve comprendere apposita relazione tecnica ~~contenere~~ contenente almeno:

a. La descrizione, tramite misure e/o calcoli, dei livelli di rumore ambientale (valori assoluti di immissione) e del loro andamento nel tempo. Tali livelli sonori devono essere valutati in posizioni significative del perimetro esterno che delimita l'edificio o l'area interessata al nuovo insediamento o, preferibilmente, in corrispondenza delle posizioni spaziali dove sono previsti i recettori sensibili (~~scuole ospedali, case di cura ecc.~~) di cui all'articolo 8, comma 3, della Legge 447/95 e s.m.i.

b. Le caratteristiche temporali nella variabilità dei livelli sonori ~~equivalenti~~ rilevabili in punti posti in prossimità del perimetro dell'area interessata dalle diverse sorgenti presenti nelle aree circostanti. Servono dettagli descrittivi delle sorgenti sonore e del loro effetto sui livelli di pressione sonora misurabili in tali punti. Sono necessari dati di carattere quantitativo da riferire a posizioni significative da concordare con il Comune e la struttura ARPA territorialmente competente. Le fonometrie effettuate prima della costruzione dell'insediamento devono permettere la valutazione, nei punti oggetto di indagine, del contributo delle sorgenti sonore già esistenti. I rilievi fonometrici effettuati dopo la realizzazione dell'insediamento, nelle posizioni ~~concordate~~ precedentemente individuate e in altre ritenute significative in accordo con l'ente di controllo, serviranno a verificare la conformità dei livelli di rumore ai limiti ~~di legge dei livelli di rumore presenti~~ stabiliti dalla normativa vigente.

c. Informazioni e dati che descrivano la disposizione spaziale del singolo edificio con le caratteristiche di utilizzo dello stesso edificio e dei suoi locali, il tipo di uso degli eventuali spazi aperti, la collocazione degli impianti tecnologici e dei parcheggi, la descrizione dei requisiti acustici degli edifici e di loro componenti previsti nel progetto.

d. Le valutazioni relative alla compatibilità del nuovo insediamento in progetto con il clima acustico preesistente nell'area; se la compatibilità acustica è ottenuta tramite messa in opera di sistemi di protezione dal rumore occorre fornire i dettagli tecnici descrittivi delle misure adottate nella progettazione e dei sistemi di protezione acustica preventivati.

e. La descrizione di eventuali significative variazioni di carattere acustico indotte dalla presenza del nuovo insediamento in aree residenziali o particolarmente protette già esistenti che sono vicine al nuovo insediamento e che saranno interessate dalle modifiche indotte dallo stesso.

Il Comune acquisisce il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) in merito alla documentazione per la valutazione previsionale del clima acustico, ai fini del controllo del rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico.

## **Art. 12 - ~~1-6~~ REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI**

I progetti relativi a nuove costruzioni o ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le caratteristiche acustiche devono essere corredati ~~di una~~ da idonea documentazione

che attesti il rispetto dei requisiti acustici passivi stabiliti dal D.P.C.M 5 Dicembre 1997 e s.m.i., e dai regolamenti comunali, secondo le modalità definite all'art.7 della Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13 e s.m.i.

~~Il decreto citato determina la classificazione degli ambienti abitativi (art. 2) e i valori limite (art. 3) da soddisfare per proteggere le abitazioni stesse da disturbi esterni (emissioni sonore da traffico e da attività produttive) e interni (rumori generati da abitazioni confinanti).~~

~~Infatti il rilascio del certificato di agibilità degli edifici adibiti a:~~

- ~~Uffici e assimilabili~~
- ~~Alberghi o pensioni o assimilabili~~
- ~~Ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili~~
- ~~Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili~~
- ~~Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili~~
- ~~Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili~~

~~è subordinato al rispetto dei valori limite che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti interne, secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997~~

Le richieste di concessione edilizia per la realizzazione di nuovi edifici produttivi e di nuovi impianti, devono essere accompagnate da una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici o degli impianti, ove siano illustrati i materiali e le tecnologie utilizzate per l'insonorizzazione e per l'isolamento acustico in relazione all'impatto verso l'esterno, redatta da parte di tecnico competente in acustica riconosciuto dalla Regione ai sensi della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i.

Gli uffici comunali competenti, ai fini del rilascio dell'agibilità e/o della licenza d'uso, possono richiedere una ~~valutazione~~ verifica strumentale attestante il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, redatta da un tecnico competente in acustica.

### **Art. 13 - ~~1.7~~ ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE**

~~Le attività rumorose temporanee sono disciplinate dall'articolo 8 della Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13.~~

Si definisce attività temporanea rumorosa qualsiasi attività ~~comprendente lavori, manifestazioni o spettacoli~~, che abbia luogo in aree per loro natura non destinate permanentemente ed esclusivamente a tale attività, ~~che si esaurisca in periodi di tempo limitati~~ e che comporti il superamento dei valori limite ~~definiti nel paragrafo 1.1~~ all'esterno delle aree in cui si svolge l'attività ~~medesima~~. Sono da escludersi le attività a carattere stagionale.

1. Rientrano nella definizione di attività temporanee rumorose:

- a) i cantieri edili e stradali;
- b) i concerti e spettacoli musicali all'aperto o all'interno di locali non adibiti a ~~spettacolo~~ tale scopo;
- c) le fiere e le esposizioni all'aperto o ~~in~~ all'interno di locali non adibiti a tale scopo;
- d) le sagre e le feste popolari, le manifestazioni popolari di piazza, i cortei e le processioni;
- e) la diffusione di pubblicità o altre comunicazioni effettuate all'aperto tramite impianti elettroacustici fissi o installati su ~~altri~~ mezzi mobili;
- f) spettacoli pirotecnici;
- g) i mercati;
- h) i luna park, i circhi e gli spettacoli ambulanti in genere;
- i) le manifestazioni sportive svolte al di fuori di impianti adibiti a tale scopo.

2. Tutte le attività temporanee rumorose ~~devono essere autorizzate~~ sono soggette all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. I soggetti interessati devono presentare al Comune, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività, ~~domanda regolare istanza~~ di autorizzazione ~~con~~ allegando la seguente documentazione ~~allegata~~:

- a. dati identificativi del titolare, ovvero del legale rappresentante, ovvero del responsabile dell'attività, ~~allegando copia del documento di identità~~;
- b. descrizione dell'attività, ~~su~~ indicazione della data di inizio, ~~sua~~ della durata e articolazione temporale prevista;
- c. elenco dettagliato delle apparecchiature, degli strumenti, degli attrezzi degli impianti e dei mezzi di trasporto utilizzati, affiancato da dati riguardanti i livelli sonori prodotti dalle sorgenti sonore;
- d. planimetria con individuazione dell'area interessata, ~~e~~ posizionamento delle principali sorgenti sonore, ~~indicazione della classificazione acustica dell'area interessata e delle aree limitrofe~~;
- e. descrizione degli accorgimenti tecnici ~~e~~ procedurali utilizzati per limitare il disturbo prodotto dalle emissioni sonore connesse ~~dalla~~ all'attività.

Il rilascio dell'autorizzazione in deroga ai valori limite di rumorosità avviene entro 15 giorni dalla data di presentazione della richiesta. L'autorizzazione si intende rilasciata in caso di mancata comunicazione di diniego da parte dell'Amministrazione Comunale entro 15 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Nel rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività temporanee, il Comune deve considerare:

- a) i contenuti e le finalità dell'attività;
- b) la durata dell'attività;
- c) il periodo diurno o notturno in cui si svolge l'attività;
- d) la popolazione che per effetto della deroga è esposta a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;
- e) la frequenza di attività temporanee che espongono la medesima popolazione a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;
- f) la destinazione d'uso delle aree interessate dal superamento dei limiti ai fini della tutela dei ricettori particolarmente sensibili;
- g) nel caso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, il rumore dovuto all'afflusso e al deflusso del pubblico ed alle variazioni indotte nei volumi di traffico veicolare.

~~3. I cantieri edili in cui non sia previsto lo svolgimento delle seguenti attività:~~

~~a. demolizioni;~~

~~b. scavi di sbancamento;~~

~~c. scavi in sezione ristretta;~~

~~d. fresatura in parete;~~

~~e. utilizzo di battipalo, motoseghe o seghe elettriche~~

~~si intendono sempre autorizzati, purché l'attività si svolga nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 19.00.~~

**3.** Le attività dei cantieri edili ed assimilabili e dei cantieri stradali, dovranno svolgersi esclusivamente nei giorni feriali, nella fascia oraria compresa dalle 07.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 19.00.

Il responsabile della ditta per l'attività di cantiere, valutato il tipo e l'entità delle lavorazioni, qualora ritenga di superare i valori limite di zona di cui al presente Piano di zonizzazione acustica, deve inoltrare agli Uffici Comunali preposti apposita richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità, secondo le modalità descritte al comma 2 del presente articolo.

I responsabili dei cantieri sono tenuti ad utilizzare attrezzature e macchinari recanti marcatura CE, conformi alla vigente normativa in materia di emissioni sonore. I responsabili dei cantieri sono tenuti altresì all'adozione di tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili al fine di ridurre le emissioni sonore prodotte dalle attrezzature e dei macchinari impiegati e di ridurre il livello di rumore indotto in corrispondenza delle aree confinanti e dei ricettori sensibili.

L'attività dei cantieri edili o assimilabili e dei cantieri stradali, nei casi di necessità di ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici, ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, si intende sempre autorizzata in deroga ai limiti di rumorosità ed agli orari di svolgimento delle lavorazioni.

**4.** Le seguenti attività temporanee:

- a) manutenzione, ~~piccole~~ trasformazione o installazione di impianti di piccola entità;
- b) lavori occasionali di manutenzione edilizia;

si intendono sempre autorizzate, purché la loro durata non superi i dieci giorni e si svolgano esclusivamente nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle 12.00 e dalle ore 13.30 alle 19.00.

**5.** Le seguenti attività temporanee si intendono sempre autorizzate durante i periodi e le fasce orarie di seguito definiti:

- a) manutenzione del verde pubblico e privato purché si svolga dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 19.00 nei giorni feriali; dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00 nei giorni festivi;
- b) hobbistica, bricolage, fai-da-te purché si svolga dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 19.00 nei giorni feriali; dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00 nei giorni festivi;
- c) *diffusione di pubblicità* o di altre comunicazioni effettuata per mezzo di impianti elettroacustici fissi o installati sui mezzi mobili, purché si svolga nei giorni feriali dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00;
- d) *mercati e vendite ambulanti*, purché si svolgano dalle 07.00 alle 14.00;

~~si intendono sempre autorizzate, purché si svolgano nei seguenti orari:~~

~~—dal lunedì al sabato: 8.00-12.00 e 13.30-19.00~~

~~—domenica: 9.00-12.00 e 15.00-19.00.~~

**6.** L'autorizzazione allo svolgimento si intende implicitamente compresa negli atti autorizzativi rilasciati dal Comune per le seguenti attività:

- a) cantieri temporanei per ~~manutenzione e nuova costruzione~~ realizzazione di strade e reti tecnologiche;
- b) manutenzione di strade e reti tecnologiche;
- c) servizi di pulizia della rete viaria e dei marciapiedi;
- d) sgombero neve;
- e) raccolta rifiuti.

7. In generale, lo svolgimento di altre attività temporanee potrà essere autorizzato esclusivamente nei seguenti orari:

- a) attività con macchinari rumorosi: dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 19.00 ~~dal lunedì al venerdì e al sabato mattina nei giorni feriali~~;
- b) manifestazioni e spettacoli in luoghi pubblici: dalle 9.00 alle ~~13.00 e dalle 16.00 alle~~ 24.00.

8. Il Comune, ~~come previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera h) della legge quadro 447/95~~, può autorizzare lo svolgimento delle attività temporanee anche in deroga ai limiti acustici stabiliti dal piano di zonizzazione comunale, formulando prescrizioni relative a:

- a) valori limite delle emissioni sonore da rispettare nel perimetro dell'area interessata dall'attività e ~~delle abitazioni dei recettori~~ più esposti;
- b) limitazioni dei giorni e degli orari di svolgimento delle attività;
- c) accorgimenti tecnici da adottare per ~~minimizzare~~ il ~~contenimento~~ del disturbo prodotto dalle emissioni sonore ~~connesse all'attività~~;
- d) obblighi e modalità di comunicazione preventiva alla popolazione interessata dalle emissioni sonore ~~connesse all'attività~~.

9. I concerti e gli spettacoli musicali svolti all'aperto o all'interno di locali non adibiti a tale scopo, le fiere e le esposizioni allestite all'aperto o all'interno di locali non adibiti a tale scopo, le manifestazioni sportive svolte al di fuori di impianti adibiti a tale scopo, le sagre e le feste popolari, le manifestazioni di piazza, i luna park, i circhi e gli spettacoli ambulanti in genere, sono considerate attività temporanee rumorose e pertanto soggette a richiesta di autorizzazione presso l'Amministrazione Comunale, secondo le modalità descritte al comma 2 del presente articolo.

Il Piano di zonizzazione acustica individua all'interno del territorio comunale le aree destinate allo svolgimento di manifestazioni a carattere temporaneo in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari e assimilabili.

Nella seguente tabella sono riepilogate le localizzazioni delle aree individuate, con le disposizioni relative alle fasce orarie entro le quali dovranno svolgersi le manifestazioni:

Aree destinate a manifestazioni temporanee	Fasce orarie di svolgimento attività temporanee [h]
Campo sportivo comunale (area nord)	09.00÷24.00
Campo sportivo comunale (area sud)	09.00÷24.00
Oratorio Sergnano	09.00÷24.00
Oratorio Trezzolasco	09.00÷24.00
Parco Comunale Tarenzi	09.00÷24.00

Tutte le manifestazioni programmate al di fuori delle aree individuate, comunque soggette alla richiesta di autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, dovranno rispettare le fasce orarie di svolgimento dalle 09.00 alle 24.00.

È facoltà dell'Amministrazione comunale richiedere l'esecuzione di misure fonometriche di controllo durante la manifestazione; i relativi oneri si intendono a carico dei soggetti responsabili della manifestazione.

#### **Art. 14 - ~~1.8~~ MANIFESTAZIONI RELIGIOSE E TRADIZIONALI**

L'uso di campane o di sorgenti sonore installate presso edifici adibiti ad attività di culto o di rilevanza storica o testimoniale è consentito esclusivamente quando connesso alle funzioni e alle ~~manifestazioni~~ cerimonie religiose o ad usanze e manifestazioni tradizionali, ivi compresi i rintocchi orari delle campane. ~~In tal caso, questi casi l'uso delle campane è in deroga a qualsiasi normativa in campo acustico~~ le sorgenti sonore descritte si intendono escluse dall'applicazione delle normative vigenti in materia di inquinamento acustico; ~~trattandosi di attività temporanea~~ in tutti gli altri casi l'utilizzo delle suddette sorgenti sonore è soggetto alle disposizioni normative relative alle sorgenti sonore fisse.

#### **Art. 15 - ~~1.9~~ CONTROLLI E SANZIONI**

##### **~~1.9.1~~ CONTROLLI**

Le attività di ~~vigilanza e controllo~~ in materia di inquinamento acustico ~~spettano al Comune~~ sono svolte dai Comuni e dalle Province, nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, ~~che può avvalersi~~ avvalendosi del supporto dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente, ai sensi della L.R. 14 Agosto 1999.

~~In base all'articolo 14 della Legge 447/95~~, Il Comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:

- a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
- b) della disciplina ~~stabilita all'articolo 8, comma 6, relativamente~~ relativa al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
- c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i.;

- d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione ~~fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5,~~ in materia di valutazione di impatto acustico e valutazione previsionale del clima acustico di cui all'art. 8 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i.
- e) dei regolamenti di esecuzione di cui all'art. 11 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i. e delle disposizioni statali e regionali dettate in applicazione della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i.

Per le attività di vigilanza e controllo il Comune effettua precise e dettagliate richieste all'ARPA privilegiando le segnalazioni, gli esposti, le lamentele presentate dai cittadini residenti in ambienti abitativi o esterni prossimi alla sorgente di inquinamento acustico per la quale sono effettuati i controlli.

Il personale incaricato dei controlli e il personale delle Agenzie Regionali per la protezione dell'Ambiente, nell'esercizio delle medesime funzioni di controllo e di vigilanza, può accedere agli impianti e alle sedi di attività che costituiscono fonte di rumore e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'Ente o dall'agenzia di appartenenza. ~~Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica o di controllo.~~

#### **Art. 16 - ~~1.9.2~~ ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI**

~~In base all'~~ Ai sensi dell'art. 9 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i., qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, il Presidente della Provincia, il Presidente della Giunta Regionale, il Prefetto, il Ministro dell'Ambiente, secondo quanto previsto dall'art. 8 della Legge 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri.

#### **Art. 17 - ~~1.9.3~~ SANZIONI**

**1.** Per l'inosservanza delle norme in materia di inquinamento acustico si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 10 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i. e dall'articolo 16 della Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13 e s.m.i.:

- a) ~~In base all'art. 10 della legge 447/95~~, Fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'art. 9 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i., è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.000 a € 20.000.
- b) Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite ~~di emissione e di immissione~~ di cui all'art. 2 comma 1 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i. fissati dalla zonizzazione comunale è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.000 a € 10.000.
- c) Chiunque eserciti una delle attività rumorose temporanee ~~di cui al paragrafo 1.7~~ senza autorizzazione, oppure in eccedenza ai limiti imposti ~~dall'autorizzazione~~, e/o al di fuori degli orari consentiti ~~dall'autorizzazione comunale~~, è punito con sanzione amministrativa della somma da 103 € a 516 € e con la sospensione immediata dell'esercizio dell'attività. L'interessato, ~~ai fini dell'esercizio dell'attività temporanea~~, è inoltre tenuto a inoltrare nuova domanda di autorizzazione.
- d) La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'art. 11 ~~della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i.~~ e delle disposizioni dettate in applicazione della ~~presente legge~~ Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i. dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500 a € 20.000.
- e) La violazione dell'obbligo di comunicazione dell'ultimazione dei lavori di bonifica acustica di cui all'art. 10, comma 4, della Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13 e s.m.i., è punita con una sanzione amministrativa di una somma da € 258 a € 516.
- f) Il 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni è versate all'entrata del bilancio dello Stato, ~~per essere~~ è riassegnato ~~su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e~~ per essere devoluto, ~~con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare~~, ai Comuni per il finanziamento dei piani di risanamento acustico e alle Agenzie per la protezione ambientale competenti per territorio per l'attuazione dei controlli di competenza.
- g) La rendicontazione giustificativa delle modalità di utilizzo delle somme di cui al comma precedente, è trasmessa dal comune alla regione entro il 31 marzo di ogni anno, corredata di una apposita relazione. Entro il 31 maggio di ogni anno, la regione trasmette al

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la rendicontazione di cui al periodo precedente per i comuni del territorio di competenza.

- h) ~~g~~ In deroga a quanto previsto ~~in precedenza~~ ai precedenti commi, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori limite di cui ai regolamenti di esecuzione di cui all'art. 11 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i., hanno l'obbligo di predisporre e presentare al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro dell'Ambiente con proprio decreto ~~entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge~~. Essi devono indicare tempi di adeguamento, modalità e costi e sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al ~~7,5~~ 1,5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse per l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore. Per quanto riguarda l'ANAS la suddetta quota è determinata nella misura del ~~2,5~~ 1,5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione. Le modalità di accantonamento delle predette somme, della loro comunicazione, nonché del loro utilizzo finale, sono definite secondo le citate direttive del Ministro dell'ambiente. Al fine di garantire maggiore trasparenza in merito ai fondi accantonati, devono essere indicate le voci di bilancio relative alle attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse, sulle quali è calcolata la percentuale di accantonamento. Nel caso dei servizi pubblici essenziali, i suddetti piani coincidono con quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i) della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i.; il controllo del rispetto della loro attuazione è demandato al Ministero dell'Ambiente.
- i) L'obbligo di accantonamento di cui al comma precedente non sussiste qualora si dimostra che non ricorre la necessità di realizzare interventi di contenimento e di abbattimento del rumore, ai fini del rispetto dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i. Di tale circostanza deve essere data dimostrazione mediante una relazione motivata da presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per le infrastrutture di interesse nazionale o di interesse di più regioni, ovvero alle regioni e ai Comuni territorialmente competenti per le restanti infrastrutture. Per il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, il suddetto obbligo di accantonamento non sussiste a condizione che il finanziamento degli interventi del piano di contenimento e abbattimento del rumore trovi integrale copertura a carico dei fondi disciplinati da contratti di programma ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112.

j) In caso di inottemperanza da parte delle società e degli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture a quanto stabilito alla lettera h) del presente comma, relativamente alla predisposizione e presentazione del piano o all'attuazione del medesimo nei tempi prefissati, si applicano le disposizioni di cui alle lettere a), b) e d) del presente comma.

2. Le sanzioni amministrative verranno applicate dagli ufficiali e dagli agenti di Polizia Locale, ovvero dal dirigente del settore competente, ai sensi della Legge 689 del 24.11.81 e della L.R. 90/1983.

3. Ai sensi della legge 689/81 è ammessa l'oblazione con il pagamento in misura ridotta, corrispondente al terzo del massimo o al doppio del minimo, se più favorevole, delle sanzioni previste (entro sessanta giorni dalla notifica della contestazione).

4. Le somme derivanti dalle sanzioni vengono introitate dal Comune, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 4 della Legge 447/95: i proventi sono destinati ad opere di ripristino e risanamento ambientale.

#### **Art. 18 - ~~110~~ GESTIONE DEGLI ESPOSTI DA RUMORE**

Il procedimento amministrativo da seguire per la verifica dell'inquinamento acustico prodotto da una o più sorgenti di rumore, e lamentato da uno o più soggetti privati, può essere schematizzato come segue:

1. Il cittadino o la collettività di persone che lamentano un problema di inquinamento acustico rivolgono le loro rimostranze tramite un esposto indirizzato al proprio comune di residenza oppure, nel caso in cui il problema interessi più circoscrizioni comunali, all'Amministrazione Provinciale;
2. Il Comune (o la Provincia) inoltra una richiesta di intervento all'ARPA territorialmente competente, allegando la seguente documentazione:
  - Copia dell'esposto presentato alla Pubblica Amministrazione;
  - Nominativi e indirizzi dei cittadini che presentano l'esposto;
  - Copia delle comunicazioni inoltrate ai sensi della normativa vigente ai soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo;
  - Nominativo del responsabile del procedimento amministrativo;

- Nominativo del personale di vigilanza che coadiuverà i tecnici dell'ARPA tramite l'espletamento delle funzioni inerenti la verbalizzazione, la comminazione delle sanzioni amministrative, l'emissione delle ordinanze nei confronti dei trasgressori, l'eventuale comunicazione alla magistratura e tutto ciò che concerne l'attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza;
- Planimetria della zona interessata dal fenomeno di inquinamento acustico, con l'indicazione delle sorgenti di rumore e dei recettori;
- Estratto della classificazione acustica del territorio comunale (se adottata), in riferimento ai luoghi interessati;
- Estratto del [PRG PGT](#) comunale, indicante la destinazione urbanistica delle aree in cui sono localizzati i recettori e le sorgenti di rumore;
- Informazioni tecniche inerenti le sorgenti di rumore e le loro modalità di funzionamento;
- Informazioni riguardanti il regime autorizzatorio o concessorio delle attività titolari delle sorgenti di rumore;
- Nominativi e indirizzi dei legali rappresentanti, nonché ragioni sociali, delle attività titolari delle sorgenti di rumore.

3. Se l'intervento in oggetto rientra nelle prestazioni che non vengono rese a titolo gratuito, in ottemperanza da quanto previsto dal proprio tariffario, ARPA inoltra ai latori dell'esposto il preventivo di spesa. L'effettuazione delle prestazioni è subordinata all'accettazione di tale preventivo;
4. Il personale tecnico dell'ARPA, ed eventualmente quello di vigilanza del Comune, effettua i sopralluoghi e le verifiche atte a rilevare l'eventuale presenza di inquinamento acustico superiore ai limiti prescritti dalla vigente normativa;
5. Il personale tecnico dell'ARPA provvede alla stesura di una relazione tecnica inerente la sessione di misura approntata, mentre il personale del Comune ottempera agli adempimenti di sua competenza;
6. Nel caso in cui le sorgenti di rumore producano un livello di inquinamento acustico superiore ai limiti consentiti, il Comune emette un'ordinanza nei confronti dei titolari delle attività interessate, affinché tali soggetti siano chiamati a sanare la situazione esistente entro i tempi previsti mediante la redazione e l'approntamento di un piano di bonifica acustica indicandone i tempi massimi di realizzazione e di collaudo;
7. Al termine del periodo concesso ai titolari delle attività interessate, il Comune si incarica di attivare nuovamente l'ARPA, allo scopo di effettuare una nuova serie di fonometrie volte a stabilire l'efficacia del piano di bonifica intrapreso nei confronti delle sorgenti sonore inquinanti.

8. In questo caso, l'onere della prestazione è completamente a carico del titolare dell'attività oggetto del provvedimento.

#### **Art. 19 - ~~II~~ITER PROCEDURE DI APPROVAZIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA**

1. Le procedure di approvazione della classificazione acustica sono le seguenti (art. 3 Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13 e s.m.i.):

- a) ~~1-~~ Il Comune adotta con deliberazione la classificazione acustica del territorio e ne dà notizia con annuncio sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il Comune dispone la pubblicazione della zonizzazione acustica adottata all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi a partire dalla data dell'annuncio;
- b) ~~2-~~ Contestualmente al deposito all'albo pretorio la deliberazione è trasmessa all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente e ai comuni confinanti per l'espressione dei rispettivi pareri, che sono resi entro sessanta giorni dalla relativa richiesta; nel caso di infruttuosa scadenza di tale termine i pareri si intendono resi in senso favorevole. In caso di conflitto tra comuni derivante dal contatto diretto di aree i cui valori limite si discostino in misura superiore ai 5 dB(A) si procede ai sensi dell'art. ~~136 del decreto legislativo n. 267 del 10 agosto 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento locale), ovvero, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo; il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico;~~ 15 comma 4 della Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13 e s.m.i..
- c) ~~3-~~ Entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della pubblicazione all'albo pretorio chiunque può presentare osservazioni;
- d) ~~4-~~ Il Comune approva la classificazione acustica; la deliberazione di approvazione richiama, se pervenuti, il parere dell'ARPA e quello dei comuni confinanti e motiva le determinazioni assunte anche in relazione alle osservazioni presentate;
- e) ~~5-~~ Qualora, prima dell'approvazione di cui alla ~~comma 4 lettera d)~~, vengano effettuate modifiche alla classificazione acustica ~~adottata~~, si applicano di nuovo ~~i commi 1, 2 e 3. (riadottando il piano di zonizzazione).~~ quanto esposto alle lettere a), b) e c).
- f) ~~6-~~ Entro trenta giorni dall'approvazione della zonizzazione acustica, il Comune provvede a darne avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
- g) ~~7-~~ Nel caso in cui la classificazione acustica del territorio venga eseguita contestualmente ad una variante generale del ~~piano regolatore generale~~ PGT o al suo adeguamento a quanto

prescritto dalla L.R. 1/2000, le procedure di approvazione sono le medesime previste per la variante urbanistica e sono alla stessa contestuali.

2. Per quanto riguarda i rapporti fra classificazione acustica e pianificazione urbanistica (art. 4 della Legge Regionale 13 del 10.08.2001 e s.m.i.):

- a) ~~1~~ Il Comune assicura il coordinamento tra la classificazione acustica e gli strumenti urbanistici già adottati entro diciotto mesi dalla pubblicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all'art.2 comma 3 della Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13 e s.m.i., anche con l'eventuale adozione, ove necessario, di piani di risanamento acustico idonei a realizzare le condizioni previste per le destinazioni di zona vigenti.
- b) ~~2~~ Nel caso in cui il Comune provveda all'adozione del ~~piano regolatore generale~~ PGT, di sue varianti o di piani attuativi dello stesso, ne assicura, entro dodici mesi dall'adozione, la coerenza con la classificazione acustica in vigore. Pertanto l'amministrazione comunale predisponde la classificazione acustica del territorio adottando, qualora necessario ai fini della coerenza tra detta classificazione e la disciplina urbanistica comunale vigente o in itinere, apposita variante al ~~Piano Regolatore Generale~~ PGT.

## ABROGAZIONE NORME

Si intendono abrogate tutte le disposizioni precedentemente adottate dal Comune di Sergnano in materia di inquinamento acustico, a partire dalla data di approvazione definitiva delle presenti norme.

## ENTRATA IN VIGORE

Le presenti norme sono approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_.



# COMUNE DI SERGNANO

*Provincia di Cremona*

## PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

*Legge 26 ottobre 1995 n. 447*

*L.R. 10 agosto 2001 n. 13*

### - **VARIANTE 2018** -

*Adottato con delibera del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_*

*Pubblicato all'Albo Pretorio dal \_\_/\_\_/\_\_\_\_ al \_\_/\_\_/\_\_\_\_*

*Controdedotto ed Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_*

*Pubblicato su BURL n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_*

Oggetto

## RELAZIONE TECNICA

Data

Giugno 2018

Revisione

-

Arch. MATTEO TESTA

Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano n. 15362

Tecnico competente in acustica ambientale - Decreto n. 5874 del 10/06/2010 Regione Lombardia

## SOMMARIO

1. Premessa	2
2. Quadro legislativo	3
3. Finalità della classificazione acustica comunale	6
4. Valori limite	7
5. Criteri adottati per la classificazione acustica comunale	12
6. Analisi degli strumenti urbanistici	14
7. Analisi territoriale	15
8. Individuazione degli ambiti oggetto di variante	17
9. Classificazione acustica del territorio comunale	19
10. Aree destinate a spettacoli a carattere temporaneo	21
11. Fasce di pertinenza stradale	21
12. Indagini fonometriche	22
13. Individuazione delle criticità	26
14. Risanamento dall'inquinamento acustico	31
15. Conclusioni	35

Allegati:

- Allegato A - Indagini fonometriche
- Allegato B - Certificati di taratura della strumentazione di misura

## 1. PREMESSA

A seguito di incarico dell'Amministrazione Comunale di Sergnano (CR), è stata predisposta la variante al Piano di classificazione acustica del territorio comunale, in ottemperanza alla Legge 26 ottobre 1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*" e s.m.i., alla Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13 "*Norme in materia di inquinamento acustico*" e s.m.i., ai sensi della Deliberazione Regionale n. VII/9776 del 12 luglio 2002 "*Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale*".

L'aggiornamento del Piano di classificazione acustica si colloca nell'ambito del coordinamento con gli strumenti urbanistici vigenti, a seguito di recente variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 12/01/2018 ed approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 18/06/2018. Ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13, il Comune è tenuto ad assicurare il coordinamento tra la classificazione acustica e gli strumenti urbanistici in vigore; nel caso in cui il Comune provveda all'adozione del PGT, di sue varianti o di Piani attuativi dello stesso, è tenuto ad assicurarne la coerenza con la classificazione acustica entro dodici mesi dall'adozione.

La presente relazione tecnica illustra la proposta di variante alla classificazione acustica, descrivendo i criteri adottati, le analisi territoriali, le indagini strumentali, l'attribuzione delle classi acustiche e le fasi di redazione del piano.

Il presente Piano di classificazione acustica si compone dei seguenti elaborati:

- Tav. 1N - Azzonamento acustico del territorio comunale e individuazione delle postazioni di misura - Settore Nord
- Tav. 1S - Azzonamento acustico del territorio comunale e individuazione delle postazioni di misura - Settore Sud
- Tav. 2 - Azzonamento acustico del territorio comunale e individuazione delle postazioni di misura - Centro abitato
- Tav. 3 - Azzonamento acustico dei comuni limitrofi
- Tav. 4 - Individuazione degli ambiti oggetto di variante
- Norme tecniche di attuazione
- Relazione tecnica

### ***Basi cartografiche***

Gli elaborati grafici sono stati prodotti adottando la base cartografica fornita dall'Amministrazione comunale (Aerofotogrammetrico con rappresentazione conforme Guss-Boaga - ripresa aerea del 17/12/1999 - elaborato anno 2000). Ai fini della presente variante, in funzione di una migliore individuazione delle classi acustiche del territorio, la base cartografica è stata integrata con l'aggiornamento dell'edificato all'interno del confine comunale, desunto da database topografico reso disponibile dal servizio informatico di Regione Lombardia.

## **2. QUADRO LEGISLATIVO**

Si espongono di seguito le normative nazionali e regionali in materia di inquinamento acustico e protezione dal rumore, assunte come riferimento per la redazione della presente variante al Piano di classificazione acustica del territorio comunale.

### **Normativa nazionale**

- D.P.C.M. 1 marzo 1991 *“Limiti massimi di esposizione al rumore in ambiente abitativo e nell’ambiente esterno”*
- Legge 26 ottobre 1995 n. 447 *“Legge quadro sull’inquinamento acustico”*
- D.M. 11 dicembre 1996 *“Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo”*
- D.P.C.M. 14 novembre 1997 *“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”*
- D.P.C.M. 5 dicembre 1997 *“Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”*
- D.M. 16 marzo 1998 *“Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”*
- D.P.R. 18 novembre 1998 n. 459 *“Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo 11 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”*
- D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215 *“Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”*
- D.M. 29 novembre 2000 *“Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore”*

- D.P.R. 3 aprile 2001, n. 304 *“Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell’articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447”*
- D.M. 23 novembre 2001 *“Modifiche all’allegato 2 del decreto ministeriale 29 novembre 2000 “Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore”*
- D.Lgs. 4 settembre 2002 *"Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto"*
- D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142 *“Disposizioni per il contenimento dell’inquinamento acustico derivante da traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447”*
- D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 194 *“Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”*
- D.P.R. 19 ottobre 2011 n. 227 *"Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122"*
- D.M. 11 ottobre 2017 *"Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici"* (aggiornamento D.M. 24 dicembre 2015 e D.M. 11 gennaio 2017)
- D.Lgs. 17 febbraio 2017 n. 41 *"Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 200/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'art. 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161"*
- D.Lgs. 17 febbraio 2017 n. 42 *"Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'art. 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161"*

### **Normativa regionale**

- Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13 *“Norme in materia di inquinamento acustico”*
- D.G.R. n. VII/6906 del 16 novembre 2001 *“Criteri di redazione del piano di risanamento acustico delle imprese da presentarsi ai sensi della legge n. 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" articolo 15, comma 2, e della legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 “Norme in materia di inquinamento acustico”, articolo 10, comma 1 e comma 2”*

- D.G.R. n. VII/8313 del 8 marzo 2002 “*Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico*”
- D.G.R. n. VII/9776 del 12 luglio 2002 “*Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale*”
- D.G.R. n. VII/11582 del 13 dicembre 2002 “*Linee guida per la redazione della relazione biennale sullo stato acustico del comune*”
- D.G.R. n. VIII/11349 del 10 febbraio 2010, Integrazione della D.G.R. 12 luglio 2002 n. VII/9776 “*Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale*”
- D.G.R. n. X/1217 del 10 gennaio 2014 “*Semplificazione dei criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione d’impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi. Modifica e integrazione dell’allegato alla D.G.R. 8 marzo 2002 n. VII/8313*”
- D.G.R. n. X/7477 del 04 dicembre 2017 “*Modifica dell’allegato alla deliberazione di giunta regionale 8 marzo 2002, n. VII/8313 e dell’appendice relativa a criteri e modalità per la redazione della documentazione di previsione d’impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi*”

### 3. FINALITÀ DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE

Il Piano di classificazione acustica fornisce il quadro di riferimento per valutare i livelli di rumore presenti o previsti nel territorio comunale, con l'obiettivo di prevenire e contenere l'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo e di risanare le situazioni dove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale superiori ai valori limite stabiliti dalla vigente normativa.

La classificazione acustica consiste nella suddivisione del territorio comunale in zone acustiche omogenee, con l'assegnazione a ciascuna di esse di una delle sei classi indicate nella Tabella A del D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

**Tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997 - Classi di destinazione d'uso del territorio**

<b>CLASSE I - aree particolarmente protette:</b> rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
<b>CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale:</b> rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.
<b>CLASSE III - aree di tipo misto:</b> rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
<b>CLASSE IV - aree di intensa attività umana:</b> rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
<b>CLASSE V - aree prevalentemente industriali:</b> rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
<b>CLASSE VI - aree esclusivamente industriali:</b> rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

La definizione delle zone permette di determinare su tutto il territorio comunale i valori limite di rumorosità indicati dalla vigente normativa: i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione, i valori di qualità.

La zonizzazione acustica rappresenta pertanto un utile strumento di controllo dei livelli di rumorosità ambientale presenti nel territorio comunale; è inoltre un indispensabile strumento di prevenzione per una corretta pianificazione, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico, delle nuove aree di sviluppo urbanistico o per la verifica di compatibilità dei nuovi insediamenti o infrastrutture in aree già urbanizzate.

#### 4. VALORI LIMITE

Il D.P.C.M. 14 Novembre 1997 determina in maniera univoca i *valori limite di emissione*, i *valori limite di immissione*, i *valori di attenzione* ed i *valori di qualità*, riferiti alle classi di destinazione d'uso del territorio riportate nella Tabella A del medesimo decreto, nel tempo di riferimento (TR) diurno (dalle ore 06.00 alle ore 22.00) e notturno (dalle ore 22.00 alle ore 06.00).

**Valori limite di emissione** - I valori limite di emissione, espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A, sono riferiti alle sorgenti fisse ed alle sorgenti mobili: per le sorgenti sonore fisse i valori limite sono indicati nella Tabella B del D.P.C.M. 14 novembre 1997, di seguito riproposta integralmente:

**Tabella B del D.P.C.M. 14/11/1997 - Valori limite di emissione -  $L_{Aeq}$  [dB(A)]**

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00 - 22:00)	Notturmo (22:00 - 06:00)
I - Aree particolarmente protette	45	35
II - Aree prevalentemente residenziali	50	40
III - Aree di tipo misto	55	45
IV - Aree di intensa attività umana	60	50
V - Aree prevalentemente industriali	65	55
VI - Aree esclusivamente industriali	65	65

I valori limite di emissione delle sorgenti sonore mobili e dei singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse, laddove previsto, sono altresì regolamentati dalle norme di omologazione e certificazione delle stesse.

**Valori limite assoluti di immissione** - I valori limite assoluti di immissione, espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A, sono riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti sonore. Sono indicati nella Tabella C del D.P.C.M. 14 novembre 1997, di seguito riproposta integralmente:

**Tabella C del D.P.C.M. 14/11/1997 - Valori limite assoluti di immissione -  $L_{Aeq}$  [dB(A)]**

Classi di destinazione del territorio	d'uso	Tempi di riferimento	
		Diurno (06:00 - 22:00)	Notturmo (22:00 - 06:00)
I - Aree particolarmente protette		50	40
II - Aree prevalentemente residenziali		55	45
III - Aree di tipo misto		60	50
IV - Aree di intensa attività umana		65	55
V - Aree prevalentemente industriali		70	60
VI - Aree esclusivamente industriali		70	70

Per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e per le sorgenti sonore di cui all'art. 11 comma 1 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i., i limiti di cui alla tabella C non si applicano all'interno delle relative fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei valori limite assoluti di immissione.

**Valori limite differenziali di immissione** - I valori limite differenziali di immissione, riferiti al rumore immesso nell'ambiente abitativo da una o più sorgenti sonore, sono espressi in termini di differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (costituito dall'insieme di tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo) e il rumore residuo (rilevato con l'esclusione delle specifiche sorgenti sonore disturbanti).

I valori limite differenziali di immissione si applicano all'interno degli ambienti abitativi e sono pari a **5 dB** per il periodo diurno e **3 dB** per il periodo notturno. Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI (zone esclusivamente industriali).

I valori limite differenziali di immissione non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

- se il livello di rumore ambientale misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) nel periodo diurno e a 40 dB(A) nel periodo notturno;
- se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) nel periodo diurno e a 25 dB(A) nel periodo notturno.

I valori limite differenziali di immissione non si applicano:

- a) alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- b) alla rumorosità prodotta da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- c) alla rumorosità prodotta da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

**Valori di attenzione** - I valori di attenzione, espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A e riferiti al tempo a lungo termine (TL), sono definiti all'art. 6 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

Per l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i., è sufficiente il superamento di uno dei valori di attenzione all'interno delle zone acustiche omogenee individuate con il presente Piano di zonizzazione acustica, ad eccezione delle aree esclusivamente industriali, per le quali i piani di risanamento devono essere adottati in caso di superamento dei valori di cui alla tabella C del D.P.C.M. 14 novembre 1997, con riferimento al tempo a lungo termine (TL). I valori di attenzione sono riepilogati nella seguente tabella:

**D.P.C.M. 14/11/1997 - Valori di attenzione -  $L_{Aeq}$  [dB(A)]**

Classi di destinazione d'uso del territorio	Riferiti a un'ora		Relativi ai tempi di riferimento	
	Diurno (06:00 - 22:00)	Notturmo (22:00 - 06:00)	Diurno (06:00 - 22:00)	Notturmo (22:00 - 06:00)
I - Aree particolarmente protette	60	45	50	40
II - Aree prevalentemente residenziali	65	50	55	45
III - Aree di tipo misto	70	55	60	50
IV - Aree di intensa attività umana	75	60	65	55
V - Aree prevalentemente industriali	80	65	70	60
VI - Aree esclusivamente industriali	80	75	70	70

I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.

**Valori di qualità** - I valori di qualità rappresentano i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie o le metodiche di risanamento disponibili.

I valori di qualità, espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A, sono indicati nella Tabella D del D.P.C.M. 14 novembre 1997, di seguito riproposta integralmente:

**Tabella D del D.P.C.M. 14/11/1997 - Valori di qualità -  $L_{Aeq}$  [dB(A)]**

Classi di destinazione del territorio d'uso	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00 - 22:00)	Notturmo (22:00 - 06:00)
I - Aree particolarmente protette	47	37
II - Aree prevalentemente residenziali	52	42
III - Aree di tipo misto	57	47
IV - Aree di intensa attività umana	62	52
V - Aree prevalentemente industriali	67	57
VI - Aree esclusivamente industriali	70	70

**Valori limite di immissione nelle fasce di pertinenza stradale** - Il D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004 “*Disposizione per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal Traffico veicolare, a norma dell’art. 11 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447*”, stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell’inquinamento da rumore avente origine dall’esercizio delle infrastrutture stradali, con riferimento alle infrastrutture esistenti, al loro ampliamento in sede, alle nuove infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti, alle loro varianti, alle infrastrutture di nuova realizzazione, come definite dall’articolo 2 del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.:

- A. autostrade
- B. strade extraurbane principali
- C. strade extraurbane secondarie
- D. strade urbane di scorrimento
- E. strade urbane di quartiere
- F. strade locali

Il D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142 stabilisce le fasce territoriali di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali nonché i valori limite di immissione, suddivisi per strade di nuova realizzazione e strade esistenti, validi all’interno delle medesime fasce, che devono essere verificati in corrispondenza dei punti di maggior esposizione e devono essere riferiti al solo rumore prodotto dalle infrastrutture stradali. Nel caso di nuove strade si applicano i seguenti limiti:

**Tabella 1 del D.P.R. 30/03/2004 n. 142 - Strade di nuova realizzazione**

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI AI FINI ACUSTICI (secondo D.M. 05.11.01 - Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - Autostrada		250	50	40	65	55
B - Extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - Extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D - Urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - Urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge n. 447 del 1995			
F - Locale		30				

\* Per le scuole vale solo il limite diurno

Per le strade esistenti, per gli affiancamenti a strade esistenti e varianti alle stesse, sono individuate le fasce di rispetto all'interno delle quali valgono i seguenti limiti:

**Tabella 2 del D.P.R. 30/03/2004 n. 142 - Strade esistenti e assimilabili**

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI AI FINI ACUSTICI (secondo Norma CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
A - Autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - Extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - Extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - Urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E - Urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge n. 447 del 1995			
F - Locale		30				

\* Per le scuole vale solo il limite diurno

Per le infrastrutture stradali non si applicano i valori limite assoluti di immissione di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, all'interno delle fasce di pertinenza individuate dal D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142. Al di fuori delle medesime fasce di pertinenza le infrastrutture stradali concorrono al raggiungimento dei valori limite assoluti di immissione definiti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997. Alle infrastrutture stradali non si applica quanto disposto ai sensi degli articoli 2, 6 e 7 del D.P.C.M. 14 novembre 1997.

## **5. CRITERI ADOTTATI PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE**

L'aggiornamento del Piano di classificazione acustica rappresenta una fase di verifica e revisione della distribuzione delle classi acustiche precedentemente assegnate, in funzione dell'evoluzione urbanistica che ha interessato nel tempo il territorio comunale, nonché un'azione di coordinamento con gli strumenti urbanistici adottati dall'Amministrazione comunale e soggetti a successive varianti. Permane inoltre l'obiettivo principale di individuare le situazioni dove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità superiori ai valori limite stabiliti dalla vigente normativa, al fine di programmare eventuali piani di risanamento acustico nonché di prevenire e contenere l'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo laddove sono riscontrabili situazioni di conformità con la vigente normativa.

A tale scopo l'attività di aggiornamento del Piano di classificazione acustica si è sviluppata secondo le seguenti fasi di lavoro:

- analisi degli strumenti urbanistici adottati dal Comune, con particolare riferimento alla Piano di Governo del Territorio (PGT) oggetto di recente variante, individuazione della destinazione urbanistica delle aree del territorio comunale;
- analisi del territorio comunale, individuazione di scuole, parchi ed aree protette, attività artigianali, commerciali e terziarie, impianti industriali, aree per attrezzature sportive;
- analisi delle infrastrutture stradali esistenti ed in previsione;
- individuazione degli ambiti oggetto di variante, in funzione dell'evoluzione urbanistica del territorio e degli strumenti urbanistici vigenti;
- acquisizione di dati acustici mediante indagini fonometriche puntuali, distribuite sul territorio comunale nelle aree di maggior interesse dal punto di vista acustico;
- individuazione delle nuove classi acustiche in funzione delle analisi e dei dati precedentemente acquisiti;
- verifica di aree confinanti con classi acustiche differenti (sia all'interno del territorio comunale che al confine con altri comuni);
- individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo.

### ***Definizione dei confini tra zone acustiche differenti***

*Ai sensi dell'art. 3 della Legge 10 agosto 2001 n. 13, è vietato prevedere il contatto di aree , anche appartenenti a comuni confinanti, i cui valori limite si discostino in misura superiore a 5 dB(A); nel caso di aree già urbanizzate, qualora a causa di preesistenti destinazioni d'uso non sia possibile rispettare tale vincolo, è possibile prevedere il contatto diretto di aree i cui valori limite si discostino sino a 10 dB(A); in tal caso il Comune, contestualmente alla classificazione acustica,*

*adotta ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, un piano di risanamento acustico relativo alle aree classificate in deroga al suddetto vincolo.*

Il Piano di classificazione acustica del territorio comunale di Sergnano non presenta situazioni di contatto tra zone omogenee i cui valori limite si discostino in misura superiore a 5 dB(A). Viene riproposto il medesimo criterio adottato con il precedente strumento per la definizione dei confini tra aree con classi acustiche differenti, che consiste nel prevedere fasce di raccordo di adeguata ampiezza tra classi acustiche i cui valori limite si discostano in misura superiore a 5 dB(A) e sino a 10 dB(A), assegnando a tali fasce territoriali la classe intermedia.

### ***Coordinamento con i comuni limitrofi***

La classificazione acustica del territorio comunale di Sergnano è coordinata con le previsioni dei Piani di classificazione acustica vigenti dei Comuni confinanti, al fine di evitare disomogeneità nella classificazione di aree adiacenti che ricadono entro il confine di comuni differenti.

A seguito di indagine presso gli uffici preposti dei Comuni confinanti, si riscontra la situazione riepilogata nella seguente tabella.

<b>Comune confinante</b>	<b>Aree confinanti con il Comune di Sergnano</b>	
	<b>Tipologia</b>	<b>Classe acustica</b>
Caravaggio	Aree agricole	III
Mozzanica	Aree agricole	II - III
Castel Gabbiano	Aree agricole / Area Parco del Serio	II - III
Casale Cremasco Vidolasco	Aree agricole	III
	Fascia territoriale adiacente alla S.P. n. 12	IV
Ricengo	Aree agricole	III
Pianengo	Aree agricole	III
	Fascia territoriale adiacente alla S.P. n. 64	IV
Campagnola Cremasca	Aree agricole	III
Capralba	Aree agricole	III

## 6. ANALISI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI

Il Comune di Sergnano ha recentemente realizzato la variante al Piano di Governo del Territorio (PGT), adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 12/01/2018 ed approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 18/06/2018.

Dagli elaborati dello strumento urbanistico vigente si possono desumere, in linea generale, le seguenti informazioni in merito alla distribuzione delle destinazioni urbanistiche sul territorio:

- l'ambito residenziale consolidato, il centro storico, i sevizi di interesse comune ed i servizi per l'istruzione, sono concentrati entro un agglomerato situato a ridosso dell'intersezione tra la Strada Provinciale 591 e la Strada Provinciale 12, oltre ad un nucleo distaccato situato più a nord, nella frazione di Trezzolasco, comunque a ridosso della Strada Provinciale 591;
- si individuano zone di espansione residenziale, sia in fase di attuazione che in previsione, situate prevalentemente ad ovest ed a sud dell'ambito consolidato e nella frazione di Trezzolasco a nord del territorio comunale;
- l'ambito produttivo artigianale è situato a nord del centro abitato, con sviluppo a ridosso della Strada Provinciale 591;
- lungo la ex Strada Provinciale 55 in direzione ovest è situata una vasta area destinata all'industria metanifera, distanziata dal centro abitato;
- in corrispondenza dell'incrocio tra la ex Strada Provinciale 55 e la Strada Provinciale 591 è situato il centro sportivo comunale, con campi da calcio ed altre attrezzature sportive;
- lungo il confine est del territorio comunale si individua il perimetro del Parco del fiume Serio, nonché la zona di riqualificazione ambientale del fiume Serio con le relative fasce di rispetto;
- gran parte del territorio comunale situato ad ovest della Strada Provinciale 591, è caratterizzata dalla presenza di aree con destinazione d'uso agricola.

Le principali varianti apportate dall'aggiornamento dallo strumento urbanistico, si possono riassumere come segue:

- estensione dell'area classificata come "*D.4 - Metanifera*", nonché dei tracciati dei metanodotti con le relative fasce di rispetto.
- modifica di aree comprese in ambito produttivo artigianale, con individuazione delle zone ormai consolidate e delle aree classificate come "*Ambito produttivo in attuazione*" ed "*Attivazione di ambito produttivo*";
- modifica di aree con destinazione d'uso "*Direzionale e terziario*", situate ad ovest del tessuto consolidato;

- individuazione di nuove aree destinate alla futura espansione residenziale, situate a sud del centro abitato e nella frazione di Trezzolasco (non previste nello strumento urbanistico vigente alla data di approvazione del precedente Piano di classificazione acustica).

## **7. ANALISI TERRITORIALE**

Il Comune di Sergnano è situato in Provincia di Cremona, al confine con la provincia di Bergamo e con i Comuni di Caravaggio (BG), Mozzanica (BG), Castel Gabbiano (CR), Casale Cremasco Vidolasco (CR), Ricengo (CR), Pianengo (CR) e Capralba (CR).

### ***Centro storico, aree prevalentemente residenziali***

Il centro storico e l'ambito residenziale consolidato si sviluppano nelle aree a ridosso dell'intersezione tra la Strada Provinciale 591 e la Strada Provinciale 12, le principali infrastrutture stradali che attraversano il territorio comunale; questa zona è caratterizzata da destinazioni d'uso prevalentemente residenziali, con presenza di piccole attività commerciali di vicinato situate prevalentemente in Viale Europa, Piazza IV Novembre, Piazza Roma e Via Giovanni Giana. Si individuano aree destinate all'espansione residenziale, sia in fase di attuazione che in previsione, ad ovest della Strada Provinciale 591 lungo Via Colbert e Via Puccini ed a sud del tessuto consolidato, tra il cimitero e la Strada Provinciale 591, a sud di Via Anna Frank, nonché nella frazione di Trezzolasco a nord del territorio comunale.

### ***Scuole, parchi***

Si individuano due strutture scolastiche distaccate: le scuole elementari situate in Viale Europa e l'istituto scolastico situato in Via Al Binengo.

Nel centro storico, in corrispondenza dell'incrocio tra Viale Europa e la Strada Provinciale 12, è situato il Parco pubblico "Tarenzi", utilizzato talvolta per manifestazioni a carattere temporaneo.

### ***Aree protette***

Lungo il confine est del territorio comunale viene individuato il perimetro del Parco del fiume Serio, nonché la zona di riqualificazione ambientale del fiume Serio con le relative fasce di rispetto.

### ***Luoghi di culto***

La Chiesa Parrocchiale è situata nel centro storico del territorio comunale, in corrispondenza dell'incrocio tra Viale Europa e la Strada Provinciale 12. In Piazza IV Novembre è situata la Chiesa / Oratorio di San Rocco.

A sud del centro abitato, in area decentrata lungo Via al Binengo sono situati il Cimitero comunale ed il Santuario di Santa Maria del Binengo.

### ***Attività artigianali e terziarie***

Le attività produttive e artigianali sono prevalentemente concentrate nell'agglomerato situato a nord del centro abitato, con sviluppo sia ad est che ad ovest della Strada Provinciale 591 e nelle aree comprese tra via Fermi, Via Pradoni e Via Dei Pizzi. Si rilevano inoltre alcune attività artigianali distaccate, situate lungo Via Vallarsa (magazzino edile) ed a sud di Via Caduti Sul Lavoro (attività di lavorazione metalli).

### ***Attività industriali (metanifera)***

La vasta area destinata all'industria metanifera è situata in area decentrata ed isolata dal centro abitato, a nord della ex Strada Provinciale 55 sino all'incrocio con la Strada Provinciale 135. Alla data odierna l'area metanifera è in fase di ampliamento, come desumibile anche dagli elaborati della variante al PGT, con nuovi impianti industriali che occuperanno anche una vasta area a sud della ex Strada Provinciale 55.

### ***Infrastrutture stradali***

Il territorio comunale di Sergnano è attraversato da nord a sud dalla Strada Provinciale 591, importante arteria stradale di collegamento tra Bergamo e Crema, classificata secondo il vigente Codice della Strada come tipo "*Cb - Extraurbana secondaria*", caratterizzata da un importante flusso veicolare costituito sia da automobili/motocicli che da mezzi pesanti e mezzi di trasporto pubblico. La Strada Provinciale 591 di fatto divide il comune in due porzioni, est ed ovest, influenzando significativamente il campo acustico delle zone limitrofe.

La Strada Provinciale 12, proveniente dai comuni limitrofi di Casale Cremasco con Vidolasco e Camisano attraverso il ponte sul fiume Serio, è classificata secondo il vigente Codice della Strada come tipo "*F - Strada locale*" ed è caratterizzata da un flusso veicolare più contenuto rispetto alla Strada Provinciale 591.

### ***Attrezzature sportive***

Il centro sportivo comunale è situato nell'area compresa tra Via Vallarsa (ex Strada Provinciale 55) e la Strada Provinciale 591. È dotato di due campi da calcio, campi da tennis ed altre attrezzature sportive. Rappresenta un polo attrattivo caratterizzato da una buona affluenza di avventori, soprattutto nei periodi estivi e durante le manifestazioni sportive. Le aree vengono inoltre utilizzate per manifestazioni a carattere temporaneo (sagre e feste popolari) soprattutto nei periodi estivi.

## 8. INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI OGGETTO DI VARIANTE

Si individuano di seguito gli ambiti oggetto di variante nell'attribuzione delle classi di destinazione d'uso del territorio di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997, individuate nel Piano di classificazione acustica comunale, in funzione degli aggiornamenti introdotti con la variante al Piano di Governo del Territorio adottata dall'Amministrazione comunale, nonché dell'evoluzione urbanistica che ha interessato nel tempo il territorio comunale.

Gli ambiti oggetto di variante vengono di seguito identificati con numerazione progressiva corrispondente a quanto rappresentato graficamente sulla "*Tavola 4 - Individuazione degli ambiti oggetto di variante*", parte integrante della presente variante al Piano di classificazione acustica, cui si rimanda per una migliore individuazione e localizzazione dei medesimi ambiti.

**1) Area in zona Parco del Serio** - Si propone l'attribuzione della classe II (precedente identificazione: classe I) ad una porzione di area nell'ambito del Parco del Serio che ricade all'interno della fascia di pertinenza di infrastruttura stradale (Strada Provinciale 591). Ai sensi dell'art. 2 comma 3 lettera d) della Legge Regionale 10 agosto n. 13, *non possono essere comprese in classe I, di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997, le aree che si trovino all'interno delle fasce di pertinenza di infrastrutture stradali e ferroviarie e delle zone di rispetto dell'intorno aeroportuale.*

**2) Area in zona Parco del Serio** - Si propone l'attribuzione della classe I ad un'ampia area nell'ambito del Parco del Serio, cui era stata precedentemente attribuita la classe II, con l'obiettivo di una maggiore tutela del territorio compreso nella zona di riqualificazione ambientale del fiume Serio, uniformando al contempo il criterio di classificazione acustica dell'area in questione con quanto disposto per le altre aree del territorio comunale, identificate altresì come zone di riqualificazione. Viene mantenuta una fascia perimetrale di adeguata ampiezza cui è attribuita la classe II, avente funzione di raccordo con le aree di classe III circostanti.

**3) Area artigianale produttiva Via Pradoni / Via dei Pizzi** - Si propone una modifica nella definizione delle classi acustiche nelle aree situate tra via Pradoni e Via dei Pizzi, in adeguamento con quanto disposto dal PGT vigente: si evidenzia una differente perimetrazione delle zone con destinazione urbanistica "*Ambito produttivo*" rispetto alle aree identificate in classe V nel precedente Piano di classificazione acustica. Viene pertanto attribuita la classe V

alle zone individuate dal vigente PGT come "*Ambito produttivo*", adottando la classe IV per le fasce limitrofe, con funzione di raccordo graduale rispetto alle aree circostanti in classe III.

- 4) **Area artigianale produttiva Via Pradoni e Via Dei Ronchi** - Si propone una modifica nella definizione delle classi acustiche nelle aree situate a sud di Via Pandoni e ad ovest di Via Dei Ronchi, in adeguamento con quanto disposto dal PGT vigente: si evidenzia una differente perimetrazione delle zone con destinazione urbanistica "*Ambito produttivo*" rispetto alle aree identificate in classe V nel precedente Piano di classificazione acustica. Viene pertanto attribuita la classe V alle zone individuate dal vigente PGT come "*Ambito produttivo*".
- 5) **Ambito direzionale e terziario Via Vallarsa / Via Colbert** - Si propone una modifica nella definizione delle classi acustiche nelle aree situate tra Via Vallarsa e Via Colbert, in adeguamento con le varianti introdotte dal PGT vigente: l'area in esame viene modificata con la ridefinizione dell' "*Ambito direzionale e terziario*" e l'inserimento di una nuova area con destinazione urbanistica "*Ambito produttivo*". Viene pertanto attribuita la classe IV alle suddette aree, operando una ridefinizione delle fasce limitrofe in classe III.
- 6) **Area metanifera** - Si propone una modifica nella definizione delle classi acustiche nelle aree situate a sud di Via Vallarsa (ex Strada Provinciale 55), in adeguamento con le varianti introdotte dal PGT vigente: viene ampliata l'area destinata all'industria metanifera, cui viene attribuita la classe V, coerentemente con il criterio adottato precedentemente per le aree con la medesima destinazione urbanistica. Viene individuata una fascia perimetrale di adeguata ampiezza cui è attribuita la classe IV, avente funzione di raccordo graduale con le aree circostanti di classe III.
- 7) **Aree di sviluppo residenziale Via Anna Frank / S.P. 591** - Si propone una modifica nella definizione delle classi acustiche nell'area classificata secondo il vigente PGT come "*Ambiti di sviluppo residenziale*": l'area in esame, attualmente non edificata, è situata a ridosso della Strada provinciale 591, a sud del tessuto urbano consolidato in Via Anna Frank. Viene attribuita la classe II alla quasi totalità dell'area individuata dal PGT, mantenendo delle fasce di pertinenza di adeguata ampiezza in classe III e IV a ridosso della Strada Provinciale 591.
- 8) **Area Cimitero / Santuario del Binengo** - Si propone l'attribuzione della classe II ad una piccola porzione di territorio situata lungo il tratto di Via al Binengo tra il Cimitero ed il Santuario di Santa Maria del Binengo, cui era stata precedentemente attribuita la classe III, con l'obbiettivo di una maggiore tutela delle aree destinate al culto, caratterizzate da una particolare sensibilità dal

punto di vista acustico, uniformando al contempo la classificazione acustica locale con quanto disposto per le aree limitrofe.

**9) Oratorio Parrocchiale** - Si propone l'attribuzione della classe III all'area occupata dall'Oratorio Parrocchiale situata tra Viale Rimembranze e Via al Binengo (precedente classificazione: classe II). La struttura è attualmente in fase di ristrutturazione, è prevista la realizzazione di zone polifunzionali e di aree esterne adibite allo svago. L'area in esame verrà identificata tra le zone adibite ad attività a carattere temporaneo.

**10) Area su confine comunale sud** - Si propone, ai sensi dell'art. 3 della Legge 10 agosto 2001 n. 13, l'attribuzione della classe III ad una porzione di area su confine comunale sud in prossimità di una fascia territoriale adiacente alla Strada Provinciale n. 64, individuata dal Piano di classificazione acustica del Comune confinante di Pianengo in classe IV.

## **9. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE**

A seguito di analisi ed identificazione degli ambiti oggetto variante, si espone di seguito una panoramica delle classi acustiche individuate sul territorio comunale.

### ***Classe I - Aree particolarmente protette***

Viene attribuita la classe I all'area occupata dall'Istituto scolastico sito in Via al Binengo; all'area del Cimitero e del Santuario di Santa Maria del Binengo, confermando le previsioni del precedente Piano di classificazione acustica. Sono in classe I le aree incluse nel Parco del Serio, situate all'esterno del centro abitato e non incluse entro fasce di pertinenza di infrastrutture stradali; con la presente variante, ai fini di una maggiore tutela ambientale, viene attribuita la classe I ad un'ampia area del Parco del Serio precedentemente identificata in classe II.

### ***Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale***

Viene attribuita la classe II al centro storico, agli ambiti residenziali consolidati a ridosso del centro storico sia a nord che a sud della Strada Provinciale 12 e ad ovest della Strada provinciale 591, tra Via Vallarsa e Via San Francesco; all'area residenziale in Via XX Settembre; alle aree di espansione residenziale tra Via Colbert e Via Puccini e a sud di Via Anna Frank; all'area residenziale nella Frazione di Trezzolasco in Via S. Martino Vescovo; alle aree perimetrali del Cimitero e del Santuario di Santa Maria del Binengo, cui è attribuita la classe I. Vengono altresì identificate in classe II le fasce perimetrali alle aree del Parco del Serio a cui è stata attribuita la classe I, con la funzione di raccordo graduale con le aree circostanti identificate in classe III.

### ***Classe III - Aree di tipo misto***

La classe III è attribuita alle zone agricole, al parco comunale "Tarenzi" in Viale Europa, all'area occupata dall'Oratorio Parrocchiale in Viale Rimembranze, alle fasce di raccordo tra le zone residenziali cui è attribuita la classe II e l'area di pertinenza della Strada Provinciale 591 cui è attribuita la classe IV, alle fasce perimetrali di zone occupate da attività artigianali. Viene attribuita la classe III alla zona in corrispondenza del confine con il Comune di Casale Cremasco con Vidolasco, a ridosso della Strada Provinciale 12 che viene identificata in classe IV dal comune limitrofo.

### ***Classe IV - Aree di intensa attività umana***

Viene attribuita la classe IV alla Strada Provinciale 591 ed alle relative fasce laterali di ampiezza variabile in funzione della presenza di eventuali schermature; all'attività artigianale situata in Via Vallarsa; all'attività artigianale situata a sud di Via Caduti sul Lavoro, a ridosso della Strada Provinciale 591; all'area occupata dal pubblico esercizio e relativo parcheggio situata sul confine nord del territorio comunale; alle fasce perimetrali delle zone produttivo/artigianali e industriali cui è stata attribuita la classe V, con funzione di raccordo graduale con le aree circostanti identificate in classe III.

### ***Classe V - Aree prevalentemente industriali***

Viene attribuita la classe V all'area occupata dall'industria metanifera, incluso l'ampliamento della medesima a sud della ex Strada Provinciale 55. Vengono altresì individuati in classe V gli ambiti produttivo/artigianali a ridosso della Strada Provinciale 591, a nord di Via Enrico Fermi tra Via Pradoni, Via Dei Pizzi e Via Dei Ronchi.

### ***Classe VI - Aree esclusivamente industriali***

Nel territorio comunale di Sergnano non sono presenti aree identificate in classe VI.

Quanto descritto è meglio individuabile negli elaborati grafici Tav. 1S - Tav. 1N - Tav. 2, parte integrante del presente Piano di classificazione acustica.

## 10. AREE DESTINATE A SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO

L'individuazione di aree destinate a spettacoli a carattere temporaneo ha lo scopo di caratterizzare le zone del territorio comunale nelle quali si svolgano in più occasioni durante l'anno eventi quali manifestazioni, spettacoli, fiere, sagre e feste popolari, che per loro natura hanno significative emissioni sonore. Con il presente Piano di classificazione acustica si individuano, variando parzialmente le previsioni del precedente strumento, le seguenti aree destinate a spettacoli a carattere temporaneo:

- Campo sportivo (Area nord);
- Campo sportivo (Area sud);
- Oratorio di Sergnano;
- Oratorio di Trezzolasco;
- Parco Comunale "Tarenzi".

Le aree descritte sono meglio individuabili negli elaborati grafici Tav. 1S - Tav. 1N - Tav. 2, parte integrante del presente Piano di classificazione acustica, contrassegnate con campitura azzurra.

## 11. FASCE DI PERTINENZA STRADALE

Ai fini del presente Piano di classificazione acustica, si intendono immutate le fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali ed i valori limite di immissione, precedentemente individuate ai sensi del D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004, riepilogate nella seguente tabella:

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)		SOTTOTIPI AI FINI ACUSTICI (secondo Norma CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
				Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
Strada Provinciale n. 591	C - Extraurbana secondaria	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
			50 (fascia B)			65	55
Strada Provinciale n. 12	F - Locale		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge n. 447 del 1995			

\* Per le scuole vale solo il limite diurno

## **12. INDAGINI FONOMETRICHE**

Ai fini della predisposizione del presente Piano di classificazione acustica, sono state effettuate indagini fonometriche sul territorio comunale, con lo scopo di acquisire dati acustici utili per avere una base conoscitiva dell'attuale situazione sotto il profilo del rumore indotto dalle sorgenti sonore presenti sul territorio (infrastrutture stradali, insediamenti produttivi), nonché la verifica delle aree particolarmente sensibili al rumore (es. scuole, parchi, aree residenziali, aree protette). Si precisa che le misure fonometriche non hanno lo scopo di definire univocamente la classe acustica da attribuire ad una determinata area, bensì quello di documentare la situazione esistente, fornendo gli elementi di base per la determinazione degli obiettivi da conseguire e, tramite il confronto con l'effettiva classe acustica assegnata alle aree oggetto di verifica, la programmazione di eventuali piani di risanamento acustico.

### ***Strumentazione utilizzata***

Le rilevazioni fonometriche sono state effettuate impiegando la seguente catena di misura ed elaborazione dati:

- Fonometro integratore LARSON DAVIS LD 831 s/n 0001871, microfono preamplificato per campo libero 377B02 s/n 111742 da ½” prepolarizzato da 50 mV/Pa e preamplificatore microfono PRM 831 s/n 012608; certificato di taratura della catena fonometro preamplificatore microfono n. 15616-A del 24.03.2017; certificato di taratura dei filtri 1/3 ottava n. 15617-A del 24.03.2017 redatti da: Sky Lab S.r.l. – Laboratorio di acustica, centro di taratura LAT n. 163, Via Belvedere n. 42, 20862 Arcore (MB).
- Calibratore LARSON DAVIS CAL 200 s/n 6919, con certificato di taratura n. 15615-A del 24.03.2017 redatto da: Sky Lab S.r.l. – Laboratorio di acustica, centro di taratura LAT n. 163, Via Belvedere n. 42, 20862 Arcore (MB).
- Software per l’analisi e l’elaborazione dei dati Noise & Vibration Works.

L’insieme microfono-fonometro risponde alle caratteristiche previste dalle norme IEC 651(1979) Sound level meters, IEC 804 (1985) Integrating-averaging sound level meters e IEC 1260 (1995) Electroacoustics: Octave-band and fractional-octave-band filters per la strumentazione di classe 1;

### ***Modalità di misura***

I rilievi fonometrici sono stati effettuati in ambiente esterno, con microfono posto su sostegno ad una distanza superiore ad 1 metro da eventuali superfici riflettenti, osservando e campionando il livello di pressione sonora immesso nel sito di misura, prelevando campioni fonometrici nel dominio del tempo con curve di ponderazione A e LIN e con costanti di tempo Fast. Gli strumenti

sono stati calibrati prima e dopo ogni sessione di rilievo e non si sono riscontrati, nei valori di calibrazione, differenze superiori a 0,5 dB. I tempi di misura sono stati scelti in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore, caratterizzando quindi il fenomeno acustico. Le condizioni meteorologiche non erano tali da influenzare le misure effettuate. I tempi di riferimento sono il periodo diurno (h. 06.00-22.00) ed il periodo notturno (h. 22.00-06.00) come definiti dal D.M. 16.03.98 “*Tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico*”.

### ***Postazioni di misura***

Le indagini fonometriche sono state effettuate selezionando postazioni di misura rappresentative dell'attuale situazione acustica del territorio comunale, di seguito riepilogate.

- **Postazione 01** - Viale Europa, in corrispondenza della facciata delle Scuole elementari (verifica dei livelli di rumore nel centro storico)
- **Postazione 02** - Via al Binengo, area in corrispondenza del viale tra il Cimitero ed il Santuario di Santa Maria del Binengo (verifica dei livelli di rumore in prossimità di aree particolarmente sensibili)
- **Postazione 03** - Area di futura espansione residenziale (verifica dei livelli di rumore indotti dal traffico veicolare su Strada Provinciale n. 591)
- **Postazione 04** - Area industria metanifera (verifica dei livelli di rumore indotti dall'attività industriale e dal traffico veicolare su ex Strada Provinciale n. 55)
- **Postazione 05** - Via al Binengo, zona residenziale (verifica dei livelli di rumore nel centro abitato)
- **Postazione 06** - Via Dei Ronchi, versante nord della zona produttivo artigianale (verifica dei livelli di rumore indotti da attività produttive)
- **Postazione 07** - Via Vallarsa (verifica dei livelli di rumore indotti da attività commerciale e dal rumore indotto dal traffico veicolare su ex Strada Provinciale n. 55)
- **Postazione 08** - Via Ugo Foscolo (verifica dei livelli di rumore indotti da attività artigianali)
- **Postazione 09** - Sponda ovest del Fiume Serio (verifica dei livelli di rumore indotti da attività industriali situate nel Comune di Casale Cremasco Vidolasco)

- **Postazione 10** - Via Dei Ronchi, versante sud della zona produttivo artigianale (verifica dei livelli di rumore indotti da attività produttive)
- **Postazione 11** - Via Enrico Fermi, versante sud della zona produttivo artigianale (verifica dei livelli di rumore indotti da attività produttive)
- **Postazione 12** - Via Caduti Sul Lavoro (verifica dei livelli di rumore indotti da attività artigianali)
- **Postazione 13** - Parcheggio di pertinenza di pubblico esercizio adibito a ristorante (verifica dei livelli di rumore indotti dal traffico veicolare su Strada Provinciale n. 591)
- **Postazione 14** - Località Trezzolasco, area di futura espansione residenziale (verifica dei livelli di rumore indotti dal traffico veicolare su Strada Provinciale n. 591)
- **Postazione 15** - Verifica dei livelli di rumore indotti dall'impianto di depurazione situato a lato del Cimitero
- **Postazione 16** - Area Incrocio SP 591 / SP 12 (verifica dei livelli di rumore indotti dal traffico veicolare su Strada Provinciale n. 591 e Strada Provinciale n. 12)
- **Postazione 17** - Area Incrocio SP 591 / Via S. Francesco, in corrispondenza della rotatoria (verifica dei livelli di rumore indotti dal traffico veicolare su Strada Provinciale n. 591)
- **Postazione 18** - Viale Rimembranze (verifica dei livelli di rumore indotti dal traffico veicolare su Strada Provinciale n. 12)
- **Postazione 19** - Area pedonale e parcheggio Pubblico Piazza IV Novembre (verifica dei livelli di rumore nel centro abitato)

### ***Riepilogo dei risultati di misura***

Si espongono nella seguente tabella i risultati delle misure effettuate, con indicazione della data, della fascia oraria e del tempo di riferimento. I dati di dettaglio delle indagini fonometriche effettuate, con la rappresentazione della time history, dello spettro in bande di 1/3 d'ottava, i livelli percentili  $L_n$ , nonché i livelli massimi e minimi con costante di tempo Fast, sono riportati negli allegati alla presente relazione tecnica.

Postazioni di misura		Data	Ora misura	Tempo di riferimento (TR)	Durata misura [min]	L <sub>Aeq,T</sub> [dB(A)]
01	Viale Europa Scuole elementari	17/04/2018	09:55:56	Diurno	30	<b>55.9</b>
02	Via al Binengo (Cimitero, Santuario S. Maria al Binengo)	18/04/2018	10:52:02	Diurno	30	<b>40.6</b>
03	SP 591 - Area futura espansione residenziale	19/04/2018	09:05:38	Diurno	30	<b>51.6</b>
		23/04/2018	23:46:27	Notturmo	30	<b>48.3</b>
04	Area metanifera - ex SP 55	20/04/2018	15:06:52	Diurno	31	<b>57.7</b>
		24/04/2018	23:36:47	Notturmo	20	<b>49.7</b>
05	Via al Binengo Zona residenziale	18/04/2018	10:07:57	Diurno	30	<b>51.9</b>
		26/04/2018	22:52:49	Notturmo	29	<b>42.3</b>
06	Via Dei Ronchi - Lato nord zona produttivo/artigianale	19/04/2018	15:03:05	Diurno	10	<b>60.8</b>
07	Via Vallarsa - ex SP 55	19/04/2018	11:17:43	Diurno	30	<b>64.5</b>
08	Via Ugo Foscolo Attività artigianali	17/04/2018	11:20:26	Diurno	30	<b>51.9</b>
09	Sponda ovest fiume Serio Impianto industriale oltre il confine comunale	18/04/2018	08:59:02	Diurno	30	<b>54.9</b> (*)
		26/04/2018	22:24:28	Notturmo	10	<b>51.2</b>
10	Via Dei Ronchi - Lato sud zona produttivo/artigianale	19/04/2018	16:02:16	Diurno	30	<b>46.7</b>
		24/04/2018	23:02:56	Notturmo	20	<b>40.6</b>
11	Via Enrico Fermi - Lato sud zona produttivo/artigianale	20/04/2018	10:52:42	Diurno	30	<b>50.8</b>
12	Via Caduti Sul Lavoro - Zona residenziale e attività artigianali	19/04/2018	09:52:50	Diurno	34	<b>52.0</b>
13	SP 591 - Parcheggio di pubblico esercizio confine comunale nord	20/04/2018	08:31:37	Diurno	24	<b>70.4</b>
14	Località Trezzolasco - Area futura espansione residenziale	20/04/2018	09:52:43	Diurno	20	<b>63.7</b>
		23/04/2018	22:39:45	Notturmo	20	<b>58.2</b>
15	Impianto depurazione lato Cimitero	18/04/2018	09:49:08	Diurno	10	<b>60.1</b>
		24/04/2018	22:18:06	Notturmo	10	<b>61.7</b> (*)
16	Incrocio SP 591 / SP 12	17/04/2018	08:37:46	Diurno	30	<b>70.2</b>
17	SP 591 / Via S. Francesco (rotonda)	19/04/2018	08:25:48	Diurno	30	<b>68.2</b>
18	Viale Rimembranze (SP 12)	17/04/2018	09:16:30	Diurno	30	<b>66.1</b>
19	Area pedonale e parcheggio pubblico Piazza IV Novembre	17/04/2018	10:34:56	Diurno	30	<b>55.7</b>

(\*) Livello di rumore corretto con fattore  $K_T = +3$  dB per presenza di componenti tonali

### ***Note relative ai risultati di misura***

A seguito di analisi dei dati acustici acquisiti durante le indagini fonometriche, si espongono le seguenti note relative ai risultati di misura:

- I livelli sonori più elevati sono stati rilevati in periodo diurno nelle postazioni di misura situate nelle vicinanze della Strada Provinciale n. 591:

Postazione 13 -  $L_{Aeq} = 70.4 \text{ dB(A)}$

Postazione 16 -  $L_{Aeq} = 70.2 \text{ dB(A)}$

Postazione 17 -  $L_{Aeq} = 68.2 \text{ dB(A)}$

- Per quanto riguarda il rumore indotto da infrastrutture stradali, sono stati misurati livelli sonori di particolare rilevanza in periodo diurno anche in corrispondenza della Strada Provinciale n. 12:

Postazione 18 -  $L_{Aeq} = 66.1 \text{ dB(A)}$

- I livelli sonori più elevati in periodo notturno sono stati rilevati nelle seguenti postazioni:

Postazione 14 -  $L_{Aeq} = 58.2 \text{ dB(A)}$  - Località Trezzolasco, zona di espansione residenziale

Postazione 15 -  $L_{Aeq} = 61.7 \text{ dB(A)}$  - Impianto di depurazione lato cimitero

- Durante le misure fonometriche in corrispondenza della postazione n. 09 in periodo diurno, è stata rilevata una componente tonale alla frequenza di **160 Hz**.

Ai sensi D.M. 16.03.98 “*Tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico*” è stato applicato il fattore correttivo  $K_T = +3 \text{ dB}$ :

Postazione 09 -  $L_C = L_{Aeq} + K_T = 51.9 + 3.0 = 54.9 \text{ dB(A)}$

- Durante le misure fonometriche in corrispondenza della postazione n. 15 in periodo notturno, è stata rilevata una componente tonale alla frequenza di **315 Hz**.

Ai sensi D.M. 16.03.98 “*Tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico*” è stato applicato il fattore correttivo  $K_T = +3 \text{ dB}$ :

Postazione 15 -  $L_C = L_{Aeq} + K_T = 58.7 + 3.0 = 61.7 \text{ dB(A)}$

### **13. INDIVIDUAZIONE DELLE CRITICITA'**

Nella seguente tabella vengono riepilogati i risultati delle misure fonometriche, operando un confronto con i valori limite di rumorosità relativi alle classi acustiche delle rispettive aree di pertinenza, al fine di evidenziare le eccedenze dei livelli sonori rilevati rispetto a quanto previsto dal presente Piano di classificazione acustica del territorio comunale.

Postazioni di misura	Tempo di riferimento (TR)	L <sub>Aeq,T</sub> [dB(A)]	Limiti di zona			Eccedenze [dB]	
			Classe	Fascia stradale	Valore limite		
01	Viale Europa Scuole elementari	Diurno	<b>55.9</b>	II	-	55	+0.9
02	Via al Binengo (Cimitero, Santuario S. Maria al Binengo)	Diurno	<b>40.6</b>	II	-	55	-
03	SP 591 - Area futura espansione residenziale	Diurno	<b>51.6</b>	II	Cb/A	70	-
		Notturmo	<b>48.3</b>			60	-
04	Area metanifera - ex SP 55	Diurno	<b>57.7</b>	V	-	70	-
		Notturmo	<b>49.7</b>			60	-
05	Via al Binengo Zona residenziale	Diurno	<b>51.9</b>	II	-	55	-
		Notturmo	<b>42.3</b>			45	-
06	Via Dei Ronchi - Lato nord zona produttivo/artigianale	Diurno	<b>60.8</b>	IV	Cb/B	65	-
07	Via Vallarsa - ex SP 55	Diurno	<b>64.5</b>	III	-	60	+4.5
08	Via Ugo Foscolo Attività artigianali	Diurno	<b>51.9</b>	II	-	55	-
09	Sponda ovest fiume Serio Impianto industriale oltre il confine comunale	Diurno	<b>54.9</b> (*)	I	-	50	+4.9
		Notturmo	<b>51.2</b>			40	+11.2
10	Via Dei Ronchi - Lato sud zona produttivo/artigianale	Diurno	<b>46.7</b>	III	Cb/B	65	-
		Notturmo	<b>40.6</b>			55	-
11	Via Enrico Fermi - Lato sud zona produttivo/artigianale	Diurno	<b>50.8</b>	IV	Cb/A	70	-
12	Via Caduti Sul Lavoro - Zona residenziale e attività artigianali	Diurno	<b>52.0</b>	II	Cb/B	65	-
13	SP 591 - Parcheggio di pubblico esercizio confine	Diurno	<b>70.4</b>	IV	Cb/A	70	+0.4
14	Località Trezzolasco - Area futura espansione residenziale	Diurno	<b>63.7</b>	IV	Cb/A	70	-
		Notturmo	<b>58.2</b>			60	-
15	Impianto depurazione lato Cimitero	Diurno	<b>60.1</b>	II	-	55	+5.1
		Notturmo	<b>61.7</b> (*)			45	+16.7
16	Incrocio SP 591 / SP 12	Diurno	<b>70.2</b>	IV	Cb/A	70	+0.2
17	SP 591 / Via S. Francesco (rotonda)	Diurno	<b>68.2</b>	IV	Cb/A	70	-
18	Viale Rimembranze (SP 12)	Diurno	<b>66.1</b>	II	F	55	+11.1
19	Area pedonale e parcheggio pubblico Piazza IV Novembre	Diurno	<b>55.7</b>	II	-	55	+0.7

(\*) Livello di rumore corretto con fattore  $K_T = +3$  dB per presenza di componenti tonali

### ***Analisi delle eccedenze rilevate***

Si analizzano di seguito le criticità relative alle eccedenze dei livelli sonori rilevati, rispetto ai valori limite di rumorosità delle classi acustiche di pertinenza:

- Postazione 01 - Classe II

Si rileva in periodo diurno una lieve eccedenza pari a +0.9 dB(A) in corrispondenza della facciata delle scuole elementari situate in Viale Europa.

Principali sorgenti sonore rilevate durante il tempo di misura:

- traffico veicolare lungo Viale Europa
- traffico veicolare lungo Viale Rimembranze (Strada Provinciale 12).

- Postazione 07 - Classe III

Si rileva in periodo diurno un'eccedenza pari a +4.5 dB(A) in Via Vallarsa.

Principali sorgenti sonore rilevate durante il tempo di misura:

- traffico veicolare lungo la ex Strada Provinciale n. 55 (particolare influenza sul campo acustico locale è dato dal transito di mezzi agricoli durante il tempo di misura)
- attività della discarica comunale (durante i rilievi erano in atto operazioni di movimentazione dei rifiuti)

- Postazione 09 - Classe I

Lungo la sponda ovest del Fiume Serio, in corrispondenza dell'impianto industriale situato nel Comune di Casale Cremasco Vidolasco, si rileva un'eccedenza di +4.9 dB(A) in periodo diurno e di +11.2 dB(A) in periodo notturno.

Principale sorgenti sonore rilevate durante il tempo di misura:

- rumore prodotto dagli impianti dello stabilimento industriale.

- Postazione 13 - Classe IV - Fascia di pertinenza stradale "A"

Si rileva in periodo diurno una lieve eccedenza pari a +0.4 dB(A) rispetto al valore limite relativo alla fascia di pertinenza stradale "A" della Strada Provinciale n. 591 (70 dB(A)).

Principali sorgenti sonore rilevate durante il tempo di misura:

- traffico veicolare lungo la Strada Provinciale n. 591.

- Postazione 15 - Classe II

In area limitrofa all'impianto di depurazione situato a lato del Cimitero, si rileva un'eccedenza di +5,1 dB(A) in periodo diurno e di +16.7 dB(A).

Principali sorgenti sonore rilevate durante il tempo di misura:

- rumore prodotto dai macchinari dell'impianto di depurazione.

- Postazione 16 - Classe IV - Fascia di pertinenza stradale "A"

Si rileva in periodo diurno, in corrispondenza dell'incrocio tra la Strada Provinciale n. 591 e la Strada Provinciale n. 12, una lieve eccedenza pari a +0.2 dB(A) rispetto al valore limite di immissione relativo alla fascia di pertinenza stradale "A" relativo alla Strada Provinciale n. 591 (70 dB(A)).

Principali sorgenti sonore rilevate durante il tempo di misura:

- traffico veicolare lungo la Strada Provinciale n. 591
- traffico veicolare proveniente dalla Strada Provinciale n. 12.

- Postazione 18 - Classe II

Si rileva in periodo diurno un'eccedenza pari a +11.1 dB(A) in Viale Rimembranze, in corrispondenza dell'incrocio con Via Dossello.

Principali sorgenti sonore rilevate durante il tempo di misura:

- traffico veicolare lungo Viale Rimembranze (Strada Provinciale n. 12) caratterizzato anche dal transito di mezzi pesanti.

- Postazione 19 - Classe II

Si rileva in periodo diurno una lieve eccedenza pari a +0.7 dB(A) in Piazza IV Novembre, in corrispondenza della zona pedonale e del parcheggio pubblico.

Principali sorgenti sonore rilevate durante il tempo di misura:

- traffico veicolare lungo Via Giana
- attività commerciali (negozi, bar) situati nelle aree limitrofe.

- I livelli sonori rilevati nelle postazioni di misura n. 08 e 12 si riferiscono alla rumorosità prodotta da attività produttivo/artigianali situate in prossimità di aree residenziali. Si segnala a tal proposito, in favore di tutela dei recettori sensibili identificabili nelle abitazioni circostanti, che pur essendo il livello continuo equivalente riferito al tempo di misura ( $L_{Aeq,T}$ ) inferiore ai valori limite di zona, nei casi in esame si rilevano valori massimi ( $L_{AFmax}$ ), durante alcune frazioni del tempo di misura, superiore ai valori limite della classe acustica di riferimento.

### **Individuazione del grado di criticità**

Al fine di individuare il grado di criticità delle aree del territorio comunale ove sono state rilevate eccedenze rispetto ai valori limite di rumorosità, si è scelto di adottare il medesimo criterio impiegato con il precedente Piano di classificazione acustica, agendo in tal modo in favore di continuità e con lo scopo di agevolare la lettura dell'evoluzione della situazione acustica del territorio comunale. Il criterio di individuazione del grado di criticità è schematizzato nella seguente tabella.

ECCEDENZE RISPETTO AI VALORI LIMITE	GRADO DI CRITICITÀ
≤ 5 dB(A)	BASSO
da 5 a 10 dB(A)	MEDIO
da 10 a 15 dB(A)	ALTO
> 15 dB(A)	ALTISSIMO

Il grado di criticità delle aree del territorio comunale ove sono state rilevate eccedenze rispetto ai valori limite di rumorosità, è riassunto nella seguente tabella.

Postazioni di misura	Tempo di riferimento (TR)	L <sub>Aeq,T</sub> [dB(A)]	Limiti di zona			Eccedenze [dB]	Grado di criticità	
			Classe	Fascia stradale	Valore limite			
01	Viale Europa Scuole elementari	Diurno	<b>55.9</b>	II	-	55	+0.9	BASSO
07	Via Vallarsa - ex SP 55	Diurno	<b>64.5</b>	III	-	60	+4.5	BASSO
09	Sponda ovest fiume Serio Impianto industriale oltre il confine comunale	Diurno	<b>54.9</b> (*)	I	-	50	+4.9	BASSO
		Notturmo	<b>51.2</b>			40	+11.2	ALTO
13	SP 591 - Parcheggio di pubblico esercizio confine comunale	Diurno	<b>70.4</b>	IV	Cb/A	70	+0.4	BASSO
15	Impianto depurazione lato Cimitero	Diurno	<b>60.1</b>	II	-	55	+5.1	MEDIO
		Notturmo	<b>61.7</b> (*)			45	+16.7	ALTISSIMO
16	Incrocio SP 591 / SP 12	Diurno	<b>70.2</b>	IV	Cb/A	70	+0.2	BASSO
18	Viale Rimembranze (SP 12)	Diurno	<b>66.1</b>	II	F	55	+11.1	ALTO
19	Area pedonale e parcheggio pubblico Piazza IV Novembre	Diurno	<b>55.7</b>	II	-	55	+0.7	BASSO

(\*) Livello di rumore corretto con fattore  $K_T = +3$  dB per presenza di componenti tonali

Dall'analisi svolta emerge che le criticità più rilevanti, dal punto di vista dell'inquinamento acustico, sono attribuibili, in periodo notturno, a sorgenti sonore legate ad impianti industriali: l'impianto di depurazione situato a lato del Cimitero (postazione 15) e lo stabilimento situato nel Comune di Casale Cremasco Vidolasco a ridosso del fiume Serio (postazione 09). Per quest'ultimo si evidenzia tuttavia che, operando un confronto con i livelli sonori rilevati in periodo notturno in occasione della predisposizione del precedente Piano di classificazione acustica ( $L_{Aeq} = 73.7$  dB(A)), il livello sonoro rilevato attualmente risulta nettamente inferiore ( $L_{Aeq} = 51.2$  dB(A)), seppur oltre i limiti di zona attribuiti all'area oggetto di verifica (classe I), situata nell'ambito del Parco del Serio.

Si evidenzia inoltre, in periodo diurno, un elevato grado di criticità in Viale Rimembranze (postazione 18), ove il campo sonoro risulta sensibilmente influenzato dal transito di mezzi pesanti.

#### **14. RISANAMENTO DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO**

Ai sensi dell'art. 7 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, il Comune è tenuto all'adozione di piani di risanamento acustico nei casi di:

- superamento dei valori di attenzione di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i.;
- impossibilità di rispettare il divieto di contatto tra aree, anche appartenenti a Comuni confinanti, caratterizzate da una differenza dei valori limite di rumorosità superiore a 5 dB(A) nelle zone già urbanizzate, a causa di preesistenti destinazioni d'uso.

Ai sensi dell'art. 9 della Legge 10 agosto 2001 n. 13, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture sono tenuti a presentare alla Regione e al Comune i piani di contenimento ed abbattimento del rumore, individuando le aree in cui per effetto delle emissioni delle infrastrutture si abbia superamento dei limiti di immissione previsti, determinano il contributo specifico delle infrastrutture al superamento dei limiti. La documentazione relativa ai piani di contenimento ed abbattimento del rumore delle infrastrutture di trasporto, deve essere redatta in conformità a quanto disposto con DM 29 novembre 2000 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 9 della Legge 10 agosto 2001 n. 13, le imprese e i titolari di sorgenti sonore fisse ubicate sul territorio comunale sono tenuti al rispetto dei limiti stabiliti dal Piano di zonizzazione acustica entro sei mesi dalla data di approvazione definitiva dello stesso. I medesimi soggetti, nel caso in cui non siano in grado di adeguarsi ai limiti di legge nei sei mesi stabiliti, devono presentare al Comune o ai Comuni interessati dalle emissioni sonore prodotte dagli insediamenti dell'impresa, entro lo stesso termine, un piano di risanamento acustico redatto in conformità a quanto disposto con D.G.R. Lombardia n. VII/6906 del 16 novembre 2001.

Nello scenario normativo descritto, il Piano di classificazione acustica del territorio comunale assume un importante ruolo quale strumento propedeutico per la determinazione delle situazioni ove si rendono necessarie azioni di risanamento dall'inquinamento acustico.

### ***Interventi di risanamento acustico***

Gli interventi di mitigazione dell'inquinamento acustico, possono essere distinti sostanzialmente in due categorie:

- *interventi attivi*, rivolti alla diminuzione del rumore agendo direttamente sull'attenuazione delle sorgenti sonore disturbanti (strade, attività industriali, ecc.);
- *interventi passivi*, rivolti alla protezione dal rumore delle entità classificabili come "recettori sensibili" (scuole, ospedali, abitazioni, ecc.).

Di seguito verranno esposte alcune indicazioni di carattere generale in merito ai possibili interventi di mitigazione acustica, precisando che quanto esposto non è da intendersi quale indicazione di carattere operativo né pianificatorio, rimandando per questi scopi all'adozione di idonei piani di risanamento acustico.

### ***Interventi attivi***

La riduzione dei livelli di rumorosità presenti nel territorio comunale, può essere conseguita mediante l'attuazione di idonei interventi volti alla mitigazione diretta delle sorgenti sonore, mediante azioni di programmazione ed organizzazione del territorio comunale funzionali ad un miglioramento delle condizioni acustiche.

Per quanto riguarda le infrastrutture stradali, si può osservare come il rumore indotto sia legato principalmente all'intensità del traffico veicolare ma anche alla tipologia dei mezzi che percorrono i tratti stradali che attraversano il centro urbano. In quest'ottica, possono essere adottati utili interventi di mitigazione acustica quali:

- regolamentazione del transito di mezzi pesanti, limitandone la percorrenza nei tratti stradali a ridosso di aree caratterizzate da una maggiore sensibilità al rumore;
- modifica dei limiti di velocità in corrispondenza dei tratti urbani delle strade caratterizzate da un elevato flusso veicolare; può risultare particolarmente efficace la previsione di zone urbane a bassa velocità di percorrenza (30 Km/h);
- determinazione di fasce orarie di percorrenza dei tratti stradali in prossimità di aree particolarmente sensibili al rumore; a tale scopo possono essere regolamentati gli orari di accesso alle aree urbane, le operazioni di carico e scarico legate alle attività commerciali e produttive, le zone aperte al traffico.

- miglioramento del flusso veicolare mediante la realizzazione, laddove possibile, di rotatorie in loco di impianti semaforici, con lo scopo di limitare l'incidenza sul campo sonora prodotta dalle variazioni di velocità dei veicoli (frenate, accelerazioni);
- manutenzione delle strade e progressiva posa di asfalto di tipo fonoassorbente, il quale può fornire una buona attenuazione del rumore prodotto dal rotolamento degli pneumatici.

Particolare importanza, nell'ambito del risanamento acustico, è rivestita inoltre dalla pianificazione urbana del territorio comunale. Si evidenzia a tal proposito che la propagazione del rumore in ambiente aperto viene attenuata dalla crescente distanza tra sorgenti sonore e recettori sensibili e dall'interposizione di eventuali elementi schermanti (es. edifici, barriere, piantumazioni). Gli strumenti urbanistici possono pertanto assumere un ruolo fondamentale nell'ambito della tutela dall'inquinamento acustico, attraverso un'ideale organizzazione delle previsioni urbanistiche, in coordinamento con il Piano di classificazione acustica, adottando criteri quali:

- separazione netta delle attività rumorose dalle aree sensibili al rumore;
- idonea distribuzione delle aree destinate agli ambienti abitativi;
- previsione di "zone filtro" di idonea ampiezza con funzione di schermo tra sorgenti sonore e recettori sensibili, costituite da barriere naturali, zone alberate o da aree edificabili ove è previsto l'insediamento di strutture con destinazioni d'uso meno sensibili al rumore;
- per le strade in previsione o di futura realizzazione, prevedere idonee fasce di pertinenza stabilendo distanza minime di edificabilità, a tutela dei futuri complessi residenziali, fatta salva l'eventuale adozione di idonei sistemi di protezione passiva dal rumore.

### ***Interventi passivi***

La riduzione del rumore verso recettori sensibili quali scuole, ospedali, complessi residenziali ecc., può essere conseguita mediante l'attuazione di *interventi passivi*, volti alla protezione degli edifici mediante l'abbattimento dei livelli sonori lungo i percorsi di propagazione del rumore e mediante l'incremento dell'isolamento acustico locale. A tale scopo, possono essere adottati utili interventi di mitigazione acustica quali:

- realizzazione di barriere acustiche interposte tra le sorgenti sonore (infrastrutture stradali, impianti industriali) ed i recettori sensibili; si precisa che tale tipologia di intervento spesso richiede ampi spazi di installazione, oltre a risultare impattante dal punto di vista estetico.
- realizzazione di barriere arboree costituite da zone adeguatamente piantumate; si precisa che l'efficacia dal punto di vista dell'abbattimento del rumore risulta minore rispetto alla soluzione delle barriere acustiche;

- realizzazione di idoneo isolamento acustico degli elementi che costituiscono l'involucro esterno degli edifici; la normativa vigente in materia di requisiti acustici passivi degli edifici è il D.P.C.M. 5 dicembre 1997 che definisce i valori minimi degli indici che descrivono le prestazioni acustiche degli elementi del fabbricato. Si segnala inoltre il D.M. 11 ottobre 2017 "*Criteria ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici*", ove sono definite anche le prestazioni acustiche da conseguire nell'ambito della realizzazione di edifici pubblici.

### **Controlli**

Ai sensi della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e della Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13, le attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico sono svolte dai Comuni e dalle Province, nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA). Il Comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:

- delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
- della disciplina relativa al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
- della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447;
- della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione in materia di valutazione di impatto acustico e valutazione previsionale del clima acustico;
- dei regolamenti di esecuzione di cui alla Legge 26 ottobre 1995 n. 447;
- delle disposizioni statali e regionali dettate in applicazione della Legge 26 ottobre 1995 n. 447.

Per le attività di vigilanza e controllo il Comune effettua precise e dettagliate richieste all'ARPA privilegiando le segnalazioni, gli esposti, le lamentele presentate dai cittadini residenti in ambienti abitativi o esterni prossimi alla sorgente di inquinamento acustico per la quale sono effettuati i controlli.

## 15. CONCLUSIONI

È stata predisposta la variante al Piano di classificazione acustica del territorio comunale di Sergnano, in ottemperanza alla Legge 26 ottobre 1995 n. 447, alla Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13, ai sensi della Deliberazione Regionale n. VII/9776 del 12 luglio 2002.

L'aggiornamento della classificazione acustica si colloca nell'ambito di un'azione di coordinamento con gli strumenti urbanistici vigenti, ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13, con particolare riferimento alla variante al Piano di Governo del Territorio adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 12/01/2018 ed approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 18/06/2018.

A seguito di una fase di analisi del territorio comunale di Sergnano ed analisi degli strumenti urbanistici vigenti, sono stati individuati gli ambiti oggetto di variante del Piano di classificazione acustica, evidenziati graficamente nell'elaborato "*Tavola 4 - Individuazione degli ambiti oggetto di variante*". Le classi assegnate alle aree del territorio comunale, ai sensi del D.P.C.M. 14 novembre 1997, sono compatibili con le destinazioni urbanistiche definite dal PGT vigente. Sono rispettati i divieti di contatto diretto tra aree i cui valori limite si discostino in misura superiore a 5 dB(A), ai sensi dell'art. 3 della Legge 10 agosto 2001 n. 13, verificando tale principio sia all'interno del territorio comunale che per le aree situate al confine con i Comuni limitrofi. Sono state individuate le aree destinate a spettacoli a carattere temporaneo, variando parzialmente le previsioni del precedente strumento.

L'aggiornamento del Piano di classificazione acustica è supportato da una fase di indagini fonometriche nel territorio comunale, effettuata nel mese di aprile 2018, i cui risultati evidenziano alcune eccedenze dei livelli sonori rispetto ai valori limite delle classi acustiche di pertinenza: le principali situazioni di criticità sono legate al rumore indotto da attività di tipo industriale e da infrastrutture stradali.

Le determinazioni assunte con il presente Piano di classificazione acustica, le indagini fonometriche e le criticità evidenziate, sono da intendersi quale strumento propedeutico per il controllo e la verifica delle situazioni ove si rendono necessarie azioni di risanamento dall'inquinamento acustico.

Il Tecnico  
arch. Matteo Testa

**ALLEGATO A**

# **INDAGINI FONOMETRICHE**


# POSTAZIONE 01

# VIALE EUROPA - SCUOLE ELEMENTARI


## Livelli percentili [dB(A)]

Data misura	Tempo di riferimento	Ora misura	Durata	$L_{Aeq,T}$ [dB(A)]	$L_{AFmax}$ [dB(A)]	$L_{AFmin}$ [dB(A)]	$L_1$	$L_5$	$L_{10}$	$L_{50}$	$L_{90}$	$L_{95}$
17/04/2018	DIURNO	09:55:56	1801.0 s	<b>55.9</b>	<b>72.8</b>	<b>39.6</b>	67.5	61.5	58.8	49.4	43.6	42.5

## Time history



## Spettro bande 1/3 d'ottava



## Note

Sorgenti sonore rilevate durante il tempo di misura:

- Traffico veicolare lungo Viale Europa (automobili, furgoni) con transito a velocità contenuta;
- Traffico veicolare lungo Viale Rimembranze / SP 12;
- Campane Chiesa Parrocchiale nelle vicinanze;
- Parcheggi pubblici lungo Viale Europa con disco orario.


## POSTAZIONE 02

VIA AL BINENGO (CIMITERO - SANTUARIO DI SANTA MARIA DEL BINENGO)


Livelli percentili [dB(A)]

Data misura	Tempo di riferimento	Ora misura	Durata	$L_{Aeq,T}$ [dB(A)]	$L_{AFmax}$ [dB(A)]	$L_{AFmin}$ [dB(A)]	$L_1$	$L_5$	$L_{10}$	$L_{50}$	$L_{90}$	$L_{95}$
18/04/2018	DIURNO	10:52:02	1808.0 s	<b>40.6</b>	<b>55.0</b>	<b>35.0</b>	48.0	44.0	42.3	39.5	37.4	36.7

### Time history



### Spettro bande 1/3 d'ottava



### Note

Sorgenti sonore rilevate durante il tempo di misura:

- Impianto di depurazione lato Cimitero;
- Traffico veicolare assente (tratto percorso da cicli e pedoni).


# POSTAZIONE 03

# SP 591 - AREA FUTURA ESPANSIONE RESIDENZIALE


## Livelli percentili [dB(A)]

Data misura	Tempo di riferimento	Ora misura	Durata	$L_{Aeq,T}$ [dB(A)]	$L_{AFmax}$ [dB(A)]	$L_{AFmin}$ [dB(A)]	$L_1$	$L_5$	$L_{10}$	$L_{50}$	$L_{90}$	$L_{95}$
19/04/2018	DIURNO	09:05:38	1802.0 s	<b>51.6</b>	<b>66.0</b>	<b>39.0</b>	59.0	55.8	54.6	50.1	44.1	42.7

## Time history



## Spettro bande 1/3 d'ottava



## Note

Sorgenti sonore rilevate durante il tempo di misura:  
 - Traffico veicolare lungo SP 591 (automobili, mezzi pesanti, motocicli).


# POSTAZIONE 03

# SP 591 - AREA FUTURA ESPANSIONE RESIDENZIALE


## Livelli percentili [dB(A)]

Data misura	Tempo di riferimento	Ora misura	Durata	$L_{Aeq,T}$ [dB(A)]	$L_{AFmax}$ [dB(A)]	$L_{AFmin}$ [dB(A)]	$L_1$	$L_5$	$L_{10}$	$L_{50}$	$L_{90}$	$L_{95}$
23/04/2018	NOTTURNO	23:46:27	1807.0 s	<b>48.3</b>	<b>65.9</b>	<b>25.3</b>	58.3	54.4	52.5	41.3	29.6	28.4

## Time history



## Spettro bande 1/3 d'ottava



## Note

Sorgenti sonore rilevate durante il tempo di misura:  
 - Traffico veicolare lungo SP 591 (automobili, mezzi pesanti, motocicli).


# POSTAZIONE 04

# AREA METANIFERA - SP 55


## Livelli percentili [dB(A)]

Data misura	Tempo di riferimento	Ora misura	Durata	$L_{Aeq,T}$ [dB(A)]	$L_{AFmax}$ [dB(A)]	$L_{AFmin}$ [dB(A)]	$L_1$	$L_5$	$L_{10}$	$L_{50}$	$L_{90}$	$L_{95}$
20/04/2018	DIURNO	15:06:52	1875.0 s	<b>57.7</b>	<b>80.6</b>	<b>31.2</b>	69.6	59.6	54.5	37.0	33.6	32.6

## Time history



## Spettro bande 1/3 d'ottava



## Note

Sorgenti sonore rilevate durante il tempo di misura:  
 - Traffico veicolare lungo SP 55 (automobili, mezzi agricoli).

# POSTAZIONE 04

# AREA METANIFERA - SP 55


## Livelli percentili [dB(A)]

Data misura	Tempo di riferimento	Ora misura	Durata	$L_{Aeq,T}$ [dB(A)]	$L_{AFmax}$ [dB(A)]	$L_{AFmin}$ [dB(A)]	$L_1$	$L_5$	$L_{10}$	$L_{50}$	$L_{90}$	$L_{95}$
24/04/2018	NOTTURNO	23:36:47	1206.0 s	<b>49.7</b>	<b>70.4</b>	<b>30.5</b>	64.3	51.6	43.9	33.2	31.8	31.5

## Time history



## Spettro bande 1/3 d'ottava



## Note

Sorgenti sonore rilevate durante il tempo di misura:  
 - Traffico veicolare lungo SP 55 (automobili).


# POSTAZIONE 05

VIA AL BINENGO - ZONA RESIDENZIALE


## Livelli percentili [dB(A)]

Data misura	Tempo di riferimento	Ora misura	Durata	$L_{Aeq,T}$ [dB(A)]	$L_{AFmax}$ [dB(A)]	$L_{AFmin}$ [dB(A)]	$L_1$	$L_5$	$L_{10}$	$L_{50}$	$L_{90}$	$L_{95}$
18/04/2018	DIURNO	10:07:57	1801.0 s	<b>51.9</b>	<b>74.0</b>	<b>36.0</b>	64.3	56.2	51.8	42.7	38.9	38.2

### Time history



### Spettro bande 1/3 d'ottava



### Note

- Sorgenti sonore rilevate durante il tempo di misura:
- Impianto di depurazione lato Cimitero;
  - Traffico veicolare lungo Via al Binengo (automobili).


# POSTAZIONE 05

# VIA AL BINENGO - ZONA RESIDENZIALE


## Livelli percentili [dB(A)]

Data misura	Tempo di riferimento	Ora misura	Durata	$L_{Aeq,T}$ [dB(A)]	$L_{AFmax}$ [dB(A)]	$L_{AFmin}$ [dB(A)]	$L_1$	$L_5$	$L_{10}$	$L_{50}$	$L_{90}$	$L_{95}$
26/04/2018	NOTTURNO	22:52:49	1745.0 s	<b>42.3</b>	<b>62.6</b>	<b>36.7</b>	51.0	44.0	42.8	39.8	38.3	37.9

## Time history



## Spettro bande 1/3 d'ottava



## Note

Sorgenti sonore rilevate durante il tempo di misura:

- Impianto di depurazione lato Cimitero;
- Traffico veicolare lungo Via al Binengo (automobili).


# POSTAZIONE 06

VIA DEI RONCHI - LATO NORD ZONA PRODUTTIVO/ARTIGIANALE


## Livelli percentili [dB(A)]

Data misura	Tempo di riferimento	Ora misura	Durata	$L_{Aeq,T}$ [dB(A)]	$L_{AFmax}$ [dB(A)]	$L_{AFmin}$ [dB(A)]	$L_1$	$L_5$	$L_{10}$	$L_{50}$	$L_{90}$	$L_{95}$
19/04/2018	DIURNO	15:03:05	602.0 s	<b>60.8</b>	<b>64.3</b>	<b>59.5</b>	63.6	62.7	62.0	60.5	59.9	59.8

## Time history



## Spettro bande 1/3 d'ottava



## Note

Sorgenti sonore rilevate durante il tempo di misura:  
- Impianti attività produttiva/artigianale limitrofa;


# POSTAZIONE 07

VIA VALLARSA - SP 55


## Livelli percentili [dB(A)]

Data misura	Tempo di riferimento	Ora misura	Durata	$L_{Aeq,T}$ [dB(A)]	$L_{AFmax}$ [dB(A)]	$L_{AFmin}$ [dB(A)]	$L_1$	$L_5$	$L_{10}$	$L_{50}$	$L_{90}$	$L_{95}$
19/04/2018	DIURNO	11:17:43	1801.0 s	<b>64.5</b>	<b>89.1</b>	<b>36.9</b>	76.2	64.0	60.2	52.6	46.4	43.1

## Time history



## Spettro bande 1/3 d'ottava



## Note

Sorgenti sonore rilevate durante il tempo di misura:

- Traffico veicolare lungo Sp 55 (automobili, mezzi agricoli);
- Attività commerciale nelle vicinanze (movimentazione materiali);
- Discarica comunale nelle vicinanze (movimentazione rifiuti).


# POSTAZIONE 08

VIA UGO FOSCOLO - ATTIVITA' ARTIGIANALI


## Livelli percentili [dB(A)]

Data misura	Tempo di riferimento	Ora misura	Durata	$L_{Aeq,T}$ [dB(A)]	$L_{AFmax}$ [dB(A)]	$L_{AFmin}$ [dB(A)]	$L_1$	$L_5$	$L_{10}$	$L_{50}$	$L_{90}$	$L_{95}$
17/04/2018	DIURNO	11:20:26	1803.0 s	<b>51.9</b>	<b>68.1</b>	<b>34.1</b>	61.2	57.8	56.2	46.8	38.1	37.0

## Time history



## Spettro bande 1/3 d'ottava



## Note

Sorgenti sonore rilevate durante il tempo di misura:

- Attività produttiva/artigianale limitrofa.


# POSTAZIONE 09

# SPONDA OVEST FIUME SERIO - IMPIANTO INDUSTRIALE OLTRE IL CONFINE COMUNALE


## Livelli percentili [dB(A)]

Data misura	Tempo di riferimento	Ora misura	Durata	$L_{Aeq,T}$ [dB(A)]	$L_{AFmax}$ [dB(A)]	$L_{AFmin}$ [dB(A)]	$L_1$	$L_5$	$L_{10}$	$L_{50}$	$L_{90}$	$L_{95}$
18/04/2018	DIURNO	08:59:02	1817.0 s	<b>51.9</b>	<b>60.7</b>	<b>48.8</b>	57.9	55.0	53.2	51.2	50.0	49.8

## Time history



## Spettro bande 1/3 d'ottava



## Note

Sorgenti sonore rilevate durante il tempo di misura:

- Impianto industriale oltre il confine comunale (sponda est fiume Serio).

Si rileva una componente tonale alla frequenza di 160 Hz. Ai sensi del D.M. 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" si applica il fattore correttivo  $K_T = +3$  dB:

$$L_c = 51,9 + 3,0 = 54,9 \text{ dB(A)}$$


# POSTAZIONE 09

# SPONDA OVEST FIUME SERIO - IMPIANTO INDUSTRIALE OLTRE IL CONFINE COMUNALE


## Livelli percentili [dB(A)]

Data misura	Tempo di riferimento	Ora misura	Durata	$L_{Aeq,T}$ [dB(A)]	$L_{AFmax}$ [dB(A)]	$L_{AFmin}$ [dB(A)]	$L_1$	$L_5$	$L_{10}$	$L_{50}$	$L_{90}$	$L_{95}$
26/04/2018	NOTTURNO	22:24:28	602.0 s	<b>51.2</b>	<b>53.3</b>	<b>50.1</b>	52.2	51.9	51.7	51.2	50.7	50.5

## Time history



## Spettro bande 1/3 d'ottava



## Note

Sorgenti sonore rilevate durante il tempo di misura:  
 - Impianto industriale oltre il confine comunale (sponda est fiume Serio).


# POSTAZIONE 10

VIA DEI RONCHI - LATO SUD ZONA PRODUTTIVO/ARTIGIANALE


## Livelli percentili [dB(A)]

Data misura	Tempo di riferimento	Ora misura	Durata	$L_{Aeq,T}$ [dB(A)]	$L_{AFmax}$ [dB(A)]	$L_{AFmin}$ [dB(A)]	$L_1$	$L_5$	$L_{10}$	$L_{50}$	$L_{90}$	$L_{95}$
19/04/2018	DIURNO	16:02:16	1801.0 s	<b>46.7</b>	<b>63.5</b>	<b>39.9</b>	55.9	50.6	48.4	44.3	42.0	41.5

## Time history



## Spettro bande 1/3 d'ottava



## Note

Sorgenti sonore rilevate durante il tempo di misura:

- Traffico veicolare lungo SP 591 in lontananza (distanza circa 110 metri);
- Attività artigianale nelle vicinanze.


# POSTAZIONE 10

VIA DEI RONCHI - LATO SUD ZONA PRODUTTIVO/ARTIGIANALE


## Livelli percentili [dB(A)]

Data misura	Tempo di riferimento	Ora misura	Durata	$L_{Aeq,T}$ [dB(A)]	$L_{AFmax}$ [dB(A)]	$L_{AFmin}$ [dB(A)]	$L_1$	$L_5$	$L_{10}$	$L_{50}$	$L_{90}$	$L_{95}$
24/04/2018	NOTTURNO	23:02:56	1199.0 s	<b>40.6</b>	<b>53.4</b>	<b>27.7</b>	49.2	47.0	45.1	36.7	31.7	30.7

## Time history



## Spettro bande 1/3 d'ottava



## Note

Sorgenti sonore rilevate durante il tempo di misura:  
 - Traffico veicolare lungo SP 591 in lontananza (distanza circa 110 metri);


# POSTAZIONE 11

VIA ENRICO FERMI - LATO SUD ZONA PRODUTTIVO/ARTIGIANALE


## Livelli percentili [dB(A)]

Data misura	Tempo di riferimento	Ora misura	Durata	$L_{Aeq,T}$ [dB(A)]	$L_{AFmax}$ [dB(A)]	$L_{AFmin}$ [dB(A)]	$L_1$	$L_5$	$L_{10}$	$L_{50}$	$L_{90}$	$L_{95}$
20/04/2018	DIURNO	10:52:42	1802.0 s	<b>50.8</b>	66.7	40.0	61.3	56.2	54.1	45.9	42.3	41.7

## Time history



## Spettro bande 1/3 d'ottava



## Note

Sorgenti sonore rilevate durante il tempo di misura:

- Traffico veicolare lungo SP 591 in lontananza (distanza circa 90 metri);
- Attività artigianale nelle vicinanze.


# POSTAZIONE 12

# VIA CADUTI SUL LAVORO - ZONA RESIDENZIALE E ATTIVITA' ARTIGIANALI


## Livelli percentili [dB(A)]

Data misura	Tempo di riferimento	Ora misura	Durata	$L_{Aeq,T}$ [dB(A)]	$L_{AFmax}$ [dB(A)]	$L_{AFmin}$ [dB(A)]	$L_1$	$L_5$	$L_{10}$	$L_{50}$	$L_{90}$	$L_{95}$
19/04/2018	DIURNO	09:52:50	2071.0 s	<b>52.0</b>	<b>69.6</b>	<b>36.0</b>	66.7	57.9	54.4	44.0	39.3	38.6

## Time history



## Spettro bande 1/3 d'ottava



## Note

Sorgenti sonore rilevate durante il tempo di misura:  
 - Attività produttiva/artigianale limitrofa.


# POSTAZIONE 13

# SP 591 - PARCHEGGIO DI PUBBLICO ESERCIZIO SU CONFINE COMUNALE NORD


### Livelli percentili [dB(A)]

Data misura	Tempo di riferimento	Ora misura	Durata	$L_{Aeq,T}$ [dB(A)]	$L_{AFmax}$ [dB(A)]	$L_{AFmin}$ [dB(A)]	$L_1$	$L_5$	$L_{10}$	$L_{50}$	$L_{90}$	$L_{95}$
20/04/2018	DIURNO	08:31:37	1460.0 s	<b>70.4</b>	<b>87.5</b>	<b>41.5</b>	80.6	77.6	75.3	60.8	49.3	45.8

### Time history



### Spettro bande 1/3 d'ottava



### Note

Sorgenti sonore rilevate durante il tempo di misura:  
 - Traffico veicolare lungo SP 591 (automobili, mezzi pesanti, motocicli).


# POSTAZIONE 14

LOCALITA' TREZZOLASCO - AREA FUTURA ESPANSIONE RESIDENZIALE


## Livelli percentili [dB(A)]

Data misura	Tempo di riferimento	Ora misura	Durata	$L_{Aeq,T}$ [dB(A)]	$L_{AFmax}$ [dB(A)]	$L_{AFmin}$ [dB(A)]	$L_1$	$L_5$	$L_{10}$	$L_{50}$	$L_{90}$	$L_{95}$
20/04/2018	DIURNO	09:52:43	1203.0 s	<b>63.7</b>	<b>78.2</b>	<b>35.1</b>	74.4	70.8	68.5	53.5	41.3	38.7

## Time history



## Spettro bande 1/3 d'ottava



## Note

Sorgenti sonore rilevate durante il tempo di misura:  
 - Traffico veicolare lungo SP 591 (automobili, mezzi pesanti, motocicli).


# POSTAZIONE 14

# LOCALITA' TREZZOLASCO - AREA FUTURA ESPANSIONE RESIDENZIALE


## Livelli percentili [dB(A)]

Data misura	Tempo di riferimento	Ora misura	Durata	$L_{Aeq,T}$ [dB(A)]	$L_{AFmax}$ [dB(A)]	$L_{AFmin}$ [dB(A)]	$L_1$	$L_5$	$L_{10}$	$L_{50}$	$L_{90}$	$L_{95}$
23/04/2018	NOTTURNO	22:39:45	1214.0 s	<b>58.2</b>	<b>76.1</b>	<b>26.9</b>	69.5	65.6	62.7	45.3	32.9	30.7

## Time history



## Spettro bande 1/3 d'ottava



## Note

Sorgenti sonore rilevate durante il tempo di misura:  
 - Traffico veicolare lungo SP 591 (automobili, mezzi pesanti, motocicli).


# POSTAZIONE 15

# IMPIANTO DEPURAZIONE LATO CIMITERO


## Livelli percentili [dB(A)]

Data misura	Tempo di riferimento	Ora misura	Durata	$L_{Aeq,T}$ [dB(A)]	$L_{AFmax}$ [dB(A)]	$L_{AFmin}$ [dB(A)]	$L_1$	$L_5$	$L_{10}$	$L_{50}$	$L_{90}$	$L_{95}$
18/04/2018	DIURNO	09:49:08	602.0 s	<b>60.1</b>	<b>68.4</b>	<b>58.9</b>	61.8	61.0	60.7	59.9	59.4	59.2

## Time history



## Spettro bande 1/3 d'ottava



## Note

Sorgenti sonore rilevate durante il tempo di misura:  
- Impianto di depurazione.


# POSTAZIONE 15

# IMPIANTO DEPURAZIONE LATO CIMITERO


## Livelli percentili [dB(A)]

Data misura	Tempo di riferimento	Ora misura	Durata	$L_{Aeq,T}$ [dB(A)]	$L_{AFmax}$ [dB(A)]	$L_{AFmin}$ [dB(A)]	$L_1$	$L_5$	$L_{10}$	$L_{50}$	$L_{90}$	$L_{95}$
24/04/2018	NOTTURNO	22:18:06	601.0 s	<b>58.7</b>	59.9	57.5	59.9	59.5	59.3	58.6	58.1	58.0

## Time history



## Spettro bande 1/3 d'ottava



## Note

Sorgenti sonore rilevate durante il tempo di misura:

- Impianto di depurazione.

Si rileva una componente tonale alla frequenza di 315 Hz. Ai sensi del D.M. 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" si applica il fattore correttivo  $K_T = + 3$  dB:

$$L_c = 58,7 + 3,0 = 61,7 \text{ dB(A)}$$


# POSTAZIONE 16

# INCROCIO SP 591 / SP 12


## Livelli percentili [dB(A)]

Data misura	Tempo di riferimento	Ora misura	Durata	$L_{Aeq,T}$ [dB(A)]	$L_{AFmax}$ [dB(A)]	$L_{AFmin}$ [dB(A)]	$L_1$	$L_5$	$L_{10}$	$L_{50}$	$L_{90}$	$L_{95}$
17/04/2018	DIURNO	08:37:46	1802.0 s	<b>70.2</b>	<b>83.0</b>	<b>42.2</b>	79.8	76.5	74.6	65.8	55.1	51.8

## Time history



## Spettro bande 1/3 d'ottava



## Note

Sorgenti sonore rilevate durante il tempo di misura:

- Traffico veicolare lungo SP 591 (automobili, mezzi pesanti, motocicli);
- Traffico veicolare proveniente da SP 12.


# POSTAZIONE 17

SP 591 / VIA SAN FRANCESCO (ROTONDA)


## Livelli percentili [dB(A)]

Data misura	Tempo di riferimento	Ora misura	Durata	$L_{Aeq,T}$ [dB(A)]	$L_{AFmax}$ [dB(A)]	$L_{AFmin}$ [dB(A)]	$L_1$	$L_5$	$L_{10}$	$L_{50}$	$L_{90}$	$L_{95}$
19/04/2018	DIURNO	08:25:48	1803.0 s	<b>68.2</b>	<b>86.1</b>	<b>50.0</b>	78.0	72.6	71.1	64.7	58.2	56.3

## Time history



## Spettro bande 1/3 d'ottava



## Note

Sorgenti sonore rilevate durante il tempo di misura:  
 - Traffico veicolare lungo SP 591 (automobili, mezzi pesanti, motocicli).


# POSTAZIONE 18

# VIALE RIMEMBRANZE SP 12


## Livelli percentili [dB(A)]

Data misura	Tempo di riferimento	Ora misura	Durata	$L_{Aeq,T}$ [dB(A)]	$L_{AFmax}$ [dB(A)]	$L_{AFmin}$ [dB(A)]	$L_1$	$L_5$	$L_{10}$	$L_{50}$	$L_{90}$	$L_{95}$
17/04/2018	DIURNO	09:16:30	1801.0 s	<b>66.1</b>	<b>85.4</b>	<b>37.3</b>	77.4	73.3	70.2	56.0	44.3	42.2

## Time history



## Spettro bande 1/3 d'ottava



## Note

Sorgenti sonore rilevate durante il tempo di misura:  
 - Traffico veicolare lungo SP 12 (automobili, mezzi pesanti, motocicli).


# POSTAZIONE 19

# AREA PEDONALE E PARCHEGGIO PUBBLICO PIAZZA IV NOVEMBRE


## Livelli percentili [dB(A)]

Data misura	Tempo di riferimento	Ora misura	Durata	$L_{Aeq,T}$ [dB(A)]	$L_{AFmax}$ [dB(A)]	$L_{AFmin}$ [dB(A)]	$L_1$	$L_5$	$L_{10}$	$L_{50}$	$L_{90}$	$L_{95}$
17/04/2018	DIURNO	10:34:56	1805.0 s	<b>55.7</b>	<b>68.4</b>	<b>42.4</b>	64.2	60.7	58.8	53.4	48.3	46.6

## Time history



## Spettro bande 1/3 d'ottava



## Note

Sorgenti sonore rilevate durante il tempo di misura:

- Traffico veicolare lungo Via Giana (automobili, furgoni);
- Attività commerciali in edifici limitrofi;
- Parcheggio pubblico con disco orario.

**CERTIFICATI DI TARATURA  
DELLA STRUMENTAZIONE  
DI MISURA**

**Sky-lab S.r.l.**

Area Laboratori  
Via Belvedere, 42 Arcore (MB)  
Tel. 039 6133233  
skylab.tarature@outlook.it

LAT N° 163

Pagina 1 di 9  
Page 1 of 9

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163 15616-A  
Certificate of Calibration LAT 163 15616-A

- data di emissione date of issue	2017-03-24
- cliente customer	ARCH. MATTEO TESTA 20062 - CASSANO D'ADDA (MI)
- destinatario receiver	ARCH. MATTEO TESTA 20062 - CASSANO D'ADDA (MI)
- richiesta application	176/17
- in data date	2017-03-21
<u>Si riferisce a</u> Referring to	
- oggetto item	Fonometro
- costruttore manufacturer	Larson & Davis
- modello model	831
- matricola serial number	1871
- data di ricevimento oggetto date of receipt of item	2017-03-23
- data delle misure date of measurements	2017-03-24
- registro di laboratorio laboratory reference	Reg. 03

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accREDITAMENTO LAT N° 163 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali e internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI).

Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

*This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT N° 163 granted according to decrees connected with Italian law No. 273/1991 which has established the National Calibration System. ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, the metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI). This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.*


I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure di taratura citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.

*The measurement results reported in this Certificate were obtained following the calibration procedures given in the following page, where the reference standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.*

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura  $k$  corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore  $k$  vale 2.

*The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor  $k$  corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor  $k$  is 2.*

Il Responsabile del Centro  
Head of the Centre



**Sky-lab S.r.l.**

Area Laboratori  
Via Belvedere, 42 Arcore (MB)  
Tel. 039 6133233  
skylab.tarature@outlook.it

LAT N° 163

Pagina 1 di 6  
Page 1 of 6

**CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163 15617-A**  
*Certificate of Calibration LAT 163 15617-A*

- data di emissione <i>date of issue</i>	2017-03-24
- cliente <i>customer</i>	ARCH. MATTEO TESTA 20062 - CASSANO D'ADDA (MI)
- destinatario <i>receiver</i>	ARCH. MATTEO TESTA 20062 - CASSANO D'ADDA (MI)
- richiesta <i>application</i>	176/17
- in data <i>date</i>	2017-03-21
<b>Si riferisce a</b> <i>Referring to</i>	
- oggetto <i>item</i>	Filtri 1/3
- costruttore <i>manufacturer</i>	Larson & Davis
- modello <i>model</i>	831
- matricola <i>serial number</i>	1871
- data di ricevimento oggetto <i>date of receipt of item</i>	2017-03-23
- data delle misure <i>date of measurements</i>	2017-03-24
- registro di laboratorio <i>laboratory reference</i>	Reg. 03

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accreditamento LAT N° 163 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali e internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI).

Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

*This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT N° 163 granted according to decrees connected with Italian law No. 273/1991 which has established the National Calibration System. ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, the metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI). This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.*

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure di taratura citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.

*The measurement results reported in this Certificate were obtained following the calibration procedures given in the following page, where the reference standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.*

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura  $k$  corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore  $k$  vale 2.

*The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor  $k$  corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor  $k$  is 2.*

Il Responsabile del Centro  
Head of the Centre



**Sky-lab S.r.l.**

Area Laboratori  
Via Belvedere, 42 Arcore (MB)  
Tel. 039 6133233  
skylab.tarature@outlook.it

LAT N° 163

Pagina 1 di 4  
Page 1 of 4

**CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163 15615-A**  
*Certificate of Calibration LAT 163 15615-A*

- data di emissione <i>date of issue</i>	2017-03-24
- cliente <i>customer</i>	ARCH. MATTEO TESTA 20062 - CASSANO D'ADDA (MI)
- destinatario <i>receiver</i>	ARCH. MATTEO TESTA 20062 - CASSANO D'ADDA (MI)
- richiesta <i>application</i>	176/17
- in data <i>date</i>	2017-03-21

Si riferisce a

<i>Referring to</i>	
- oggetto <i>item</i>	Calibratore
- costruttore <i>manufacturer</i>	Larson & Davis
- modello <i>model</i>	CAL200
- matricola <i>serial number</i>	6919
- data di ricevimento oggetto <i>date of receipt of item</i>	2017-03-23
- data delle misure <i>date of measurements</i>	2017-03-24
- registro di laboratorio <i>laboratory reference</i>	Reg. 03

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accREDITAMENTO LAT N° 163 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali e internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI).

Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

*This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT N° 163 granted according to decrees connected with Italian law No. 273/1991 which has established the National Calibration System. ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, the metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI). This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.*


I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure di taratura citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.

*The measurement results reported in this Certificate were obtained following the calibration procedures given in the following page, where the reference standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.*

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura  $k$  corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore  $k$  vale 2.

*The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor  $k$  corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor  $k$  is 2.*

Il Responsabile del Centro  
Head of the Centre



# LEGENDA

Valori limite relativi alle classi di destinazione d'uso del territorio - Leq [dB(A)]

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	Valore limite di IMMISSIONE Diurno (06:00-22:00)	Valore limite di IMMISSIONE Notturno (22:00-06:00)	Valore limite di IMMISSIONE Diurno (06:00-22:00)	Valore limite di IMMISSIONE Notturno (22:00-06:00)
CLASSE I - Aree particolarmente protette	50	40	45	35
CLASSE II - Aree prevalentemente residenziali	55	45	50	40
CLASSE III - Aree di tipo misto	60	50	55	45
CLASSE IV - Aree di intensa attività umana	65	55	60	50
CLASSE V - Aree prevalentemente industriali	70	60	65	55
CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali	70	70	65	65

Valori limite relativi alle fasce di pertinenza stradale - Leq [dB(A)]

TIPO DI STRADA	Ampiezza base di passaggio pedonale [m]	Spalle* resistenti casce di cava e di ricaso [m]	Altri resistenti [m]
Ch	100 (fascia A)	50	60
Ch	50 (fascia B)	40	55
F	30		


\* Per le Spalle, vale solo il limite diurno

AREE DESTINATE A SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO

POSTAZIONI DI MISURA

STRADE IN PREVISIONE

CONFINI COMUNALE



**COMUNE DI SERIGNANO**  
Provincia di Cremona

## PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Legge 26 ottobre 1995 n. 447  
L.R. 10 agosto 2001 n. 13

### - VARIANTE 2018 -

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n. \_\_\_ del \_\_\_

Publicato sul Bollo Pretorio del \_\_\_ al \_\_\_

Controfirmato ed Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. \_\_\_ del \_\_\_

Publicato su BURL n. \_\_\_ del \_\_\_


Objetto: **Azzonamento acustico del territorio comunale e individuazione delle postazioni di misura - Settore Nord -**

Data: **Giugno 2018**

Scala: **1 : 5.000**

Titolo: **1N**  
variate

Arch. **MATTEO TESTA**  
Ordine degli Architetti P.C. della Provincia di Milano n. 15382  
Tecnico competente in acustica ambientale - Decreto n. 5974 del 10/08/2010 Regione Lombardia



# LEGENDA

Valori limite relativi alle classi di destinazione d'uso del territorio - Leq (dB(A))


CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	Valore limite di emissione (dB(A))	Valore limite di emissione (dB(A))
CLASSE I - Aree particolarmente protette	50	40
CLASSE II - Aree prevalentemente residenziali	55	45
CLASSE III - Aree di tipo misto	60	50
CLASSE IV - Aree di interesse attività umana	65	55
CLASSE V - Aree prevalentemente industriali	70	60
CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali	70	65

## Valori limite relativi alle fasce di pertinenza stradale - Leq (dB(A))

TIPO DI STRADA	Ampliata fascia di pertinenza (m)	100 (m)	50 (m)	Altri veicoli (dB(A))
CA	100	50	40	70
CB	50	50	40	60
F	30	50	40	55

Leq (dB(A))  
 \* Per le Strade vale solo il primo valore

- AREE DESTINATE A SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO
- POSTAZIONI DI MISURA
- STRADE IN PREVISIONE
- CONFINE COMUNALE



**COMUNE DI SERGNANO**  
 Provincia di Cremona

**PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA  
 DEL TERRITORIO COMUNALE**  
 Legge 26 ottobre 1995 n. 447  
 L.R. 10 agosto 2001 n. 13  
**- VARIANTE 2018 -**

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n. \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 Pubblicato all'Albo Pretorio del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ al \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 Comprovato ed Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 Pubblicato su BURL n. \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_



Oggetto: **Azzonamento acustico del territorio comunale e individuazione delle postazioni di misura - Settore Sud -**

Data: **Giugno 2018**


Scala: **1 : 5.000**

Tracce: **1S**  
 Variata

Arch. MATTEO TESTA  
 Ordine degli Architetti P.A.C. della Provincia di Milano n. 15352  
 Tecnico competente in acustica ambientale - Decreto n. 587/9 del 10/06/2010 Regione Lombardia



COMUNE DI CASALE CREMASCO VIDOLASCO  
 COMUNE DI PIANENGO  
 COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA  
 COMUNE DI CAPRALBA  
 COMUNE DI PIANENGO



### LEGENDA


Valori limite relativi alle classi di destinazione d'uso del territorio - Leq (dB(A))

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	Valore limite di emissione (dB(A))	Valore limite di emissione (dB(A))
CLASSE I - Aree partecipative protette	50	45
CLASSE II - Aree prevalentemente residenziali	55	45
CLASSE III - Aree di tipo misto	60	55
CLASSE IV - Aree di funzione attività umana	65	60
CLASSE V - Aree prevalentemente industriali	70	65
CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali	70	65

### Valori limite relativi alle fasce di pertinenza stradale - Leq (dB(A))

TIPO DI STRADA	Ampiezza (m)	Velocità di marcia (km/h)	Valore limite di emissione (dB(A))	Valore limite di emissione (dB(A))
CB	100	50	50	40
	50	50	50	40
CP	50	50	50	40
	30	30	50	40

- AREE DESTINATE A SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO
- STRADE IN PRESSIONE
- CONFINE COMUNALE




  
**COMUNE DI SERIGNANO**  
 Provincia di Cremona

**PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE**  
 Legge 26 ottobre 1995 n. 447  
 L.R. 10 agosto 2001 n. 13  
**- VARIANTE 2018 -**

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n. \_\_\_ del \_\_\_ del \_\_\_  
 Pubblicato all'Ufficio Pretorio dal \_\_\_ del \_\_\_  
 Confermato ed Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. \_\_\_ del \_\_\_  
 Pubblicato sul BUR n. \_\_\_ del \_\_\_

**Azzonamento acustico del territorio comunale e individuazione delle postazioni di misura - Centro abitato -**  
 Giugno 2018 1 : 2.000  
2 variata

Arch. MATTEO TESTA  
 Autore degli Acustici P.I.C. della Provincia di Mantova n. 13382  
 Tecnico Competente in Acustica Ambientale - Decreto n. 5879 del 10/09/2010 Regione Lombardia



Valori limite relativi alle classi di destinazione d'uso del territorio - Leq (dB(A))

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	Valore limite di Immissione (06/05/2009) (L.25/04/09)	Valore limite di Emissione (06/05/2009) (L.25/04/09)	Valore limite di Immissione (06/05/2009) (L.25/04/09)	Valore limite di Emissione (06/05/2009) (L.25/04/09)
CLASSE I - Aree particolarmente protette	50	40	45	35
CLASSE II - Aree prevalentemente residenziali	55	45	50	40
CLASSE III - Aree di tipo misto	60	50	55	45
CLASSE IV - Aree di intensa attività umana	65	55	60	50
CLASSE V - Aree prevalentemente industriali	70	60	65	55
CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali	70	70	65	65

### LEGENDA

COMUNI LIMITROFI



**COMUNE DI SERIGNANO**  
Provincia di Cremona

## PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Legge 26 ottobre 1995 n. 447  
L.R. 10 agosto 2001 n. 13

**- VARIANTE 2018 -**

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n. \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Pubblicato all'Albo Pretorio del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ al \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Controdedotto ed Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Pubblicato su BURL n. \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Oggetto	Titolo
Azzonamento acustico dei comuni limitrofi	<b>3</b>
Data	Scala
Giugno 2018	1 : 10.000
	Variata

# LEGENDA

Individuazione degli ambiti oggetto di variante

CLASSI DI DESTINAZIONE DUOSO DEL TERRITORIO	
	CLASSE I - Aree particolarmente protette
	CLASSE II - Aree prevalentemente residenziali
	CLASSE III - Aree di tipo misto
	CLASSE IV - Aree di intensa attività umana
	CLASSE V - Aree prevalentemente industriali
	CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali

NUMERAZIONE AMBITI	CAUSALE DI VARIAZIONE	CLASSE ACUSTICA	
		Precedente	Varata
1	Attribuzione della classe I (a porzione di area compresa entro fascia di periferia di infrastruttura 100/2001 n. 13)	I	II
2	Attribuzione della classe I ad area individuata nel vigente PGT (variante 2018) come "Zona di riqualificazione ambientale del Fiume Serio"	II	I
3	Adeguamento della classificazione acustica alle disposizioni del PGT vigente (variante 2018); zone individuate come "Ambito produttivo" e aree limitrofe	III - IV	IV - V
4	Adeguamento della classificazione acustica alle disposizioni del PGT vigente (variante 2018); zone individuate come "Ambito produttivo"	IV	V
5	Adeguamento della classificazione acustica alle disposizioni del PGT vigente (variante 2018); zone direzionali e artigianali e aree limitrofe	III	II - IV
6	Adeguamento della classificazione acustica alle disposizioni del PGT vigente (variante 2018); nuove aree individuate come "Mediterranea" e aree limitrofe	III	IV - V
7	Adeguamento della classificazione acustica alle disposizioni del PGT vigente (variante 2018); nuove aree individuate come "Ambiti di sviluppo residenziale"	III	II
8	Attribuzione della classe II ad area in prossimità di zone in classe I (Cimitero, Santuario di Santa Maria del Bivio)	III	II
9	Attribuzione della classe III ad area di periferia dell'Oratorio Parrocchiale; individuazione di area destinate a sportivi e carattere temporaneo	II	III
10	Attribuzione della classe III ad area su confine comunale in prossimità della fascia di periferia della S.P. 04, individuata in classe IV del Piano di classificazione acustica del Comune di Piantenico	II	III



AMBITI OGGETTO DI VARIANTE



**COMUNE DI SERGNANO**  
Provincia di Cremona

## PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Legge 26 ottobre 1995 n. 447  
L.R. 10 agosto 2001 n. 13

### - VARIANTE 2018 -

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n. \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Publicato all'Albo Pretorio del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ al \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Controdedotto ed Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_



Publicato su BURL n. \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Oggetto	Tavola
---------	--------

Individuazione degli ambiti oggetto di variante

Data	Scala
Giugno 2018	1 : 10.000

# 4



COMUNE DI CARAVAGGIO

COMUNE DI CARAVAGGIO

COMUNE DI MOZZANICA

COMUNE DI CASTEL GABRIANO

COMUNE DI CASALE CREMASCO

COMUNE DI PIANENCO

Arch. MATTEO TESTA  
Odlife degli Architeti P.C. della Provincia di Milano n. 15362  
Tecnico competente in acustica ambientale - Decreto n. 5974 del 10/06/2010 Regione Lombardia



# COMUNE DI SERGNANO

*Provincia di CREMONA*

## *DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE*

Nr. 18

Del 10/04/2019

### OGGETTO

**APPROVAZIONE DEFINITIVA DEGLI ATTI COSTITUENTI LA VARIANTE AL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE DI SERGNANO.**

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : <b>FAVOREVOLE</b> <hr/> Data 06/04/2019  Il Responsabile del Servizio LUCCHETTI SILVIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE e l'attestazione di compatibilità del programma dei pagamenti con le regole di finanza pubblica e con gli stanziamenti di Bilancio, esprime parere: <b>FAVOREVOLE</b> <hr/> Data 06/04/2019  IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI dott.ssa BONOLDI ELVIRA NELLY

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'amministrazione digitale (D.Leg.vo 82/2005).*

**PROPOSTA N. 12**

**SEDUTA N.3**



**COMUNE DI SERGNANO**  
**PROVINCIA DI CREMONA**

**DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE**  
**N. 18 del 10/04/2019**

OGGETTO:

**APPROVAZIONE DEFINITIVA DEGLI ATTI COSTITUENTI LA VARIANTE AL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE DI SERGNANO.**

Il presente verbale viene così sottoscritto:

**FIRMATO**  
**IL SINDACO**  
**Dott. BERNARDI GIANLUIGI**

**FIRMATO**  
**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**DOTT.SSA BONOLDI ELVIRA NELLY**

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'amministrazione digitale (D.Leg.vo 82/2005).*